

Con determina dirigenziale n.6826 del 04.05.2010 il direttore dell'Area Gestione Patrimonio dell'ASL BA, dr. Giovanni Molinari, disponeva, pertanto, la liquidazione in favore della ditta PRODEO S.p.A. di € 171.582,24. Il prezzo totale veniva calcolato sommando gli importi delle fatture emesse dalla PRODEO dal 01.04.2009 al 31.12.2009, decurati dalle note credito emesse a seguito della rimodulazione del prezzo di € 3,90 a metro lineare.

In ordine **all'urgenza** richiamata nella nota della PRODEO, propedeutica all'ampliamento del servizio presso il P.O. di Terlizzi (agosto 2007), è stata acquisita la determina dirigenziale nr. 2076 del 07.10.2009 dell'Area Gestione Tecnica dell'ASL BA con la quale si evince che **solo in quella data sono stati affidati** i "lavori di rifunionalizzazione e messa a norma del piano seminterrato del P.O. di Terlizzi destinato a Catering, magazzini generale ed **archivio**".


Dall'esame dei verbali di consegna della documentazione emerge che i funzionari del P.O. di Terlizzi che hanno consegnato, a partire dal 28 agosto 2007, la documentazione sanitaria senza i prescritti atti autorizzativi rilasciati dalla ASL Bari si identificano nel dr. Pantaleo Marrone (Direttore Sanitario, già visto in precedenza), Pasquale Grassi (coadiutore amm.vo c/o la Direzione Sanitaria) e Filippo Tedeschi (collaboratore professionale amm.vo c/o la Direzione Sanitaria).

A riguardo delle fatture liquidate alla ditta PRODEO S.p.A., dal gennaio 2008 al marzo 2009, riportate nel capo di imputazione, nonostante la scadenza naturale del contratto, il PM ha infine acquisito dall'Area Risorse Finanziarie dell'ASL BA, i relativi mandati di pagamento³⁹, tutti autorizzati con determina dirigenziale a firma congiunta del responsabile del procedimento, dott. Giuseppe BORRACCINO, all'epoca dei fatti in servizio presso l'Area Gestione del Patrimonio della ex AUSL BA/2 con sede in Molfetta e del capo pro-tempore dell'Area Gestione del Patrimonio, dott. Felice DE PIETRO e dott. Antonio COLELLA. Come si evince dalla lettura delle determinazioni dirigenziali, le stesse sono cumulative e non riportano (perché non esistono) i riferimenti del "**numero e data della delibera di aggiudicazione e/o metodologia di affidamento del servizio**".

Orbene, ritiene questo Giudice che senza alcun dubbio sussista la

³⁹ Per la precisione i mandati contestati sub R-2) sono questi:

1. Mandato nr. 16336.001 del 09.05.08 dell'importo di € 47.039,46, completa di determina dirigenziale nr. 158 del 07.03.2008, a firma del BORRACCINO e del DE PIETRO;
2. Mandato nr. 21320.001 del 19.06.08 dell'importo di € 23.679,83, completa di determina dirigenziale nr. 394 del 13.05.2008, a firma del BORRACCINO e del DE PIETRO;
3. Mandato nr. 27664.001 del 01.09.08 dell'importo di € 23.597,93, completa di determina dirigenziale nr. 316 del 21.04.2008, a firma del BORRACCINO e del DE PIETRO;
4. Mandato nr. 29102.001 del 19.09.08 dell'importo di € 23.692,07, completa di determina dirigenziale nr. 491 del 30.06.2008, a firma del BORRACCINO e del DE PIETRO;
5. Mandato nr. 35331.001 del 14.11.08 dell'importo di € 72.675,26, completa di determina dirigenziale nr. 747 del 30.09.2008, a firma del BORRACCINO e del COLELLA;
6. Mandato nr. 1066.001 del 10.02.09 dell'importo di € 24.635,98, completa di determina dirigenziale nr. 976 del 19.12.2008, a firma del BORRACCINO e del COLELLA;
7. Mandato nr. 1208.001 del 11.02.09 dell'importo di € 49.054,74, completa di determina dirigenziale nr. 821 del 29.10.2008 e 888 del 26.11.2008, a firma del BORRACCINO e del COLELLA;
8. Mandato nr. 7060.001 del 02.04.09 dell'importo di € 25.219,64, completa di determina dirigenziale nr. 95 del 28.01.2009, a firma del BORRACCINO e del COLELLA;
9. Mandato nr. 23327.001 del 25.09.09 dell'importo di € 76.128,75, completa di determina dirigenziale nr. 559-560-561 del 04.08.2009, a firma del BORRACCINO e del COLELLA.



condotta di abuso di ufficio contestata agli indagati per cui il PM ha chiesto applicazione di una misura cautelare in relazione al capo R-1), che da solo non possiede i limiti edittali per l'emanazione di una qualsivoglia misura detentiva, alla luce delle dichiarazioni del teste Angiulli, delle intercettazioni ambientali sopra riportate e dall'iter amministrativo chiaramente ostruzionistico e volutamente errato da parte dei pubblici ufficiali impegnati a far ottenere alla PRODEO una indebita proroga della durata dell'appalto a suo tempo, pur regolarmente, concessogli (e, per di più, a prezzi di mercato sicuramente superiori).

Ma non si può automaticamente ritenere, come il PM ha arguito, che da tale abuso di ufficio a fini sicuramente patrimoniali sia anche sorto, *ipso facto*, un reato di peculato di cui al capo R-2), scaturente dalla "appropriazione" che i pubblici ufficiali hanno poi fatto del pubblico denaro pagato al MARZOCCA in relazione al servizio illecitamente prorogato e da lui gestito presso gli Ospedali di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, nonostante, come sappiamo, il contratto fosse scaduto il 31.12.2007 e non fosse stato formalmente prorogato.

Non è da revocare in dubbio che la nozione di possesso (illegittimo) di danaro deve intendersi comprensiva non soltanto della "detenzione materiale della cosa", ma anche della sua "disponibilità giuridica", nel senso che il soggetto agente deve essere in grado, mediante un atto dispositivo di propria competenza, di inserirsi nella disponibilità del danaro e di conseguire (o far conseguire, come nella fattispecie, ad un terzo) quanto poi oggetto di appropriazione. Ne consegue che la "inversione del titolo del possesso" da parte del pubblico ufficiale presuppone che la condotta realizzata riveli il suo atteggiarsi *uti dominus* rispetto al danaro del quale ha il possesso in ragione del proprio ufficio, in modo che l'appropriazione sia l'effetto anche di atti di disposizione giuridica del danaro, indisponibile in ragione di norme giuridiche o di atti amministrativi (Sez. 6^a, 22 gennaio 2007, dep. 20 marzo del 2007, n. 11633). È però, altrettanto incontestabile, che là dove l'atto di disposizione non realizzi un'appropriazione non può essere ipotizzato il peculato.

In altri termini, il potere di disposizione del pubblico ufficiale può al massimo essere ritenuto il presupposto del peculato, ma, come il PM ha invece fatto nel caso di specie, non può mai essere identificato con la condotta tipica che è e resta in ogni caso l'appropriazione: non vi deve dunque essere, contrariamente a quanto argomentato dal PM, una contaminazione dell'appropriazione con il potere di disposizione, nel senso che colui che ha il potere di disposizione sulla "cosa" e non lo esercita *secundum legem* realizzi il delitto di peculato, senza che occorra verificare se l'esercizio atipico del potere di disposizione comporti "appropriazione" per il soggetto agente o per un terzo.

Non può dunque essere ravvisata una condotta appropriativa, a proprio favore o di terzi, nel pagamento di somme dovute comunque per un servizio reso alla PA (e nessuna importanza ha il dato del maggior costo pagato dalla PA al MARZOCCA in assenza, comunque, della indizione di una nuova gara, perché proprio la mancata indizione in questione già costituisce il contenuto del reato di abuso di ufficio sub R-1) e non può essere nuovamente contestata, con diversa qualificazione giuridica, ai medesimi imputati nel capo R-2), dato che la PA avrebbe comunque dovuto corrispondere del denaro al MARZOCCA quantomeno a titolo di indebito arricchimento.

È vero, in altri termini, che nel caso di specie il pagamento di quei mandati è conseguenza dell'azione illecita dei pubblici amministratori diretta a procurare

un vantaggio a un terzo, ma proprio tale irrecusabile contesto fattuale, descritto nel capo R-1) potrebbe al massimo rappresentare per i suoi autori nel capo R-2) fonte di responsabilità contabile - amministrativa e non anche profili di rilievo penale, in considerazione proprio delle modalità mediante le quali si è giunti al pagamento di quel denaro al MARZOCCA (PRODEO),

Quanto si è sinora osservato, a parere di questo Giudice, esclude che la condotta contestata sub capo R-2) possa configurare il delitto di peculato, costituendo soltanto una componente del reato di cui al capo R-1), dato che quel denaro costituiva l'elemento patrimoniale del reato di abuso di ufficio.

Per le sopra esposte argomentazioni, quindi, la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti degli imputati indicati sub capo R-2), al contrario di quella richiesta dal PM sub capo R-1), deve essere rigettata proprio per carenza totale a loro carico di un quadro gravemente indiziario, ai sensi dell'art. 273 cpp.

Il capo S) ed il capo T)

Anche tali due contestazioni, essendo l'una diretta conseguenza dell'altra, come per i due capi precedenti della rubrica, vanno esaminate congiuntamente ed in relazione ad esse la misura cautelare è stata richiesta, tra i vari indagati, solo per il TEDESCO.

Si tratta, in pratica di un tentativo di abuso di ufficio (capo S) conseguente ad una violazione di segreto di ufficio (capo T), dato che il De Nicolò forniva all'ex Assessore alla Sanità della Regione Puglia, TEDESCO, che, su richiesta dell'allora Assessore alla Mobilità ed al Traffico del Comune di Bari (De Caro Antonio) e del di lui padre De Caro Giovanni, gliel'aveva richieste in anticipo sulla prova stessa, le tracce della prova pratica del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sei posti di collaboratore professionale esperto D.S. indetto dall'ARPA Puglia al fine di favorire illecitamente il concorrente Annoscia Sabino, al quale infatti il TEDESCO consegnava le tracce ricevute dal De Nicolò in violazione del segreto di ufficio cui tale funzionario era tenuto.

Il tentativo di "pilotare" anche questo concorso non riusciva al TEDESCO soltanto perché il candidato prescelto, Annoscia, malgrado l'aiuto così ricevuto, comunque riportava alla fine un punteggio insufficiente (conseguito nelle precedenti prove concorsuali) per ottenere uno dei sei posti utili per l'assunzione.

La identificazione dell'Annoscia quale candidato che doveva essere, nel modo sopra descritto, favorito dal TEDESCO nel concorso all'ARPA, è avvenuta da parte degli inquirenti in quanto lo stesso è risultato essere nipote di De Caro Giovanni, padre di Antonio (assessore comunale alla mobilità, come già detto), dato che la madre dell'Annoscia è la sorella della moglie di De Caro Giovanni.ù

L'interessamento dell'ex Assessore, Alberto TEDESCO, alle sorti dell'Annoscia emergeva la prima volta da una intercettazione registrata il 9 luglio 2008, allorchè lo stesso chiamava tel. nr. 62450 - RIT 707/08) il coindagato Marco DE NICOLÒ, Direttore Amministrativo dell'ARPA PUGLIA, chiedendogli di mandargli, via fax, la copia di un bando di concorso in svolgimento presso l'ARPA, dicendo i due interlocutori:

Tedesco: Ehi Marco scusami ma eh...

De Nicolò: no, no prego

Tedesco: Allora ti stavo dicendo se tu potessi mandarmi una copia del provvedimento con il quale avete bandito i concorsi

De Nicolò: Sì, io ti stavo dicendo che questo secondo, questo secondo ti interessa o tutti e due, anche l'altro?

Tedesco: **No, no, no, mi interessa solo questo secondo gruppo**
De Nicolò: Questo secondo gruppo ..., noi l'avevamo già bandito nel
Novembre 2007 perché già la finanziaria 2007, la 296 prevedeva una clausola di
questo tipo

Tedesco: Una riserva del 60% dei posti
De Nicolò: Eh si, esatto! E poi lo abbiamo confermato alla luce della
legge del

Tedesco: della Legge Regionale
De Nicolò: Quindi ti mando i due provvedimenti

Tedesco: Perfetto si!

De Nicolò: Sia il primo bando originale che il secondo. Va bene

Tedesco: Senti più che il bando il provvedimento presupposto

De Nicolò: la delibera

Tedesco: la delibera, bravo bravo

De Nicolò: Sì la nostra delibera

Tedesco: Senti, a questo numero di fax 080

De Nicolò: Sì

Tedesco: 540

De Nicolò: Sì

Tedesco: 32

De Nicolò: sì

Tedesco: 37

De Nicolò: Okay

Tedesco: Grazie mille Marco

De Nicolò: Ciao Alberto

Tedesco: Ciao

Con l'approssimarsi della prova concorsuale (fissata per il 30 ottobre 2008) gli inquirenti in ascolto registravano un intensificarsi dei contatti tra il TEDESCO e il De Nicolò, allo scopo di concordare le modalità con le quali poter meglio concretizzare l'accordo volto a favorire il candidato Annoscia, contatti che alla fine sfociavano in un incontro tra TEDESCO e De Nicolò avvenuto presso l'assessorato regionale alla salute, durante il quale - stando all'inequivocabile tenore della conversazione ambientale registrata nell'occasione - avveniva la consegna anticipata delle tracce somministrate al concorso.

Invero, già al corso di una telefonata intercettata dell'8 Ottobre 2008, i due coindagati concordavano di incontrarsi personalmente il giorno dopo in assessorato (tel. nr. 94636 - RIT 707/08), poi le finalità di tale incontro venivano disvelate nel corso dell'intercettazione registrata il 9 ottobre 2008, n. 1909 (RIT 1600/08) all'interno dell'ufficio dell'ex Assessore, TEDESCO Alberto, che nell'occasione consegnava al De Nicolò, Presidente della Commissione esaminatrice, un biglietto riportante il nominativo del candidato da favorire (Annoscia), dicendogli, emblematicamente: **"SONO DIVENTATO L'UOMO DEI PIZZINI (...) SÌ... SICCOME AL TELEFONO NESSUNO VUOLE PARLARE PIÙ (...)** Poi leggiti con calma questa cosa... Eccola qua... Allora questo da uno a cento interessa a te. Però mi devi dire se... è fattibile, non è fattibile, perché preferisco dire di no....). De Nicolò, nel dare la sua disponibilità a che la cosa fosse fattibile, aggiungeva che la prossima tappa dell'iter concorsuale, già in svolgimento, sarebbe consistita nella prova pratica da tenersi il successivo 30 ottobre e, sempre nel corso della conversazione, dopo avere esaminato la documentazione che aveva evidentemente con sé, riportante i voti conseguiti

nelle precedenti prove dai concorrenti, affermava che il candidato richiesto da TEDESCO aveva purtroppo conseguito nella prova scritta il punteggio minimo, cioè 21, e che, gli elaborati relativi sia alla prova scritta che pratica, in base alla valenza della regola dell'anonimato, venivano abbinati ai concorrenti solo dopo la correzione ("Ha superato lo scritto... (...) Quanto ha preso allo scritto?... Ventuno che è il minimo diciamo per (...) le prove scritte e le prove pratiche noi le stiamo correggendo al buio...), dovendo poi il candidato superare la prova pratica per accedere agli orali ("Però deve superare la prova pratica (...) la prova pratica vuol dire, dobbiamo fare un atto... tipo una delibera... Un contratto una convezione, da sorteggiare praticamente al concorso. Allora se ti interessa molto, io quello che posso fare è capire...), il De Nicolò suggeriva a TEDESCO di rivedersi una settimana prima della prova pratica per fornirgli in anticipo le tracce che generalmente venivano preparate da ognuno dei commissari (Tedesco: Mi dai qualcosa... (...) De Nicolò: La...inc...la settimana prima, il trenta...Quindi intorno ai venti, ventisei), dicendo testualmente i due quanto sotto si riporta:

Tedesco: Vieni Marco ...Inc...**ALLORA...SONO DIVENTATO L'UOMO DEI PIZZINI**

De Nicolò: **Mi hai portato.... ah...I pizzini ah...**

Tedesco: **Si...SICCOME A TELEFONO NESSUNO VUOLE PARLARE PIÙ....**

De Nicolò: Certo che ...

Tedesco: Dovevate fare un bel... Questa cosa, No non è che me l'ha data....

De Nicolò: ...Ride...

Tedesco: ...inc..**Poi leggi con calma questa cosa...Eccola qua....Allora questo da una a cento interessa a te. Però mi devi dire se... è fattibile, non è fattibile, perché preferisco dire di no....**

De Nicolò: Deve venire il trenta a fare il....

Tedesco: Eh....

De Nicolò: **È fattibile all'orale!** Cioè noi...

Tedesco: Cioè?....

De Nicolò: **Noi sulle prove...La prova scritta e la prova pratica**

Tedesco: Questo ha già superato

De Nicolò: **Ha superato lo scritto...**

Tedesco: Eh...

De Nicolò: **Quanto ha preso allo scritto?...Ventuno che è il minimo diciamo per Eee...Le prove scritte e le prove pratiche noi le stiamo correggendo al buio. Poi all'orale quando...iniziaPERÒ DEVE SUPERARE LA PROVA PRATICA...**

Tedesco: La prova pratica cosa vuol dire?

De Nicolò: **La prova pratica vuol dire, dobbiamo fare un atto... tipo una delibera ... Un contratto una convezione, da sorteggiare praticamente al concorso. ALLORA SE TI INTERESSA MOLTO, IO QUELLO CHE POSSO FARE È CAPIRE...**

Tedesco: **Mi dai qualcosa...**

De Nicolò: **La...inc...LA SETTIMANA PRIMA, IL TRENTA...QUINDI INTORNO AL VENTI, VENTISEI**

Tedesco: Va bene giusto....Per ...inc...

De Nicolò: Sì, sì ti faccio un colpo ti telefono

Tedesco: Mi fai un colpo di telefono poi ci vediamo

De Nicolò: Posso prendere questa cosa?...

Tedesco: Sì...

Breve tratto rimangono in silenzio....

Tedesco: Stavo dicendo, io la settimana prossima forse gli porto questa benedetta lettera

De Nicolò: Ma ci sono problemi secondo te?

Tedesco: No quel trimone del Preside voleva fermare il concorso...Va bene comunque siccome l'ho anche detto anche a Losappio che...di chiamare Saponaro ...

De Nicolò: Sì

Tedesco: Non l'hai detto a Saponaro l'hai detto al funzionario...Va bene?...

Marco De Nicolò esce della stanza.

Così come concordato in questa conversazione, effettivamente, previo appuntamento telefonico (n. 102057 - RIT 707/08), il 22 ottobre 2008, il Direttore Amministrativo dell'ARPA Puglia, Marco De Nicolò, si recava presso l'ufficio dell'Assessore Alberto TEDESCO. Nel corso della conversazione, il dirigente consegnava all'Assessore un elenco delle tracce della prova pratica che si sarebbe tenuta il successivo 30 ottobre, con l'indicazione di quelle più probabili (Il trenta facciamo la prova pratica...La prova pratica... la prova pratica sì, io ti ho messo... QUELLE CON LA CROCETTA SONO LE PIÙ PROBABILI...). Nell'occasione De Nicolò suggeriva al TEDESCO di farsi recapitare dal raccomandato di turno una copia del testo che il candidato avrebbe poi consegnato al termine della prova in modo da poterlo identificare e quindi agevolarlo in sede di correzione (... Eeee.....SE RIESCI A FARMI AVERE UN..... (...) UNA FALSA RIGA DEL TESTO... (...)-PERCHÉ COSÌ POSSO.....NELLA CORREZIONE), dicendo quindi testualmente i due interlocutori nella conversazione ambientale nell'ufficio del TEDESCO, n. 2390 del 22.10.2008 (RIT 1600/08).

Tedesco: Volevo chiederle...Adesso che è arrivato lui (ndE Marco De Nicolò)...Adesso lo chiedo a lui direttamente...L'Arpa ci ha mandato a chiedere il rappresentante in un concorso di dirigente amministrativo, un effettivo ed un supplente, però a me non mi è arrivato ancora niente. L'hanno mandato all'Assessorato, non l'hanno mandato all'Assessore...

Dolores: Quindi dovremmo chiedere...

Tedesco: Vale la pena che cominciate a scrivere all'Assessore o non scrivete...

Dolores: E quindi la dobbiamo rintracciare per quello di Emma

Tedesco: Dovete andare nel sito...In genere lei me le fa vedere, non è che non me le fa vedere però...

Dolores: Può darsi che è arrivata all'ufficio e non...

Tedesco: Questa è del sei ottobre, ho visto la data di partenza loro...

De Nicolò: Sì...Però non hanno chiesto un fax

Tedesco: Quindi...

Dolores: Adesso io provo a chiedere...Sennò facciamo prima Marco che mi mandi il fax

De Nicolò: Sì

Dolores: O te lo fai mandare da qualcuno ...Puoi chiamare tu

De Nicolò: Adesso non trovo nessuno

Dolores: Va bene domani mattina

De Nicolò: Probabilmente rientrano tra una mezz'ora
Dolores: Adesso provo a chiedere a lei se non ha....
Tedesco: Tu prova a chiedere a lei, sicuramente ce l'ha lei....Spero
che non l'abbia rovinata questa storia... Vediamo....

De Nicolò: **IL TRENTA FACCIAMO LA PROVA PRATICA...LA PROVA
PRATICA SÌ, IO TI HO MESSO... QUELLE CON LA CROCETTA SONO LE PIÙ
PROBABILI...**

Tedesco: **Uh.....Va bene**

De Nicolò: **Eeee.....SE RIESCI A FARMI AVERE UN.....**

Tedesco: U...una fotografia?

De Nicolò: **UNA FALSA RIGA DEL TESTO...**

Tedesco: Uh...

De Nicolò: ...inc....

Tedesco: ...inc...

De Nicolò: Capito?

Tedesco: Sì

De Nicolò: **PERCHÉ COSÌ POSSO....NELLA CORREZIONE**

Tedesco: ...inc...

De Nicolò: **Il trenta la facciamo e poi ai primi di novembre li
correggiamo ...Sarebbe a stretto giro, perché già il trentuno sai
qualcosa**...inc..

Entrambi escono dalla stanza....

Il tenore delle captazioni appena riportate non lascia ombra di dubbio sull'accordo illecito tra TEDESCO e De Nicolò per indirizzare l'esito del concorso verso il candidato favorito dall'Assessore. Oltre alla consegna anticipata delle tracce, con espressa segnalazione di quelle ritenute più probabili – circostanza già di per sé sufficiente ad agevolare il candidato consentendogli di focalizzare la preparazione solo sugli argomenti selezionati⁴⁰ – vi era un ulteriore accordo tra l'assessore e il De Nicolò, teso a far recapitare a quest'ultimo, in vista della correzione, un segno distintivo in grado di far riconoscere l'elaborato del candidato Annoscia (il De Nicolò aveva infatti detto che i compiti erano corretti, come per legge, "al buio" dalla commissione).

A seguito di tale accordo, il 23 ottobre 2008, l'assessore comunale Antonio De Caro chiamava Alberto TEDESCO chiedendogli (tel. nr. 102577 - RIT 707/08) la possibilità di raggiungerlo, in compagnia del cugino, presso l'Assessorato ("Alberto verrai in Assessorato per caso? (...) volevo parlarti con mio cugino due minuti, passo in tarda mattinata!") e l'ex Assessore lo invitava a raggiungerlo alle successive ore 13:30 ("Si vieni, vieni, vieni, vieni verso l'una e mezza, ciao!"). In effetti a quell'ora Antonio De Caro, in compagnia del cugino Sabino Annoscia, si recava presso l'ufficio dell'Assessore TEDESCO, il quale, nel consegnare al concorrente il materiale ricevuto in precedenza dal De Nicolò,

⁴⁰ Come affermato dal Supremo Collegio la rivelazione in anticipo delle tracce di esame in un pubblico concorso integra altresì il reato di cui all'art. 326 c.p. Infatti la Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 39153 dep. 17.10.2008 (Rv 241125) ha chiarito che: "Integra il delitto di cui all'art. 326 cod. pen. l'anticipata comunicazione ai candidati della traccia del tema oggetto della prova di esame in un pubblico concorso, anche se la coincidenza tra il numero dei posti messi a concorso e quello dei candidati abbia comportato per ciascuno di essi la preventiva cognizione dell'argomento da trattare." (Fattispecie identica a quella oggetto della presente indagine, in cui il presidente della commissione esaminatrice aveva rivelato il testo del tema ai due candidati che concorrevano per gli unici due posti messi a concorso).

gli dava (captazione n. 2395 dele 13:16 del 23.10.2008 RIT 1600/08) delle precise indicazioni al riguardo su un qualcosa che Annoscia avrebbe dovuto scrivere sull'elaborato per renderlo individuabile alla commissione esaminatrice, dicendo testualmente:

De Caro: *Senti una cosa ti... questo qua... cioè non è che deve dare parere negativo così! Non ha scritto motivazioni non ha dato la piantina. Allora deve mandare la piantina all'atto del Consiglio, dice fai questa altra motivazione e glielo danno oggi! Ho parlato con il Vice Comandante!*

Tedesco: *...inc... ce l'hanno?*

De Caro: *La piantina dell'occupazione gli deve fare!*

Tedesco: *...inc... Chi è quello là?*

De Caro: **Annoscia!**

Tedesco: **SENTI PREPARA IL CONCORSO! QUESTE DELIBERE... TUTTE E TRE TI DEVI PREPARAREI NEL GIORNO STESSO DEL CONCORSO DEVI SCRIVERE IL COMMISSARIO MUTTI (o simile, ndr), SULLA BUSTA E DEVI FARGLIELE VEDERE IL GIORNO STESSO. QUANDO FAI IL CONCORSO, CHE GLI DAI FUORI LA PORTA... INC ...**

Annoscia: **Mhò, a fare tutte queste delibere... stanno**

Tedesco: **Federico Demonte (o simile ndr) là fa...**

De Caro: **Come facciamo Albè?**

Tedesco: **...Viene a lavorare con noi!**

Annoscia: **Non c'è solo Demonte là?**

De Caro: **Questo è...**

Annoscia: **Vediamo...**

De Caro: **Federico Demonte!**

Tedesco: **Oggi devo andare a vedere!**

Annoscia: **Dopo come faccio a dargliele...?**

De Caro: **Sì, ma, oggi risponde?**

Annoscia: **e quello.... Che deve fare?**

Tedesco: **Eh... Chiamalo! Fallo chiamare da Dolores**

De Caro: **Chi è?**

Tedesco: **Tisci è... quello**

De Caro: **Tisci che ce l'hai tu?**


Tedesco: **Dolores chiama Tisci! Digli questa cosa qua. Il numero di**

Tisci ...? (da giri 0046.08 a giri 00.46.15 TEDESCO esce dall'ufficio e parla con Dolores la sua segretaria) Chiamalo degli che deve fare... fallo parlare con Antonio (ndr. De Caro Antonio)

De Caro: *...inc... va bene...*

Omissis...

L'interessamento per il "buon esito" del concorso proseguiva poi tra i coindagati in vista dell'ultima prova, ovvero quella orale, con il preciso intento di far conoscere in anticipo al candidato le domande alle quali sarebbe chiamato a rispondere in sede di interrogazione. A tal proposito De Caro Giovanni, padre dell'assessore comunale alla mobilità, Antonio, si recava (vedi captazione n. 3688 del 4.12.2008, RIT 1600/08) a tal fine nell'ufficio di TEDESCO, e da quest'ultimo apprendeva che difficilmente la commissione sarebbe riuscita ad inserire Annoscia nei primi sei posti utili, dato che il gap tra il raccomandato e gli altri concorrenti, a causa delle precedenti prove, era troppo elevato per poter essere colmato con l'ultima prova (orale). TEDESCO giustificava tale differenza in ragione degli "zero punti" conseguiti da ANNOSCIA nella valutazione dei titoli



e del basso voto (21) riportato in occasione della prova scritta, aggiungendo che la commissione avrebbe comunque cercato di aiutarlo, facendolo risalire in graduatoria ("Sì, ti devo dire... ti dovevo dire che là..., la situazione non è delle migliori perché questo qua ha detto che, il ragazzo non c'ha titoli! C'ha zero punti, dice che ha fatto la domanda, ma, non ha dato nessun tipo di titolo (...) C'ha un distacco troppo forte per cui secondo lui difficilmente riescono a metterlo tra...anzi quasi certamente non lo riescono a mettere tra i primi sei, cercheranno di metterlo intorno al decimo posto. Siccome loro pensano di dover fare delle assunzioni di poter... Lui dice..., noi per mettere lui dentro..."). Nonostante le insormontabili difficoltà oggettive rappresentate dal TEDESCO, De Caro Giovanni lo invitava a perseverare nelle sue richieste verso il Presidente della Commissione (Lo so! Ma, come si fa? Lo dobbiamo fare! Lo dici al Presidente di Commissione!...E tu che cosa ne pensi?). Alla replica del TEDESCO di non preoccuparsi ("non ti preoccupare perché domani dice che sorteggeranno però sta lui che vedrà di aiutarlo, nella... nella cosa"), De Caro Giovanni chiedeva l'elenco scritto delle domande che avrebbero fatto a suo nipote Annoscia ("Va bene sorteggeranno! E quante domande sono? (...) non le possono stampare?"), ed il TEDESCO rispondeva che avrebbe chiesto a tal proposito al Direttore dell'Arpa Giorgio ASSENNATO ("Non so, adesso vedremo, parlerò con Assennato"), dicendo testualmente i due:

De Caro: Che mi devi dire?

Tedesco: **SI, TI DEVO DIRE... TI DOVEVO DIRE CHE LÀ..., LA SITUAZIONE NON È DELLE MIGLIORI PERCHÉ QUESTO QUA HA DETTO CHE IL RAGAZZO NON C'HA TITOLI! C'HA ZERO PUNTI, DICE CHE HA FATTO LA DOMANDA, MA NON HA DATO NESSUN TIPO DI TITOLO**

De Caro: Uhi

Tedesco: E che la prima prova..., alla prima prova quella che...

De Caro: Ho capito tutto

Tedesco: fece, senza rinunce

De Caro: Sì!

Tedesco: **C'HA UN DISTACCO TROPPO FORTE PER CUI SECONDO LUI DIFFICILMENTE RIESCONO A METTERLO TRA...ANZI QUASI CERTAMENTE NON LO RIESCONO A METTERE TRA I PRIMI SEI, cercheranno di metterlo intorno al decimo posto. Siccome loro pensano di dover fare delle assunzioni di poter... Lui dice..., noi per mettere lui dentro....**

De Caro: Ha bisogno di te!

Tedesco: No, per passare... dovremmo poter addirittura ... che dice che c'ha sette, otto, dieci punti di distacco da una serie di persone che c'ha davanti a lui

De Caro: **Lo so! Ma, come si fa? Lo dobbiamo fare! Lo dici al Presidente di Commissione! ... E tu che cosa ne pensi?**

Tedesco: **Come fai? Va ad ammazzare quaranta persone una cosa è...**

De Caro: Quanto gli devono dare? Quaranta punti allora.... Direbbe

Tedesco: Eh?

De Caro: Se ne metti due è un'altra cosa È finito!

Tedesco: **Non ce la fai perché dice che il punteggio..., la distanza del punteggio tra prova..., la prima prova esito c'è una distanza di diverse posizioni**

De Caro: lo, io ...inc..

Tedesco: di più..

De Caro: Ci sono tre che stanno peggio... e rovinati

Tedesco: **IN PIÙ CI SONO I TITOLI CHE LUI NON HA, HA ZERO E GLI ALTRI HANNO TRE, QUATTRO PUNTI ... capito?**

De Caro: comunque...

Tedesco: lo ti ho detto che...

De Caro: E va bene quello ce l'ha raccomandato senza titoli? Che cazzo di fatto!

Tedesco: **Ho detto non ti preoccupare perché domani dice che sorteggeranno, PERÒ STA LUI CHE VEDRÀ DI AIUTARLO, nella... nella cosa**

De Caro: Uh!

Tedesco: **Dice che sorteggeranno loro davanti ai ragazzi**

De Caro: Uh!

Tedesco: Questa è una cosa...inc...

De Caro: **Va bene sorteggeranno! E quante domande sono?**

Tedesco: Sono assai le domande, a seconda di come capitano dieci, dodici domande

De Caro: **NON LE POSSONO STAMPARE?**

Tedesco: **Non so, adesso vedremo, parlerò con Assennato** (ndt. Direttore Generale dell'ARPA di Bari)

De Caro: Eh!

Omissis...

Nella stessa mattinata (4.12.2008), giungeva nell'ufficio dell'Assessore TEDESCO il Direttore Amministrativo dell'Arpa Puglia, Dr. Marco De Nicolò e nell'occasione, l'Assessore ribadiva fortemente la sua sollecitazione in favore del candidato Annoscia ("due cose, uno io dovevo per forza risolverlo il problema. [inc] in un'altra maniera, perché guarda la situazione è proprio complicatissima nella quale mi sono messo. Mi devi aiutare a risolverla. (...) Marco... bisogna farlo. Cioè... tanto è inutile che mi fai dire la persona che sta dietro a 'sta storia è una persona alla quale non posso dire di no"). Il Direttore Amministrativo ribadiva, però, che a causa del punteggio ottenuto dal candidato Annoscia, sarebbe stato molto difficile inserirlo tra i primi sei ("ma ci vuole un miracolo, veramente, cioè... (...) no... il problema è che nei primi... insomma non ci sono proprio i numeri però, per chiarire i primi sei"). Di fronte a tale oggettiva constatazione, come De Caro prima, anche TEDESCO ora insisteva, chiedendo espressamente di condurre la prova orale in pregiudizio degli altri candidati con votazione elevata alle prove precedenti, in modo da consentire all'Annoscia di recuperare lo svantaggio ed entrare tra i primi sei classificati, ottenendo così l'assunzione ("e vedi se tenete bassi quelli sai (...) che cosa ti devo dire, si tratta di tenerne uno anche se in maniera (...) trova la maniera, ti prego Marco...lo sai che io [inc] veramente è la prima volta da quando ci conosciamo che insisto così...") e De Nicolò rispondeva che l'unico modo di "agevolare" l'Annoscia, sarebbe stato quello di assegnargli il max punteggio e cioè 20 alla prova orale, dando agli altri il punteggio minimo e cioè 14, ma aggiungeva che tale operazione era non solo rischiosa, ma anche di fatto impraticabile, poiché la seduta di esami orali era pubblica ("però mi rendo anche conto della difficoltà di un'operazione del genere, perché venti... venti a uno e... e quattordici agli altri a meno che non li vuoi bocciare...(...) ecco, in una...in una...ehm, in una cosa

aperta, eh...), dicendo testualmente i due nella conversazione n. 3691 delle ore 11:28 del giorno 4.12.2008 quanto testualmente segue:

Tedesco: **due cose, uno io dovevo per forza risolverlo il problema. [inc] in un'altra maniera, perché guarda la situazione è proprio complicatissima nella quale mi sono messo. MI DEVI AIUTARE A RISOLVERLA.**

Marco: **ma ci vuole un miracolo, veramente, cioè...**

Tedesco: **Marco... bisogna farlo. Cioè... tanto è inutile che mi fai dire la persona che sta dietro a 'sta storia è una persona alla quale non posso dire di no.**

Marco: **no... il problema è che nei primi... insomma non ci sono proprio i numeri però, per chia... per chiarire i primi sei.**

Tedesco: **E vedi se tenete bassi quelli sei!**

Marco: [inc] **fate presto a [inc]**

Tedesco: **che cosa ti devo dire, si tratta di tenerne uno anche se in maniera...**

Marco: **no... non ci... non...**

Tedesco: **TROVA LA MANIERA, TI PREGO MARCO... lo sai che io [inc] veramente è la prima volta da quando ci conosciamo...**

Marco: **figurati.**

Tedesco: **...che insisto così, però... è una situazione ecco...**

Marco: **però mi rendo anche conto della difficoltà di un'operazione del genere, perché venti... venti a uno e... e quattordici agli altri a meno che non li vuoi bocciare...**

Tedesco: **no, che bocciare, no...**

Marco: **ecco, in una... in una... ehm, IN UNA COSA APERTA, eh...**

Tedesco: **eh, ma non sono tanti, sono...**

Marco: **no...**

Tedesco: [inc] **UNO LO DEVI TIRAR GIÙ, INNANZITUTTO PER FAR SALIRE QUESTO.**

Marco: **no... lui, rispetto ai primi sei...**

Tedesco: **quanti sono in tutto?**

Marco: **in tutto sono venticinque...**

Tedesco: **usciamo [inc]**

Alla fine gli inquirenti hanno accertato che ANNOSCIA Sabino conseguiva il punteggio di 18/20 per la prova pratica. Nonostante ciò, in relazione al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e al basso punteggio conseguito nella prima prova scritta, l'ANNOSCIA non si classificava nei primi sei posti utili ai fini dell'assunzione (anzi era in graduatoria al diciottesimo posto), e pertanto risultava non vincitore del concorso e per questo motivo il reato di cui al capo 5), come correttamente richiesto dalla Procura, deve per il TEDESCO ritenersi integrato nella sola forma del tentativo.

Da notare anche che il candidato Annoscia ha sostenuto le prove concorsuali il 30.10.2008 (prova pratica) ed il 18.12.2008 (prova orale), sicché si ritrova in atti anche una perfetta corrispondenza tra le date delle ultime due prove e i contatti telefonici e personali tra gli indagati allo scopo di pilotare l'esito del concorso di tale candidato.

La corrispondenza emerge non soltanto sul piano della sequenza temporale dei contatti, in concomitanza con le prove, ma anche sotto il profilo delle modalità di svolgimento delle prove, che ricalcano fedelmente quanto

riferito nei colloqui tra gli indagati.

Ciò si evidenzia in relazione alla prova pratica per quanto concerne la definizione delle tracce da somministrare e che erano state illecitamente rivelate in anticipo dal De Nicolò.

La commissione esaminatrice, composta, come indicato nel verbale del 30 ottobre 2008, da:

DE NICOLÒ Marco Presidente;
MARASCO Laura componente;
MADARO Donato componente;
MICCIANTUONO Tiziana segretaria verbalizzante,

dopo aver scelto le tre tracce, numerate dalla n. 1 alla n. 3, ha invitato un candidato a sorteggiare la prova d'esame da svolgere, con estrazione della n. 3; in effetti si ricorderà che nel corso della conversazione ambientale n. 2395 del 13:16 del 23.10.2008 il TEDESCO aveva detto all'Annoscia, dandogli il materiale consegnatogli poco prima dal De Nicolò, di preparare tutte e tre le delibere.

In definitiva, i fatti emersi dalle indagini, sopra sinteticamente riassunti consentono di ravvisare in capo a ciascuno degli indagati i gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti contestati sub capi S) e T) della rubrica (in particolare per TEDESCO, con riferimento all'abuso d'ufficio a lui giustamente contestato nella forma tentata, poiché non si è realizzata la finalità di vantaggio presa di mira come scopo dell'azione delittuosa, si ricorda come sia pacifico in giurisprudenza che la condotta del pubblico funzionario può attuarsi attraverso atti amministrativi ma anche comportamenti materiali come, nel caso di specie, la consegna anticipata delle tracce ad uno dei candidati, vedi *ex plurimis* Cass. Sez. VI, 4 marzo 2003 n. 9955 e, peraltro, nel caso di realizzazione della condotta tipica da parte di più pubblici funzionari, non ha alcun rilievo ai fini dell'esclusione della sussistenza dell'abuso, che uno dei concorrenti abbia posto in essere l'atto amministrativo tipico e l'altro solo le attività materiali e i comportamenti collegati, poiché la diversificazione delle condotte non incide sulla configurazione del reato, vedi per tutte Cass. Sez. VI, 1 febbraio 1995).

Alla luce, pertanto, delle sopra riportate risultanze investigative, ritiene dunque questo Giudice che anche per i capi S) e T) della rubrica si sia formato un grave quadro indiziario, ex art. 273 c.p.p., a carico del TEDESCO e che vada pertanto accolta, sotto primo tale profilo valutativo, l'istanza del PM.

Si tratta, ovviamente, di delitti, in ambedue i casi, per i quali difetta la possibilità di emissione di una misura cautelare.

Il capo U) ed il capo V)

Anche tali capi, come i precedenti capi già esaminati F-2) e F-3) della rubrica (e come, del resto, anche il successivo capo Z) sono stati commessi in Lecce, donde la competenza territoriale di questo Giudice trova giustificazione per tali fatti esclusivamente a seguito dell'eventuale riconoscimento della sussistenza della contestazione associativa di cui al capo A) della rubrica, di cui ci si occuperà al termine della disamina di tutti i reati-fine.

Si tratta di reati le cui fonti indiziarie sono congiunte, dato che le indagini sono state relative all'abuso di ufficio a fini patrimoniali perpetrato dagli indagati di cui al capo U) della rubrica (per i quali è stata chiesta misura cautelare dal PM solo nei confronti dello SCODITTI, del MALCANGI, della DELL'ANNA e del SANAPO, dato che per il BALESTRAZZI (indagato solo nel capo U) della rubrica) detta richiesta, come si legge chiaramente, è limitata al solo capo A) della

rubrica, nel quale, tuttavia, tale imputata non è contemplata) relativo alla indebita acquisizione presso il Poliambulatorio ASL di Martano dell'apparecchio LIAISON della ditta Diasorin ed al falso presupposto, necessario per la commissione del reato di abuso di ufficio, secondo cui presso detta struttura erano già in uso altre apparecchiature della ditta Diasorin.

Esaminando l'iter amministrativo di tale acquisizione, emerge dalla lettura degli atti raccolti dagli inquirenti che con nota prot. 987 del 27 febbraio 2008, a firma congiunta del responsabile del laboratorio di Analisi del distretto socio sanitario di Martano, dr.ssa Gabriella Verdastro e del direttore del Distretto, dr. Roberto Vergaro, veniva inoltrata alla direzione sanitaria dell'ASL di Lecce la richiesta riguardante l'acquisizione del sistema "Liaison" della ditta Diasorin per l'esecuzione, nell'ambito delle attività Poliambulatoriale, di indagini diagnostiche.

Si legge nella nota: *"l'acquisizione del sistema LIAISON e la correlata attività non comporterà alcun incremento di spesa per il bilancio aziendale, in quanto si tratterà soltanto di eseguire all'interno del laboratorio di Martano gli stessi esami attualmente eseguiti presso strutture aziendali di cui oggi vengono invitati i prelievi ematici degli utenti interessati, peraltro con la medesima apparecchiatura"*.

Successivamente, con delibera n. 1229 del 19.9.2008 lo SCODITTI, quale Direttore Generale dell'ASL di Lecce, ha: *"autorizzato la ditta DIASORIN a fornire al laboratorio di Analisi del Distretto di Martano il sistema diagnostico "LIAISON" trattandosi di consegne complementari rispetto ad un contratto originario ai sensi dell'art.57 punto 3 lett. b del Decreto Legislativo 163/06"*⁴¹.

La delibera in questione è inficiata, secondo la Procura, d'profilo di illegittimità (presupposto dell'abuso di ufficio) che risiede nella palese violazione del richiamato art. 57 co. 3 lett. b) D.Lgs. 163/2006. Tale norma, infatti, consente alle stazioni appaltanti di derogare ai comuni principi dell'evidenza pubblica *nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate*. Comunque la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può di regola superare i tre anni.

Ciò vuol dire che le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, soltanto nel caso in cui si tratti di consegne complementari effettuate dal fornitore originario.

Ebbene, secondo la Procura, il caso nella fattispecie non sussiste perché la stessa dr.ssa Verdastro, responsabile del Poliambulatorio di Martano e firmataria della richiesta di acquisizione dell'apparecchio Liaison, ha dichiarato successivamente a s.i. l'8.10.2008 che presso quella struttura non erano in uso apparecchiature della medesima ditta Diasorin, dicendo testualmente:

DOMANDA: Ci vuole riferire in ordine alla sua richiesta datata 27 febbraio

⁴¹ Il provvedimento in questione reca la sottoscrizione congiunta dei seguenti soggetti:

1. responsabile dell'istruttoria, Rag. Luigi CALDARARO;
2. dirigente dell'Area Patrimonio, avv. Anna Rita DELL'ANNA;
3. Direttore Amministrativo, dr. Vincenzo VALENTE;
4. Direttore Sanitario, dr. Francesco SANAPO;
5. Direttore Generale, dr. Guido SCODITTI.

2008 relativa all'acquisizione di un sistema LIAISON della ditta Diasorin?

RISPOSTA: Dovendo eseguire delle prestazioni che non venivano eseguite dal mio laboratorio ma che venivano avviate presso altri laboratori dell'azienda con numerosi disagi sia per l'utenza che per il laboratorio stesso (ANA, ENA, ANTIDNA, HERPES, EBV ecc.), si è chiesto l'autorizzazione a poterli eseguire direttamente nel laboratorio utilizzando un'apparecchiatura già presente in numerosi laboratori dell'ASL Lecce e precisamente il "sistema LIAISON" della ditta Diasorin.

DOMANDA: Ha altre apparecchiature della ditta DIASORIN nel suo laboratorio di analisi?

RISPOSTA: No.

Secondo la Pubblica Accusa, a questo punto, tale quadro di risultanze processuali evidenzerebbe la macroscopica carenza, nel caso di specie, delle condizioni che legittimano, ex art. 57 co. 3 lett. b) D.Lgs. 163/2006, il ricorso alla fornitura diretta senza gara pubblica. In altri termini, non vi era alcuna fornitura originaria da rinnovare o da ampliare, e perciò l'acquisizione dell'apparecchio diagnostico presso quell'ambulatorio non poteva che avvenire mediante il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica.

Per comprendere come l'illustrato profilo di illegittimità della delibera si sia, come ritenuto dalla pubblica accusa, davvero tradotto in una serie di condotte inquadrabili nell'abuso d'ufficio, va qui valutato l'ulteriore dato che la ditta aggiudicataria (Teknolab srl⁴², società riconducibile all'imprenditore BALESTRAZZI Paolo Emilio), ha beneficiato del sostegno del "gruppo di potere" facente capo all'assessore TEDESCO e al MALCANGI, gruppo di cui erano espressione anche il Direttore Amministrativo e il Direttore Generale dell'ASL di Lecce, rispettivamente dr. Valente Vincenzo e dr. Guido SCODITTI (vedi capo F-2 per i risalenti rapporti tra i due).

L'iniziativa illecita volta all'adozione della delibera coinvolgeva tanto il referente dell'ex Assessore TEDESCO (MALCANGI) quanto i vertici manageriali dell'ASL leccese (Valente e SCODITTI) ed emergeva, secondo l'assunto accusatorio, dal tenore delle conversazioni intercettate, intese a favorire indebitamente l'imprenditore BALESTRAZZI nella stipula del contratto. Il primo contatto risale al 21 luglio 2008, quando BALESTRAZZI chiedeva a MALCANGI un intervento a suo sostegno per la conclusione di alcuni affari presso le ASL di Lecce e Taranto, dicendo i due, nel corso della telefonata n. 22752 del RIT 707/08 quanto segue:

Malcangi: hello;

Balestrazzi: uhè Mario, ciao;

Malcangi: ciao;

Balestrazzi: stai bene, dove sei, in che zona ?

Malcangi: sto arrivando a Bari;

Balestrazzi: ho capito, va bene;

Malcangi: dimmi;

Balestrazzi: tu hai novità per me, eventualmente ci vediamo ?

Malcangi: tu sei andato a Bisceglie ?

⁴²La TEKNO LAB srl, con sede in Bari alla via Amendola n.191/S esercita l'attività di "commercializzazione di apparecchiature e reattivi per laboratori di analisi clinici" ha come amministratore unico Mastronardi Enzo mentre BALESTRAZZI Paolo Emilio e Vigna Luciano rivestono rispettivamente la carica di Direttore Marketing e di Direttore Commerciale.

Balestrazzi: *dovrei andarci, ora sono... (inc.)... a Barletta...*
 Malcangi: *eh;*
 Balestrazzi: *...e non poteva, devo chiamarla oggi e vedere se ci vado ora;*
 Malcangi: *ah, ho capito; no io quelle...sto aspettando, ho chiama...ho prova...*
 Balestrazzi: **volevo sapere, da Taranto e da Enzo (Valente Vincenzo, ndr) se avevi novità?**
 Malcangi: *dunque...ehm...Taranto...Taranto...Taranto. non ho novità, nel sen...sì, non ho novità;*
 Balestrazzi: *ho capito;*
 Malcangi: **Taranto, invece Enzo ho provato a chiamarlo un paio di volte, perché volevo incontrarlo sabato a casa sua e intanto non mi ha mai risposto, quindi diciamo...**
 Balestrazzi: *ho capito;*
 Malcangi: *...non dispero, prima di partire penso di, di incontrarlo, ora devo fare un salto in assessorato, poi devo fare degli altri servizi, devo andare C.T.O., sto un po' a mezzo servizio oggi...*
 Balestrazzi: *(inc. per sovrapporsi delle voci);*
 Malcangi: *...fammi sapere se vai a Bisceglie;*
 Balestrazzi: *va bene d'accordo;*
 Malcangi: *okay? Ciao;*
 Balestrazzi: *okay grazie ciao, ciao, ciao.*

Due giorni dopo, una nuova telefonata tra MALCANGI e BALESTRAZZI chiariva che l'operazione da concludere a Lecce riguarda una richiesta avanzata dalla dirigente del laboratorio di analisi di Martano, dr.ssa Verdastro, di acquisizione di un sistema diagnostico e che vi era la necessità di fare pressione sul direttore amministrativo dell'ASL, dr. Valente, inizialmente propenso a rigettare la richiesta, dicendo i due interlocutori nella telefonata n. 22904 RIT 707/08 delle 12,12 del 23 luglio 2008, dicendo testualmente:

Balestrazzi: *(inc.)...dire, PER QUANTO RIGUARDA...EHM...IL DISCORSO DI ENZO (VALENTE Vincenzo, Ndr), QUELLO HA LA COSA, CE L'HA DA UN MESE UNA DELLE DUE COSE, QUELLA DELLA VERDASTRO, CE L'HA DA UN MESE DAVANTI AGLI OCCHI;*

Malcangi: *senti io vera...ti, ti, non ti nascondo, io ho provato a richiamare ieri pomeriggio su tutti e due i numeri...*

Balestrazzi: *(annuisce);*

Malcangi: *...eh, eh, però questo non, non mi risponde e non mi richiama, non so se almeno che non sia fuori e...io sto insistendo comunque...*

Balestrazzi: *no ti volevo dire...*

Malcangi: *...io domani mattina starò...*

Balestrazzi: *...una delle due ce le ha proprio sulla sua scrivania da un mese insomma, quindi...*

Malcangi: *senti ti volevo dire io domani mattina sono al San Paolo, se dobbiamo parlare sto là;*

Balestrazzi: *e da che ora a che ora stai?*

Malcangi: *e non lo so forse devo andare prima un attimo al Policlinico, spero di...vorrei stare poco... (inc. per sovrapporsi delle voci)...*

Balestrazzi: *no perché io oggi sto andando a San Giovanni nel pomeriggio...*

Malcangi: si;
 Balestrazzi: ...quindi poi di ritorno al limite ti posso fare un colpo di telefono e passo io da, da, da te;
 Malcangi: stasera ?
 Balestrazzi: eh;
 Malcangi: ah va bene okay e quando stai più o meno in zona mi chiami che se sto...
 Balestrazzi: (inc.)...un colpo di telefono;
 Malcangi: ...tanto qui sta quasi piovendo, va bene ci sentiamo oggi allora;
 Balestrazzi: va bene d'accordo;
 Malcangi: okay ciao Paolo, ciao;

A questo punto MALCANGI si attivava direttamente per ottenere il consenso del ritardatario Valente all'operazione Liaison, ottenendo ampie rassicurazioni dal dirigente in ordine al suo interessamento per superare le iniziali perplessità; infatti il 4 agosto, come promesso, BALESTRAZZI Paolo Emilio si recava presso l'Assessorato alle Politiche della Salute, proprio nell'ufficio di MALCANGI Mario, per consegnargli la documentazione richiesta ed alle ore 16,23 del 4 agosto 2008 (progr. 24370 - RIT 708/08), MALCANGI Mario chiamava BALESTRAZZI Paolo Emilio riferendogli di aver consegnato la sua documentazione direttamente nelle mani del Direttore Generale di Lecce (a dimostrazione del suo personale potere), dr. Guido SCODITTI: **"Vedi che quelle carte le ho date in mano a Scoditti personalmente che mi ha detto che se la vede lui, capito"**. In effetti nel corso della conversazione ambientale registrata all'interno dell'ufficio in uso al MALCANGI, l'imprenditore consegnava al segretario del TEDESCO una copia della lettera inviata dal dirigente del laboratorio (Verdastro) di analisi di Martano al direttore Sanitario di Lecce, priva della data e della firma del dirigente del distretto. A tal proposito, BALESTRAZZI raccomandava di non divulgare tale documento, in quanto priva delle necessarie firme: **"QUESTA È SENZA FIRMA E SENZA DATA, NON SO SE È NEGATIVO TENERLA O MENO..."**.

Tale comportamento costituisce, a parere di chi scrive, un indizio inquietante del fatto che la richiesta di acquisto dell'apparecchio della Liaison era stata redatta direttamente dall'imprenditore che doveva venderlo e solo successivamente tale richiesto alla firma del medico responsabile del Poliambulatorio di Martano e tutto ciò ad ulteriore conferma della preventiva collusione volta a procurare al BALESTRAZZI il profitto connesso alla fornitura del macchinario a condizioni non concorrenziali.

La mobilitazione in tal senso per l'acquisto di tale apparecchiatura con la modalità già descritta riprendeva puntuale dopo le ferie estive, traducendosi a questo punto in un pressante intervento del MALCANGI, con una telefonata fatta il 18.9.2008 (n. 2033 e 2034 del RIT 1458/08) al Valente; dal tenore del colloquio emerge al di là di ogni dubbio la forte ed indebita pressione svolta dall'uomo politico sul direttore amministrativo della ASL/LE al fine di ottenere l'adozione della delibera di acquisizione del macchinario in questione, dicendo testualmente MALCANGI e Valente quanto sotto si riporta:

Malcangi: sono Mario!... disturbo?...

Valente: ...

Malcangi: **faccio bene ad andarmene, perché non conto un cazzo!**...

A handwritten signature in black ink is visible in the bottom left corner, partially overlapping a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Valente: ...

Malcangi: **NIENTE! LE COSE DELLA DOTTORESSA VERDASTRO E DEL VITO FAZZI CHE TI AVEVO RICHIESTO, DICE CHE SONO STATE RIGETTATE DA TE...**

Valente: ...

Malcangi: **lo parlo di un solo caso, parlo io, per il Presidio di Martano il SISTEMA LIAISON...**

Valente: ...

Malcangi: va bene...

Valente: ...

Malcangi: ti mando un fax?

Successivamente, alle ore 14, 41 del 18 settembre 2008, MALCANGI Mario, che si trovava nel suo ufficio in compagnia di Cappiello Paolo, effettua una telefonata dal suo ufficio (Progr. 2038 - RIT 1458/08), dicendo:

Malcangi: ...omissis... **ma noi possiamo fare queste figure di merda per due apparecchi di merda trentamila euro di Paolo Balestrazzi.... Sai chi è?.... Ed è un anno che stiamo andando dietroAllora ho rimandato le carte. Enzo dice che non è stato lui perché la dottoressa ha mandato un papiro e poi ho rimandato il fax e ha detto che adesso ci pensa luiSarà vero ai posteri l'ardua sentenzaUn bacio ciao....Ciao**

Il contenuto delle conversazioni e la cronologia delle stesse con riferimento all'approvazione del provvedimento in disamina, toglie ogni dubbio circa il decisivo contributo del Malcangi nel determinare i vertici ASL all'adozione della delibera illegittima. Infatti alle ore 14,28 del 19 settembre 2008, VALENTE Vincenzo, dall'utenza 3332418808, chiamava (progr. 30206 - RIT 708/08) MALCANGI Mario e, con tono ironico, affermava di essere rimasto talmente spaventato dalla telefonata del giorno precedente che, nella stessa giornata, aveva fatto fare la delibera desiderata, dicendo testualmente:

Malcangi: direttore agli ordini;

Valente: eh agli ordini, tanto mi ha spaventato la tua telefonata ieri, **CHE IERI STESSO L'ABBIAMO FATTA QUELLA COSA...**

Malcangi: senti io comunque di questa cosa diciamo non posso che ringraziarti perché diciamo...

Valente: no io ti, **TI DICO E TI AGGIUNGO CHE IL CASINO ERA QUELLO CHE TI AVEVO DETTO, va bene ?**

Ed immediatamente dopo, non a caso, era lo stesso MALCANGI a premurarsi di comunicare immediatamente all'imprenditore BALESTRAZZI che l'operazione desiderata si era conclusa con successo, dicendo alle ore 14,30 del 19 settembre 2008 al BALESTRAZZI Paolo Emilio (progr. 30207 - RIT 708/08) quanto segue:

Balestrazzi: pronto;

Malcangi: il mio regalo di addio, a Lecce tutto a posto ieri sera;

Balestrazzi: no, però di addio no;

Malcangi: eh si va bene che c'entra non è....io non recedo dalle mie posizioni...però se una persona per bene porta...ha de....ora mi ha chiamato E...mi ha detto sì, siccome mi sono spaventato dalla telefonata minacciosa che mi hai fatto ieri sera (ride) **HO SISTEMATO TUTTO**

Malcangi: **MI PAGANO PER FARE QUESTE, QUESTE TELEFONATE DICIAMO.**

Tanto premesso, ritiene la Procura che nel caso in esame tutti i firmatari della delibera nr. 1299 del 19 settembre 2008, nessuno escluso, abusando delle loro rispettive qualità di pubblici ufficiali, in violazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che detta le procedure di contrattazione per gli Enti, avrebbero attestato, in concorso tra loro e contrariamente al vero, che si trattava di consegne complementari effettuate dal fornitore originario, presupposto necessario per deliberare in favore della ditta DIASORIN S.p.A..

Di fatto noi abbiamo visto che, con assoluta certezza, questa vicenda è stata curata esclusivamente da MALCANGI, BALESTRAZZI, SCODITTI e, soprattutto, Valente, che, come direttore amministrativo, ha personalmente curato l'istruttoria, insieme al responsabile dell'istruttoria, Luigi CALDARARO, mentre devono ritenersi allo stato sussistere indizi non gravi (e quindi la impossibilità di emettere una misura cautelare) a carico del dirigente dell'Area Patrimonio, Anna Rita DELL'ANNA, che ha fondato presumibilmente il suo convincimento sulla legittimità della pratica di acquisto del Diasorin, (che non c'era) sulla istruttoria del CALDARARO e sulla sigla del direttore amministrativo (Valente), essendo quindi, per la stessa ragione, ritenuta anche raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per il successivo capo V) della rubrica.

Sono tali persone dunque i veri responsabili delle vicende di cui ai capi U) e V) della rubrica, ossia MALCANGI, BALESTRAZZI, SCODITTI, VALENTE, e CALDARARO, indicati da questo Giudice in ordine decrescente di responsabilità nell'adozione di tale delibera illecita - nonché del falso ideologico in essa contenuto - secondo una logica che sfugge a questo decidente, la Procura ha chiesto l'applicazione della misura cautelare solo per il MALCANGI e lo SCODITTI e la DELL'ANNA, tralasciando tutti gli altri coindagati, persino l'imprenditore beneficiario della condotta istigatrice del MALCANGI (addirittura per il Leggeri neppure si è proceduto ad indicarlo fra gli indagati).

Di sicuro, al di là della semplice sigla apposta sulla delibera dal SANAPO, che era solo direttore sanitario (e quindi non in grado di esprimere un parere giuridico e, dunque, formarsi un convincimento di illiceità in merito all'acquisto, con tali modalità, della citata apparecchiatura della Liaison) e che certo - dopo le vicende di cui al capo F-3) - non aveva motivi di gratitudine né nei confronti di SCODITTI, né nei confronti di TEDESCO o di persone a lui vicine, non si vede davvero in cosa sia consistita la coscienza e volontà di voler partecipare ad una delibera illegittima, sotto il profilo dei requisiti giuridici per l'acquisto di quella apparecchiatura ai sensi dell'art. 57 punto 3, lett. B), del D. L.vo 163/06, e tanto meno, per partecipare alla falsa attestazione che tale acquisto facesse parte di consegne complementari effettuate dal fornitore originario (essendo peraltro fatto notorio che sono normalmente i direttori amministrativi, non i direttori sanitari delle ASL a tenere l'elenco dei beni materiali e, quindi, a sapere se gli stessi costituiscono o meno "consegne complementari" di altri beni precedentemente acquistati dal medesimo fornitore).

Esattamente come già detto sub capo N) per il dirigente DE PIETRO, dunque, anche nel caso del SANAPO questo Giudice deve giungere alla conclusione che, proprio per la sua qualità di direttore sanitario, per la sua totale assenza nelle intercettazioni e captazioni ambientali, per le sue personali vicende con l'ex Assessore TEDESCO, manca in questa vicenda a suo carico l'elemento psicologico del dolo intenzionale, che è l'unica forma che assume il dolo nel reato previsto dall'art. 323 del c.p., potendosi argomentare plausibilmente, alla luce delle considerazioni appena fatte, che SANAPO, allorquando visò quella

delibera, contenente quella falsa attestazione, fosse convinto di agire nell'esercizio di una facoltà legittima e, pertanto, la richiesta di applicazione di una misura cautelare formulata nei suoi confronti in relazione al capo U) ed al capo V) della rubrica va rigettata per carenza di gravi indizi di colpevolezza – ex art. 273 c.p.p. – a suo carico ed accolta, invece, per il momento sotto tale primo profilo valutativo, esclusivamente a favore degli indagati SCODITTI e MALCANGI (fermo restando che, in caso di valutazione negativa della richiesta cautelare sulla misura associativa, mancano i limiti edittali per l'emanazione di una misura cautelare detentiva in relazione al capo U della rubrica).

Il capo Z)

Si tratta di un ulteriore abuso di ufficio, contestato dai PM a SCODITTI, SANAPO, VALENTE, DELL'ANNA, ROSSI e BUTTAZZO (ma la richiesta di misura cautelare è stata fatta, di nuovo, solo per i primi due, nelle già loro note qualità di direttore generale e direttore sanitario della ASL/LE), per avere, con delibera n. 407 del 09.02.2009 e senza aver prima predisposto l'obbligatorio bando di gara, affidato all'A.T.I. "CNS - BIOLOGICA SRL", per un importo annuale di €10.740.560,53 oltre IVA il rinnovo triennale del contratto per il servizio di pulizia e servizi accessori (sanificazione e disinfezione, disinfestazione, manutenzione aree verdi ed incolte, aree esterne, vigilanza non armata, facchinaggio e ausiliario) presso le Strutture dell'ex AUSL LE/1 (così procurando intenzionalmente all'ATI aggiudicataria un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell'affidamento dell'appalto senza gara pubblica).

Le indagini su tale appalto

La vicenda trae origine dalla conversazione telefonica intercettata (cfr. RIT 1600/08 n. 157671 del 19.02.2009), nel corso della quale Sannicandro Francesco, consigliere regionale di Rifondazione Comunista si lamentava con TEDESCO, dimessosi pochi giorni prima dalla carica di assessore regionale alla Sanità, del fatto di aver appreso che l'ASL di Lecce aveva prorogato i servizi di pulizia e accessori presso quella Azienda Sanitaria per ulteriori tre anni senza bandire alcuna gara, dicendogli: "io vado a Lecce trovo la Delibera per il fatto della ASL, con la quale si proroga, si fa una trattativa privata no!...per tre anni... per trentamillioni di euro (...) utilizzando al peggio un articolo...un articolo del Codice diciamo degli appalti...allora la Delibera c'è l'ho la 407 del nove febbraio del 2009...che dice (legge): considerato che nel vecchio contratto di appalto sta scritto che entro 90 giorni precedenti la scadenza del contratto la ASL può chiedere di prorogarlo...noi benché siano scaduti io dico su parentesi mia, siano scaduti i termini, perché il termine scadeva il trenta settembre duemila e otto...proroga il contratto per altri tre anni dal primo gennaio 2009, vacanza contrattuale fino al nove di febbraio e...fino al 2011, alla Società BIOLOGICA ATI, per una ATI che non corrisponde poi a quell'ATI che ha vinto la gara da quello che ho visto, all'epoca del 2005..."), aggiungendo il Sannicandro che l'esecuzione della delibera di rinnovo era stata in qualche modo sostenuta dall'assessore regionale alla sanità dell'epoca (ed attuale) dr. Tommaso Fiore: "HO PARLATO CON VENDOLA CON MANNA...GUARDATE IO SONO ANDATO LÀ... A... RISCHIARE LA PELLE!... E INVECE MI SONO TROVATO GIÀ LA DELIBERA GIÀ FATTA. A ME MANNA DISSE QUESTA È UNA PORCHERIA, ANDAI DAL PROFESSORE...(Fiore Tommaso, ndr) UAGLIÒ... INTERVIENI LÀ!... E QUELLO...QUELLO... ALL... TELEFONA, INTERVIENE SU SCODITTI E SAI CHE DICE?... VAI AVANTI!... HAI CAPITO!... DICE CHI TE LO

HA DETTO?... VAI AVANTI... perché mi ha telefonato Margarito, tu lo conosci quello di Lecce? ... in Consigliere provinciale di Rifondazione?... allora Margarito e... a... era andato a parlare con SCODITTI... e... scusa ti ha telefonato l'Assessore? ... per dirti di bloccare tutto ecc... ecc... Certo ho parlato con l'Assessore, ma mi ha detto di andare avanti..."

In effetti, con delibera n. 3112 del 17 agosto 2004, il Direttore Generale della ex AUSL LE/1, dr. Ambrogio Francone, bandiva la gara con il sistema del pubblico incanto (offerta economicamente più vantaggiosa), per la fornitura, tra l'altro, del servizio di pulizie e servizi accessori per la durata di anni tre (sanificazione e disinfezione, disinfestazione, manutenzione aree verdi ed incolte, aree esterne, vigilanza non armata, facchinaggio, ausiliario), presso tutte le strutture dell'azienda USL LE/1, con l'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell'art. 23 c.1 lett. B) del D. Lgs 157/95, dell'art. 13 della L.R. 32/2001 e della L.R. 1/2004, per un importo di € 9.750.000,00 oltre iva annuale. Il Capitolato Speciale di Appalto allegato alla delibera prevedeva all'art. 21 **"la possibilità dell'azienda sanitaria di riservarsi la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo massimo di anni tre, da disporsi a discrezione dell'ASL ai sensi del comma 2 della Legge 24 dicembre 1993 n. 537, così come sostituito dall'art.44 della Legge 23 dicembre 1994 n.724, entro 90 giorni precedenti la scadenza. In tal caso l'ASL avrebbe proceduto al rinnovo espresso del contratto, previo accertamento delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse e sempre che non vi fossero motivi ostativi rivenienti da norme e/o disposizioni diverse.**

Quindi, con delibera n. 2699 del 18 novembre 2005, il Direttore Generale dell'ex AUSL LE/1, visti gli atti di gara, aggiudicava i servizi di pulizia e servizi accessori per tutte le strutture dell'AUSL LE/1 al RTI CNS- MERIDIONALE DISINFESTAZIONI per un importo presunto di € 9.750.000,00 (la ditta aggiudicataria aveva offerto un ribasso dell'1% pari a € 9.652.500,00) oltre iva, pari ad una spesa complessiva nel triennio di € 29.250.000,00 oltre IVA; orbene, nonostante il Capitolato Speciale d'appalto prevedesse espressamente all'art. 17 **"entro 30 gg. dalla data di aggiudicazione della gara l'Amministrazione procederà alla stipula del contratto e alla stesura di apposito verbale di consegna degli immobili", il contratto con l'aggiudicataria non risulta mai stipulato.**

Nel corso del periodo di vigenza dell'affidamento del servizio (con atto a firma del Notaio, dott. Cesare Franco, registrato a Lecce in data 14.06.2007) BUTTAZZO Vito, in qualità di amministratore unico della "MERIDIONALE DISINFESTAZIONI SRL, cedeva a Leggieri Alessandro, amministratore unico della BIO.LOGICA srl, il ramo di azienda comprendente, tra l'altro, i servizi di pulizia e i servizi accessori con l'AUSL LE/1. Tale cessione veniva ritualmente comunicata alla stazione appaltante che disponeva, con delibera n. 2885 del 27 luglio 2007, del Commissario Straordinario dell'ASL LE, dr. Rodolfo Rollo, il conseguente subentro da parte della società avente causa, a far data dall'1.07.2007, nel contratto del servizio di pulizie e accessori di cui alla delibera n. 2699 del 18.11.2005.

Con l'approssimarsi del termine triennale di scadenza dell'affidamento originario, previsto per il 31.12.2008, il responsabile della gestione contratti del "Consorzio Nazionale Servizi", dr. Gianluca Roselli, avviava i contatti con i vertici ASL per sondare la disponibilità degli stessi ad avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto prevista dall'art 21 del Capitolato Speciale di Appalto. Al contempo lo stesso dr. Roselli (con nota di prot. 09/BO/005647P7GRO/NZI/01 del 9

gennaio 2009) comunicava all'ASL di avere richiesto parere legale all'avv. Loredana Capone, in relazione alla concreta fattibilità del rinnovo in base ai presupposti di legge.

Il 23.12.2008 l'avv. Loredana Capone in effetti forniva alla ATI CNS - Biologica S.r.l il parere richiesto⁴³, che di fatto risulta protocollato il 30.12.2009 con n. 9738, dalla ASL di Lecce. Nel corso della acquisizione documentale non è stata individuata alcuna comunicazione ufficiale a cura del CNS del predetto parere, che, pertanto, si ritiene sia stato depositato direttamente all'Area Gestione del Patrimonio della predetta ASL, da parte del professionista incaricato.

Venivano pertanto acquisiti gli atti relativi al rapporto di prestazione professionale intercorso tra l'avv. Loredana Capone e la ATI CNS - BIO.LOGICA srl, e precisamente il conferimento del mandato all'avv. Loredana Capone datato 24 luglio 2008, con il quale si chiede al legale di definire per conto della CNS in via stragiudiziale i rapporti contrattuali con la ASL LE, una copia della fattura n. 4 del 18.03.2009 dell'importo di € 10.240,00 relativa all'attività di consulenza prestata dall'avv. Loredana Capone ed una distinta di bonifico a favore dell'avv.

⁴³Il testo del parere è il seguente: "Mi si chiede di esprimere parere legale in merito ai presupposti ed alle esecuzioni del contratto che la Asl ha, sulla base della espressa previsione del capitolato, richiesto una serie di ampliamenti del servizio per un maggior costo annuo pari ad € 887.931,84. In base al capitolato d'appalto sottoscritto dall'impresa aggiudicataria risulta espressamente prevista la possibilità del rinnovo del contratto "per un ulteriore periodo massimo di anni tre da disporsi a discrezione dell'AUSL ai sensi del comma 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, così come sostituito dall'art. 44 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724....previo accertamento delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse e sempre che non vi siano motivi ostativi rivenienti da norme e/o disposizioni diverse".
Con nota del 16-9-2008 l'ATI CNS - Biologica S.r.l. ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio per un periodo di ulteriori tre anni, accordando uno sconto percentuale del 2% sull'importo attualmente corrisposto, comprensivo di rivalutazione e del costo degli ampliamenti dei servizi richiesti, pari ad €. 10.911.347,14. Si è così di fatto attivata una procedura negoziata che è oggi prevista e disciplinata dall'art. 57 co. 5 lett. b) del D. Lgs 163/06. Tale ipotesi, che si pone al di fuori dell'ipotesi classica di rinnovo che negli ultimi anni è stata interessata da una normativa restrittiva, consente la prosecuzione del contratto tra gli originari contraenti in presenza di determinati presupposti e cioè:

- che oggetto del contratto sia la ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante;
- che tali servizi siano conformi ad un progetto di base e che quest'ultimo sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo procedura aperta o ristretta;
- che la procedura negoziata si perfezioni nel tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale;
- che la possibilità di proseguire il contratto sia stata prevista nel capitolato speciale del contratto originario.

Presupposti questi che sembrano ricorrere nel caso di specie per cui le parti ben potranno addivenire alla procedura negoziata ex art. 57 co. 5 lett. b) del D. Lgs n. 163/06. All'uopo, valutata da parte della ASL, con apposita istruttoria, la sussistenza dei presupposti tecnici sopra dettagliati, le parti potranno stipulare quello che di fatto e di diritto sarà un nuovo contratto. Contratto in cui, la utilità sostanziale di fare ricorso al contraente originario e la convenienza di tale opzione, sarà evidente per lo "sconto" praticato dall'operatore economico in fase di procedura negoziata, che nel caso di specie è stato proposto nella misura del 2%. In tale contratto il prezzo sarà quindi determinato applicando la percentuale di sconto suddetta al costo complessivo dei servizi previsti nel contratto originario e di quelli successivamente aggiunti che la stazione appaltante ha già richiesto in corso di esecuzione del contratto e di cui a tutt'oggi continua a fruire ritenendoli necessari e coerenti con le proprie finalità istituzionali. Alla procedura negoziata, ex art. 57 co. 5 D. Lgs n. 163/06, corrisponde del resto un vero e proprio nuovo atto di aggiudicazione (Si Cfr. CdS sent. n. 2866 del 31/5/2007) che, come tale, la distingue dal semplice rinnovo, il quale, peraltro, consiste nella riproduzione identica della prestazione contrattuale a differenza della procedura negoziata di cui sopra, la quale ammette anche il reiterarsi della prestazione prevista nel contratto iniziale con varianti tecniche e ad un prezzo complessivo che tiene conto del compendio di tutti i servizi affidati e della trattativa intercorsa nella stessa procedura negoziata. (...omissis)".

Loredana Capone a saldo della fattura emessa (all'epoca dei fatti l'avv. Capone rivestiva la carica vice Presidente della Giunta Provinciale di Lecce).

Quindi, con nota avente prot. 240 del 15 gennaio 2009, il Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio dell'ASL/LE, la già vista Anna Rita DELL'ANNA, chiedeva al Dirigente della Struttura Burocratica Legale della stessa ASL, Avv. Stefano ROSSI, un parere in merito alla richiesta avanzata dal Consorzio Nazionale Servizi ed il 27 gennaio 2009 l'Avv. Stefano ROSSI trasmetteva al Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio il richiesto parere⁴⁴,

⁴⁴Il cui testo è il seguente: "L'art. 57 co. 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/06 prevede che "5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: [...] b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28".

Nello specifico l'art. 21 del capitolato del contratto dell'appalto de quo aveva previsto la facoltà di rinnovo del contratto "ai sensi del comma 2 della L. 24-12-1993 n. 537, come sostituito dall'art. 44 L. 23-12-1994 n. 724, entro 90 precedenti la scadenza". L'art. 6, comma 1 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 dopo la modifica introdotta dall'art. 44 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, disponeva che "è vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione".

L'ultimo periodo del predetto comma è stato poi soppresso dall'art. 23, comma 1, della L. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), mentre il successivo comma, 2 dello stesso articolo ha consentito solo la "proroga" dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi "per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Sulla portata di tale normativa di derivazione comunitaria si devono registrare le pronunzie del Consiglio di Stato (fra le altre della IV Sezione 31/10/06, n. 6457, di recente confermata con sentenza n. 3391 dell'11/7/08 della V sezione) che hanno avuto modo di chiarire che l'intervento normativo di cui all'art. 23 L. n. 62/05 deve essere letto ed applicato in modo da escludere ed impedire la rinnovazione di contratti di appalto scaduti, ma anche l'esegesi di altre disposizioni dell'ordinamento che consentirebbero, in deroga alle procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, l'affidamento, senza gara, degli stessi servizi per ulteriori periodi deve essere condotta alla stregua del vincolante criterio che vieta il rinnovo dei contratti comunitari.

Senonché la più attenta dottrina e altra parte della giurisprudenza hanno ritenuto che l'art. 57 co. 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/06 abbia di fatto reintrodotto nel nostro ordinamento l'istituto del rinnovo, modificandone però i presupposti di applicabilità al fine di renderlo compatibile con i principi comunitari.

Ed infatti l'art. 23 della legge 62/2005 ha abrogato il rinnovo espresso dei contratti per porre fine ad una procedura di infrazione pendente nei confronti dell'Italia, ma tale procedura di infrazione si riferiva alle sole ipotesi di rinnovo espresso consentito dal diritto italiano in contrasto con il diritto comunitario, e non anche alle ipotesi di rinnovo espresso consentite dallo stesso diritto comunitario.

Pertanto, il già citato art. 23 ha inteso precludere solo il rinnovo espresso previsto dall'art. 6 della legge 537/93, e non anche il rinnovo espresso previsto da norme di derivazione comunitaria. In particolare può ancora trovare applicazione la previsione comunitaria sull'affidamento diretto di lavori e servizi analoghi ripetitivi di quelli già affidati, ovviamente nel concorso delle condizioni dei presupposti previsti.

In quest'ottica si inserisce l'art. 57 del Codice degli appalti.

In definitiva, dal quadro complessivo, si evince che è vietato il rinnovo tacito dei contratti e che il rinnovo espresso è consentito nei casi contemplati dal diritto comunitario e trasfusi nel Codice (art. 57 comma 5 lettera b) (cfr. Trattato sui contratti pubblici - Sandulli - De Nicolis - Garofoli ed. Giuffrè 2008; nello stesso senso A. Valletti - Il rinnovo dei contratti pubblici dopo il codice degli appalti e C. Vivani - Rinnovo e



proroga dei contratti pubblici).

A conferma della sopravvivenza nel nostro ordinamento dell'istituto del rinnovo, seppur a mutate condizioni, vi sono alcuni richiami all'istituto contenuti nello stesso Codice dei Contratti:

- l'art. 29, comma 1, stabilisce che per il calcolo del valore stimato degli appalti e delle concessioni si deve tener conto anche di "qualsiasi forma di opzione e rinnovo del contratto";
- l'art. 29, comma 10, individua la base per il calcolo del valore stimato dell'appalto per quegli appalti pubblici di forniture e servizi che presentano carattere di regolarità o "sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo".

La giurisprudenza di legittimità e di merito, fermo restando il divieto del c.d. rinnovo automatico, ritiene tuttora percorribile il rinnovo espresso, laddove ricorrano i presupposti stabiliti dalla normativa di settore per la procedura negoziata, in ragione di una identità sostanziale tra i due istituti.

Con due sentenze del 12 dicembre 2005, nn. 13405 e 13403, il TAR del Lazio ha chiarito che: "il rinnovo negoziale si configura come trattativa privata (senza previa pubblicazione del bando) pertanto, in assenza di un divieto generalizzato di farvi ricorso, esso trova piena attuazione laddove sussistano i presupposti di cui all'art. 7, comma 2, letto f), D.lgs. n. 157/1995 (oggi, comma 5, letto b), dell'art. 57, del D.lgs. n. 163/2006) "per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione".

Il rinnovo è dunque legittimo se: è stato aggiudicato il primo appalto conformemente alle procedure ad evidenza pubblica; non sono trascorsi più di tre anni dalla conclusione dell'appalto iniziale; è espressamente indicato in occasione del primo appalto ed il costo complessivo stimato dei servizi successivi è stato preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.

Nel medesimo senso si è espressa anche la Sez. II' del Consiglio di Stato con la decisione n. 2866/2007 (in ordine alla equivalenza del rinnovo di cui all'abrogato art. 6, comma 2 della legge n. 537/1993 e s.m.i., e della previsione concernente, nell'ambito della trattativa privata, la ripetizione di "servizi analoghi", di cui all'art. 7, comma 2, letto f), del d.lgs. n. 157/1995, oggi confluita nell'art. 57, comma 5, letto b) del Codice dei contratti).

La sentenza evidenzia i profili distintivi dei due istituti ed ammette l'ipotesi di rinnovo nel solo caso contemplato dall'ordinamento. Precisa, in particolare, il Consiglio di Stato che:

1) l'art. 23, comma 1, l. n. 62 del 2005, che ha abrogato l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, L. n. 537 del 1993, ha introdotto nell'ordinamento italiano il divieto di rinnovazione dei contratti di servizi e forniture, fatte salve le limitate deroghe previste espressamente da disposizioni nazionali, attuative di corrispondenti previsioni comunitarie, da interpretarsi comunque in modo rigoroso e restrittivo;

2) il divieto di rinnovo dei contratti è stato recepito e generalizzato dall'art. 57 del Codice dei Contratti, anche con riferimento al rinnovo espresso (al comma 7 si prevede solo il divieto di rinnovo tacito) atteso che dalla collocazione sistematica delle norme colà sancite si desume che è vietata qualsiasi ipotesi di rinnovo al di fuori dei casi espressamente previsti dal medesimo art. 57 (fra cui vi rientra anche quello disciplinato in precedenza dall'art. 7 (fra cui vi rientra anche quello disciplinato in precedenza dall'art. 7 let. f) citato);

3) per queste ragioni l'art. 23, L. n. 62/2005, ha abrogato in parte l'art. 6, comma 2 della L. n. 537/1993, atteso che il rinnovo espresso integra una ipotesi di trattativa privata senza bando diversa da quelle tassativamente consentite.

Ciò premesso, occorre chiarire se nel caso di specie sussistono i presupposti di cui al citato comma 5, ovvero che:

- l'originario affidamento sia avvenuto nel rispetto dei principi dell'evidenza pubblica;
- la possibilità del rinnovo sia espressamente prevista nell'originario bando di gara;
- **LA PROCEDURA NEGOZIATA VENGA AVVIATA NEI TERMINE DI TRE ANNI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO;**
- il valore del contratto rinnovato sia stato computato nella determinazione del valore globale del contratto, ai fini della valutazione del superamento delle soglie di cui all'articolo 28.

Dalla documentazione in mio possesso risulta che:

- l'originario affidamento è stato disposto all'esito di una procedura concorsuale;
- la possibilità del rinnovo è espressamente prevista nel Capitolato Speciale d'appalto - art. 21 - facente parte degli atti di gara;
- la procedura negoziata è stata avviata nel triennio dall'inizio del servizio a seguito della manifestazione della disponibilità al rinnovo da parte della ditta e avvenuta in data 19/09/2008, MENTRE NON

con il quale si esprimeva favorevolmente al rinnovo del contratto in base al modello definito dall'art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006.

Sulla scorta del parere del Dirigente della Struttura Burocratica Legale dell'Azienda Sanitaria, con la già ricordata delibera n. 407 del 9 febbraio 2009 il Direttore Generale dell'ASL/LE, Guido SCODITTI, senza tener neanche lui conto dei termini temporali predeterminati dalla norma (triennio dalla stipulazione del contratto – ma il contratto non è mai stato stipulato e, soprattutto senza tener per lungo tempo conto dei successivi rilievi del collegio sindacale), ha dunque rinnovato il contratto, affidato con delibera nr. 2699 del 18.11.2005, con scadenza al 31.12.2008, per ulteriori anni tre, all'A.T.I. CNS - BIO.LOGICA SRL, per un importo annuale di € 10.740.560,53 oltre IVA, per il servizio di pulizia e servizi accessori (sanificazione e disinfezione, disinfestazione, manutenzione aree verdi ed incolte, aree esterne, vigilanza non armata, facchinaggio e ausiliario) presso le Strutture dell'ex AUSL LE/1.

Secondo la Procura la consulenza dell'avv. ROSSI sulla cui base è stata effettuata la proroga del 2009 sarebbe da ritenersi illegittima (ma nessuna misura cautelare è stata chiesta per il ROSSI) per i seguenti motivi:

1. perché l'affidamento (oltre 10 milioni di Euro, IVA esclusa) risulterebbe addirittura superiore a quello inizialmente posto a base d'asta (€ 9.750.000,00, al netto d'imposta).

2. è stato violato art. 28, rubricato <importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria>;

3. è stato violato l'art. 57, quinto comma, lett. b), rubricato <procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara>.

La violazione dell'art. 57 citato, riportata anche nello stesso capo di imputazione, appare secondo la pubblica accusa evidente in quanto in si tratterebbe di <nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante> in quanto <i servizi non sarebbero conformi a un progetto di base e che tale progetto non corrisponderebbe all'oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta>; anche se la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale è stata espressamente indicata nel bando del contratto originario, appare decisivo per la illegittimità di tale delibera il fatto che <l'importo complessivo stimato dei servizi successivi NON è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28>.

Parimenti evidente risulta la violazione dell'art. 28 Codice Appalti, rubricato <importi delle soglie dei contratti pubblici>, giacché l'importo complessivo stimato

RISULTA SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO E DUNQUE RISULTA DIFFICILE INDIVIDUARE IL DIES A QUO PER LA DECORRENZA DEL TERMINE TRIENNALE PREVISTO DALLA NORMA.

- nella determinazione del valore del contratto NON EMERGE CHE IL VALORE DEL CONTRATTO RINNOVATO SIA STATO INSERITO NEL VALORE GLOBALE DELL'AFFIDAMENTO; pur tuttavia la predetta circostanza non pare di impedimento all'esercizio della facoltà del rinnovo, atteso che il Legislatore ha posto tale ultima condizione al dichiarato fine di una corretta determinazione "del superamento delle soglie di cui all'articolo 28", mentre nel caso di specie l'originario affidamento per tre anni supera comunque il valore della soglia di cui all'art. 28, sicché il mancato computo del valore del rinnovo non ha determinato alcuna lesione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento i concorrenti.

dei servizi successivi (i successivi 3 anni) non è stato computato per la determinazione del valore globale del contratto; nella fattispecie in esame la base d'asta è stata di € 9.750.000,00 per i soli primi 3 anni (mentre per i successivi 3 anni la Stazione Appaltante avrebbe proceduto al rinnovo per una base d'asta superiore, oltre 10 Milioni di Euro).

Sotto quest'ultimo profilo la stazione appaltante avrebbe quindi evidentemente violato i principi disciplinati e previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 163/2006, primi fra tutti quelli della economicità e della pubblicità, oltreché quelli della efficacia, tempestività e correttezza, e quelli di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

L'ASL LECCE con tale proroga avrebbe inoltre violato diverse disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici, quali quelle disciplinate e previste negli articoli 2 (principi di economicità, concorrenza e pubblicità), 55, 56, 57 (procedura aperta e pubblicità), da 63 a 69 compresi (pubblicazioni e informazioni), da 81 a 89 compresi (criteri di scelta offerta), da 121 a 125 compresi (principi di gara sottosoglia).

Oltre la violazione della normativa la condotta della ASL LECCE avrebbe, sempre secondo la Procura, anche comportato la violazione della normativa sovranazionale di livello comunitario.

Nella fattispecie in esame l'ASL/LE ha operato un rinnovo tacito (assolutamente inammissibile, cfr. legge comunitaria del 2004) ovvero una proroga di un contratto in assenza una gara pubblica attraverso un non chiaro sconto del 2%.

Tali rilievi sulla illegittimità della proroga erano già stati evidenziati dal Collegio Sindacale dell'ASL di LE che con verbale n. 7 del 12.3.2009 chiedeva al Direttore Generale di fornire i necessari chiarimenti, ritenendo **"che non vi fossero i presupposti giuridici ed economici per il deliberato rinnovo"** per i seguenti motivi:

- il parere legale a supporto della richiesta dell'ATI si esprime in termini dubitativi circa la possibilità di rinnovo;
- non risulta sottoscritto un contratto, pur essendo espressamente previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- alla data di aggiudicazione dell'appalto, avvenuta con deliberazione del D.G. n. 2699 del 18.11.2005, era già intervenuta l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della 24.12.1993 n. 537, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 23 del 18.04.2005 n. 62. In conseguenza di ciò il contratto, se sottoscritto a seguito della aggiudicazione, non avrebbe potuto contenere la possibilità di rinnovo prevista dal comma abrogato, riportata nell'art. 21 del richiamato CSA;
- non si fa alcun riferimento alla regolare esecuzione del servizio appaltato, circostanza questa assolutamente rilevante nel caso di proroghe o rinnovi per le pubbliche amministrazioni;
- ai fini delle individuazioni della ragioni di convenienza e di pubblico interesse richiamato nel citato art. 21 del CSA, non si fa alcun riferimento alla definizione sotto il profilo economico di eventuali richieste aggiuntive che la società può formulare in merito all'esecuzione dei servizi. Ciò potrebbe esporre l'Azienda ad un futuro contenzioso.

Con la nota nr. 26380 del 26 maggio 2009, pertanto, il Direttore Generale dell'ASL Lecce, dott. Guido SCODITTI, forniva al Collegio Sindacale i richiesti

chiarimenti ed in particolare segnalava che:

- la società ATI CNS – BIO.LOGICA, aveva sempre espletato il servizio in maniera ottimale;
- una nuova procedura di gara avrebbe presumibilmente comportato l'aggiudicazione dell'appalto a condizioni più onerose, sulla base dell'esperienza maturata in casi analoghi;
- in presenza di questa particolare situazione, si era valutata l'opportunità di avvalersi della opzione riconosciuta dall'art. 21 del CSA, che prevedeva la "facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore periodo di anni tre";
- aveva ottenuto con il rinnovo un ribasso del 2%, pari ad Euro 657.585,33 per il triennio;
- l'operazione appariva vantaggiosissima per l'Ente, in quanto da un lato, permetteva di proseguire il rapporto di lavoro con un'impresa assai collaudata e, dall'altro, consentiva un risparmio di spesa, laddove – bandendo una nuova gara – era concreto il rischio di aggiudicare l'appalto ad un operatore non egualmente affidabile, oltre che a prezzi assai più elevati;
- la struttura legale (avv. ROSSI) aveva fornito una articolata relazione, concludendo per la legittimità del rinnovo, in quanto l'originario affidamento era stato disposto all'esito di una procedura concorsuale, per l'espressa possibilità di rinnovo previsto dal CSA e la procedura negoziata era stata avviata nei termini contrattualmente previsti.

Rispondeva a tale nota dello SCODITTI il Collegio sindacale con verbale nr. 13 del 16.06.2009 ribadendo i profili di criticità di ordine giuridico. In particolare segnalava che:

- non risulta sottoscritto un contratto, pur essendo espressamente previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- alla data di aggiudicazione dell'appalto, avvenuta con deliberazione del D.G. n. 2699 del 18.11.2005, era già intervenuta l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della 24.12.1993 n. 537, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 23 del 18.04.2005 n. 62.

A fronte di tali nuovi rilievi, finalmente, lo SCODITTI, con deliberazione del Direttore Generale nr. 3302 del 12.11.2010, prendeva atto della insussistenza dei requisiti giuridici che avevano determinato il rinnovo del contratto, segnalando, tra l'altro, che la delibera nr. 407 del 9.02.2009 aveva assunto a presupposto del disposto rinnovo la prescrizione di cui all'art. 21 del CSA secondo cui "l'azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un periodo massimo di anni tre, da disporsi a discrezione dell'AUSL ai sensi del comma 2 della legge 24.12.1993 n. 537, così come sostituito dall'art. 44 della legge 23.12.1994 nr. 724 entro 90 giorni precedenti la scadenza. In tal caso l'AUSL procederà al rinnovo espresso del contratto, previo accertamento delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse e sempre che non vi siano motivi ostativi rivenienti da norme e/o disposizioni diverse". Segnalava inoltre in risposta lo SCODITTI che, in ragione della previgente disciplina introdotta con l'art. 23 della l. 18.04.2005 nr. 62 di valenza generale, era precluso alla amministrazione di ritenere valida la disposizione del CSA; in tal senso il Consiglio di Stato, sez. V, 8.7.2008, nr. 3391, aveva stabilito che: "l'intervento normativo di cui all'art. 23 L. n. 62/05 deve essere letto ed applicato in modo da escludere ed impedire, in via generale ed incondizionata, la rinnovazione di contratti di appalti scaduti, ma anche l'esegesi di altre disposizioni dell'ordinamento che consentirebbero, in deroga alle

procedure ordinarie di affidamento degli appalti pubblici, l'affidamento, senza gara, degli stessi servizi per ulteriori periodi deve essere condotta alla stegua del vincolante criterio che vieta (con valenza imperativa ed inderogabile) il rinnovo dei contratti".

Questo Giudice, alla luce della genesi di questo rinnovo di appalto ed a fronte della palese violazione di legge costituita, soprattutto, dal valore dell'appalto rinnovato, superiore addirittura a quello della prima aggiudicazione, concorda con la Procura in merito alla circostanza che la delibera di cui al capo Z) sia frutto di una palese violazione di legge, e che, soprattutto per la pertinacia con cui il Direttore Generale, SCODITTI, ne ha reiterato la validità a fronte degli insormontabili rilievi sottolineati dal Collegio Sindacale, si può ravvisare in tale comportamento, quantomeno a carico dello SCODITTI (che, insieme a SANAPO, è l'unico per cui la Procura abbia chiesto l'applicazione di una misura cautelare per tale capo di imputazione), non può che essere stato dettato dal dolo intenzionale di favorire illegittimamente la "BIO.LOGICA srl" del BUTTAZZO (per cui non v'è richiesta cautelare, mentre il Leggieri neppure risulta indagato) consentendole di proseguire per altri tre anni il servizio offerto pari ad un valore di circa 10 milioni di euro senza sottoporsi alla dovuta concorrenza con le altre imprese, ovviamente con danno della ASL/LE, che non avendo potuto valutare ulteriori offerte, ha perso a priori la possibilità di avere un servizio di qualità superiore o a prezzi inferiori.

Valga tuttavia, per la posizione processuale del SANAPO e della DELL'ANNA, esattamente quanto detto per tali due coindagati in merito all'abuso di ufficio pure a loro contestato sub capo T), e, per la DELL'ANNA, anche in relazione al capo V), dato che la richiesta di misura cautelare per il direttore sanitario, tenuto conto dei compiti dello stesso all'interno della ASL e del comportamento dirimente osservato dallo SCODITTI in questa vicenda (oltre che dal direttore amministrativo e dall'avv. ROSSI per i quali, lo si ripete, non c'è richiesta di applicazione di misura cautelare), si fonderebbe nel caso del SANAPO esclusivamente su una vera e propria responsabilità di posizione.

Non diversamente va detto per la posizione processuale, anche in tale capo di imputazione, del dirigente Area Patrimonio, DELL'ANNA, per la quale vi sono forti dubbi sul fatto che si sia resa conto della illegittimità della scelta operata dalla Pubblica Amministrazione, specie ove si tenga conto del chiaro contenuto del parere (errato, per le sopra esposte considerazioni) espresso sulla legittimità della proroga dall'avv. ROSSI (che concludeva: "...il mancato computo del valore del rinnovo non ha determinato alcuna lesione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento i concorrenti"), che ben avrebbe potuto fuorviare la stessa DELL'ANNA, che proprio tale parere aveva chiesto, sicché gli indizi a suo carico pur si ravvisano, ma non assurgono a quel livello di gravità necessariamente fissato dall'art. 273 c.p.p. per la applicazione di una misura cautelare a suo carico.

Pertanto, ai sensi dell'art. 273 c.p.p. ed alla luce delle argomentazioni appena esposte, la richiesta cautelare del PM, sotto tale primo profilo valutativo, merita accoglimento in relazione a tale capo di imputazione esclusivamente nei confronti dell'indagato SCODITTI, mentre va rigettata per il coindagato SANAPO e la coindagata DELL'ANNA, per carenza della necessaria gravità indiziaria.

Come al solito si tratta di reato che, da solo, non possiede i minimi edittali per l'emanazione di misura cautelare, ragion per cui nessuna misura sarà applicata nel caso di mancato riconoscimento dell'associazione a delinquere di

cui al capo A) della rubrica.

Il capo Z-1)

Si tratta di un ennesimo episodio di falso ideologico ed abuso di ufficio (questa volta la tecnica di contestazione, a differenza dei capi U e V, precedentemente esaminati, è stata quella di riunire tali fatti consequenziali in un unico capo di imputazione, ex art. 81 cpv. c.p.), contestato agli indagati TEDESCO, MALCANGI, ACQUAVIVA, Cosentino e D'addato (per gli ultimi due non vi è richiesta di applicazione di misura cautelare) e relativo alla falsificazione della registrazione di cui al n. 98870 del 20.05.2008 del protocollo informatico della Direzione Generale ASL Bari, avvenuta sostituendo l'originaria annotazione avente quale oggetto "Inviti a convegno - Dr.ssa Maria Rosa Giangrande, Gianfranco Sangiorgio, Giuseppina Muggeo, Domenico Pedata, Ethicon Endo-Surgeru", con altra riportante l'indicazione "Contratto individuale di lavoro per la disciplina del contratto di lavoro a t.d. - Direttore S.C. Oculistica Terlizzi" al fine di far falsamente risultare l'avvenuta ricezione e registrazione del summenzionato contratto in data 20 maggio 2008, così agendo al fine di procurare intenzionalmente all'ACQUAVIVA un ingiusto vantaggio patrimoniale, facendo risultare il contratto sottoscritto e registrato in data antecedente alla diffida formale comunicata alla ASL in data 28 maggio 2008 da parte del dott. Salvatore Nacucchi, che rivendicava la nomina a direttore S.C. Oculistica Terlizzi, ai sensi del regolamento regionale n. 12/2003 quale perdente posto a seguito del piano regionale di riordino ospedaliero, commettendo dunque tale abuso per favorire matrimonialmente l'ACQUAVIVA con danno del Nacucchi.

La riprova della falsità di tale annotazione, nonché della volontà di voler favorire, con abuso dei propri poteri di ufficio, il dott. ACQUAVIVA, molto vicino, come vedremo, al politico TEDESCO (ed al MALCANGI), cominciava ad emergere anzitutto dal contenuto di una conversazione ambientale registrata nell'ufficio del MALCANGI a partire dalle 11:54 del 24.10.2008 (n. 3573, RIT 1054/08), allorquando il segretario dell'ex Assessore, colloquiando al telefono con il fratello medico (Nando Malcangi), affermava che i fratelli Antonio e Nicola ACQUAVIVA riuscivano, nel territorio di Carbonara, a raccogliere circa tremila voti (... io qua se vengono le persone con ..., con i voti! Va bene? lo devo fare quello che mi dicono di fare! E' chiaro? Allora, siccome sono venuti quelli di Carbonara (... **se vengono gli Acquaviva qua che c'hanno 3000 voti. Lo vuoi capire questo fatto? Eh? Eh!**), cosa che ovviamente li rendeva quanto mai interessanti agli occhi del politico di cui lo stesso MALCANGI era espressione (ossia TEDESCO) dicendo al telefono al fratello (di cui, ovviamente, non si sono ascoltate le risposte) testualmente quanto segue:

è successo il problema di Francesca Donvito (segretaria Dir.Amm.vo ASL BA LIPPOLIS), ieri sera sono stato un'ora e mezza! Francesca Donvito è una persona di sinistra da una vita! Chiaro quello che sta succedendo? Allora? (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

... a me non me ne frega un cazzo di questo fatto! Ti sto dicendo (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

...sto... sto dicendo un'altra cosa, io ... io qua se vengono le persone con ..., con i voti! Va bene? lo devo fare quello che mi dicono di fare! E' chiaro? Allora, siccome sono venuti quelli di Carbonara (Rif. Acquaviva Antonio- medico oculista ed Acquaviva Nicola- avvocato, entrambi di Bari Carbonara) se non le vuoi capire pure tu le cose...se vuoi fare quello che cazzo dici tu allora fai che

cazzo vuoi tu! Allora, ci dobbiamo capire! Perché se tu vuoi la... perché così come...eh? (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

... Questi sono... e tu fai quello che devi fare cioè...oh! Allora (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

...oh! E poi... e questo fatto poi lo vedremo! Noi non è... il problema non è con te, se lo vuoi capire, se poi non lo vuoi capire pure tu allora... (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

... SE VENGONO GLI ACQUAVIVA QUA CHE C'HANNO 3000 VOTI. LO VUOI CAPIRE QUESTO FATTO? Eh? Eh! (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

...ho capito punto! Voi fate il sindacato e noi facciamo l'assessore! Va bene? Allora, Guerra però, Guerra non può permettersi di dire a me che questa è l'efficienza aziendale! Lui è venuto a me per avere la ra... la raccomandazione! Hai capito adesso che cosa sto a dire? Allora se io dico a Guerra che tu a mio fratello e a... per Alberto non devi rompere i coglioni e poi è mio fratello che li rompe a me, c'è qualche cosa che non funziona! Allora ci mettiamo d'accordo, va bene? Eh! Allora se voi volete fare i sindacati autonomi per i cazzi vostri, nessuno vi ha mai rotto i coglioni! Allora se io ho provato a proteggervi, va bene! Se tu dici che non devo rompere più i coglioni pure io, va bene! Eh! (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

...allora se tu hai puntato due o tre persone e due... (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

...ho capito! Sono cazzi tuoi! Ma non puoi impedire a noi di fare quello che dobbiamo fare noi! Eh! (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

...che cosa comporta? che cosa? Cioè? (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

...a fare che? (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

...perché se io arrivo e dico che questa cosa si fa come dico io, che dobbiamo fare? Eh? (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

... ho capito! Siccome le avete vinte tutte le battaglie, che siccome le avete vinte tutte. Eh! Perché quelle là, al quarto piano fanno che cazzo vogliono, perché non è normale che Calasso (Direttore Sanitario ASL BA) sono quattro giorni che non risponde e mo porteremo le carte alla Procura e qualcuno lo facciamo prendere! Va bene? Eh! Eh! (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

... allora se ci dobbiamo mettere a fare pure noi ste storie... (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

... io fino a mo, fino a ieri non... (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

...ho capito! Questi sono problemi ... (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

...ah! Il problema ... (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

... Nando? Allora o non vuoi capire, o tu non vuoi capire o non capisci?

TI STO A DIRE CHE SE QUA VENGONO PERSONE CHE C'HANNO 3000 VOTI, IO LE DEVO ASCOLTARE! Ed io davanti a loro devo fare la parte! Lo capisci questo fatto?... (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

... Oh! Allora, è inutile, è inutile che minacci! A me mi minacci? Che cazzo me ne frega a me di Nilla (Rif. SANTORO Petronilla- collaboratrice amm.va esperta uff. concorsi ASL BA)! (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

... ma che cazzo me ne frega a me di Nilla! **PERÒ IL PROBLEMA È CHE QUANDO VENGONO DETERMINATE PERSONE E TEDESCO DICE "PARLATE CON MARIO, SE LA VEDE MARIO"- IO NON È CHE DEVO STARE A DIRE NO QUELLO GLI VA IN CULO A MIO FRATELLO! Lo capisci questo fatto o non lo capisci? Eh!** (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)

... omissis...

... che cosa ti da fastidio? Che cosa? Quale cosa? Che cosa ti da fastidio scusami? (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando)... ho capito! allora ti chiedo... allora se non lo vuoi capire... hai... se non lo... se non lo vuoi capire allora è un altro problema! **TI STO DICENDO CHE QUANDO VENGONO QUA I FRATELLI ACQUAVIVA CHE C'HANNO PIÙ DI 3000 VOTI A CARBONARA, LO CAPISCI QUESTO FATTO? NOI DOBBIAMO ALMENO FARE LA PARTE!** Questo è chiaro? Io non ho... non è che... io non ho detto a Claudio Guerra dai la posizione... io sulle posizioni non sto a parlare! Ho chiesto a Claudio Guerra, è vero che se ne va... inc... in ufficio, che c'è l'ufficio concorsi... tanto lo sapevo già, lo sposti a Giovinazzo. Risposta " è una delle prerogative dell'azienda" una cosa... "rientra nel quadro delle cose strategiche dell'azienda", ho detto uagliò ma con chi cazzo credi di stare a parlare? Cioè fino a due giorni fa sei venuto a lecc... (nella stanza entra una persona alla quale Malcangi si rivolge chiamandolo avvocato) fino a due giorni fa sei venuto a leccare il culo, ti ho messo io là e mò mi rispondi in questa maniera! E' chiaro la reazione? (pausa per la risposta dell'interlocutore Malcangi Fernando).

Il tenore del colloquio evidenziava quantomeno il concreto sospetto di un possibile scambio di favori tra il gestore politico del potere ed il controllore di un simile pacchetto di voti. Le parole del MALCANGI al fratello erano il primo sintomo del fatto che il TEDESCO si stava interessando, come ora vedremo, per far vincere al dr. Antonio ACQUAVIVA il concorso pubblico per il posto da Dirigente di Struttura Complessa Oculistica presso il Presidio Ospedaliero di Terlizzi (guarda caso la stessa struttura dove MALCANGI aveva chiesto ed ottenuto mediante indebite pressioni sul Marrone che fosse "piazzata" l'infermiera Roselli Maria, vedi capo E della rubrica) e tanto lo si comprende meglio ripercorrendo ab imis l'intero iter amministrativo seguito dall'ASL per la nomina del Direttore di S.C. Oculistica presso il P.O. di Terlizzi.

Con delibera n. 977 del 5 ottobre 2006, il Direttore Generale dell'AUSL BA/2, dr. Rocco CANOSA, bandiva l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico a tempo determinato, da cinque a sette anni, di Direttore della Struttura Complessa di Oculistica presso il P.O. SS. di Terlizzi.

Con delibera n. 1589 del 29 dicembre 2006, il Direttore Generale dell'AUSL BA/2, dr. Rocco CANOSA nominava la commissione di esperti nelle persone del: Dott. Francesco Bux - Presidente; Dott. Antonio Moccini e Dott. Giuseppe Addabbo - componenti.

Con delibera n. 220 del 1° febbraio 2007, il Commissario Straordinario dell'ASL BA, Avv. Lea Cosentino, sostituiva il Presidente della commissione di esperti, nominando al suo posto il Dr. Giuseppe Lonardelli, Direttore Sanitario dell'ASL BA, quindi la commissione, al termine delle prove concorsuali (verbale

n. 1 dell'8 giugno 2007 e n. 2 del 31 marzo 2008), formulava la terna dei candidati da sottoporre al giudizio del Direttore Generale della ASL/BA, individuandoli nei dottori Antonio ACQUAVIVA, Antonio Laborante e Salvatore Nacucchi.

Il 21 marzo 2008 veniva avviata l'intercettazione telefonica sull'utenza in uso ad Alberto TEDESCO e nella stessa giornata si registrava la prima conversazione tra l'Assessore e il dr. Antonio ACQUAVIVA.

Infatti, alle ore 16,26 del 21 marzo 2008, Alberto TEDESCO chiamava (tel. n. 18 - RIT 707/08) Antonio ACQUAVIVA, dandogli appuntamento per il pomeriggio seguente presso il suo studio privato (*senti ci vediamo domani pomeriggio allo studio*), perché diceva di avere necessità di parlargli.

Nonostante i lavori della Commissione di esperti fossero terminati solo il 31 marzo 2008 (Vds. verbale n. 2), solo il 14 aprile 2008, con nota prot. nr. 75607 l'Ufficio Concorsi trasmetteva al Commissario Straordinario dell'ASL Bari i relativi verbali.

Conseguentemente, con Delibera n. 1051 del 29 aprile 2008, il Commissario Straordinario della ASL Bari, conferiva l'incarico quinquennale - a tempo determinato - al Dott. ACQUAVIVA Antonio, di Direttore della Struttura Complessa di Oculistica del Presidio Ospedaliero di Terlizzi.

Dopo qualche ora era il Direttore Generale dell'ASL, Lea Cosentino a chiamare l'ex Assessore per informarlo di aver nominato, a primario di Oculistica del P.O. di Terlizzi, il suo prescelto.

Infatti alle ore 19,09 del 29 aprile 2008, Lea Cosentino chiamava Alberto TEDESCO (tel. n. 28998 - RIT 707/08) comunicandogli di aver chiuso la procedura concorsuale e dicendo testualmente:

Cosentino: Assessore

Tedesco: Ah finalmente una voce amica

Cosentino: ***Mà meno male ti volevo rassicurare che abbiamo chiuso tutta quella procedura ... Va bene?***

Tedesco: Ah... Brava...

Cosentino: Uh

Tedesco: ***Posso avere una copia domani?***

Cosentino: Eh..lo domani parto, Alberto

Tedesco: E va bene lasciala

Cosentino: ***No però non ti preoccupare, ti faccio avere tutto stai tranquillo.. Va bene?***

Omissis...

Quanto appena appreso, attraverso un linguaggio prudentemente allusivo, TEDESCO Alberto lo comunicava (tel. n. 29000 - RIT 707/08) il giorno stesso ad ACQUAVIVA Antonio, aggiungendo che entro l'indomani gli avrebbe mandato il provvedimento di nomina (*è tutto a posto, domani ti mando la ricetta così puoi prenotare anche gli accertamenti(...) è tutto fatto, va bene ok!*), dicendo testualmente i due:

Antonio: pronto!

Alberto: dimmi Tonino!

Antonio: *no niente ti volevo ricordare di quella cosa!*

Alberto: ***è tutto a posto, domani ti mando la ricetta così puoi prenotare anche gli accertamenti!***

Antonio: ah!

Alberto: va bene!


Antonio: domani mattina...
Alberto: **appena me la danno te la mando!**
Antonio: va bene ti volevo...
Alberto: **è tutto fatto, va bene ok!**
Antonio: va bene ok!
Alberto: ciao caro!
Antonio: ciao grazie!

A questo punto, prendeva avvio una intensa attività di pressione, da parte dell'ex Assessore e dell'uomo suo più fidato, il MALCANGI, sui vertici dell'ASL al fine di accelerare i tempi e le procedure per la compiuta redazione del contratto individuale di lavoro in favore del medico individuato quale vincitore del concorso pubblico, così come testimoniato anzitutto dalla conversazione telefonica (n. 14264 - RIT 708/08) intercorsa tra il MALCANGI e Salvatore Maggi (responsabile Ufficio Concorsi ASL Bari)

Maggi: Pronto
Malcangi: Ciao sono Mario Malcangi, scusami
Maggi: Ciao Mario, ciao
Malcangi: **Senti può venire il Dottore Acquaviva a firmare?**
Maggi: Non ancora, non ho gli obiettivi Mario
Malcangi: **Quando cazzo ci glieli dobbiamo dare gli obiettivi**
Maggi: **Adesso stamattina mi sentirò con il Direttore e dovrebbe darmeli stamattina se me li da,....inc.... Ma tu stai in ufficio, sono venuto in Assessorato**

Nell'attesa della redazione del nuovo contratto di lavoro, sopraggiungeva tuttavia un imprevisto rappresentato dall'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, promosso dal dr. Salvatore Nacucchi (il secondo individuato nella terna della commissione esaminatrice, come si ricorderà), notificato il 28 maggio 2008 al Direttore Generale dell'ASL Bari ed assunto al prot. n. 10535 il 29 maggio 2008, con il quale il dr. Nacucchi, già dirigente medico responsabile di Struttura Complessa di Oculistica presso il presidio Ospedaliero F. Fallacara di Triggiano, convertita in Struttura Semplice con delibera n. 1419 del 27.06.2003 del D.G. ASL BA/4, conseguentemente al piano di riordino ospedaliero approvato della Giunta Regionale Pugliese con deliberazione nr. 1087 del 02.08.2002, intimava al Direttore Generale dell'ASL Bari, Avv. Lea Cosentino, di provvedere: "all'immediato ricollocamento dello stesso, nell'incarico di Direttore della Struttura Complessa Oculistica di Terlizzi, previa revoca di eventuali illegittimi atti di indizione di procedure concorsuali e/o assegnazione di detto incarico a favore di terzi", e quindi di adottare ogni provvedimento necessario, in virtù del Regolamento Regionale n. 12 del 7 ottobre 2003, di "ricollocazione per mobilità del personale appartenente all'area dirigenza medica e veterinaria a seguito di processi di ristrutturazione" con il quale veniva stabilito, tra l'altro, la ricollocazione dei Direttori di Struttura Complessa cessati dall'incarico a seguito del piano di riordino ospedaliero, presso altre strutture della stessa ASL o nell'ambito della Regione Puglia.

La mattina del 29 maggio 2008, il Dr. Antonio ACQUAVIVA su invito del MALCANGI, si recava presso la Direzione dell'ASL BA per avere delucidazioni sulla mancata redazione del contratto e nella circostanza, il medico veniva a conoscenza del fondato atto di diffida prodotto dal Nacucchi, nonché della consequenziale volontà della Direzione Generale di revocare gli atti del concorso, così come correttamente richiesto dal diffidente ed a questo punto



l'ACQUAVIVA, attraverso il MALCANGI, chiedeva l'intervento del TEDESCO, in quel momento assente.

Frenetica era l'attività posta in essere dall'assessore TEDESCO al fine di preservare la nomina dell'ACQUAVIVA, tuttavia ancora non cristallizzata da un contratto, a direttore della S.C. Oculistica, ponendola al riparo dal fondato "rischio" di revoca della procedura concorsuale. A questo scopo il TEDESCO avviava intensi contatti con la Cosentino al fine di sbloccare la pratica relativa alla stipula del contratto di lavoro del dr. ACQUAVIVA e di tali contatti si aveva riscontro attraverso i colloqui telefonici che, nel frattempo avvenivano tra l'ex Assessore TEDESCO e il dr. ACQUAVIVA, il quale in data 03.06.2008 veniva rassicurato sulla soluzione di ogni problema in tempi rapidissimi ed invitato a presentarsi il giorno seguente presso gli uffici dell'ASL per la firma del contratto (che, tuttavia, sarebbe giunto dopo la notifica della diffida del Nacucchi, consentendo a quest'ultimo fondate azioni giudiziarie a difesa del suo buon diritto).

Tra tali contatti merita menzione anzitutto quello delle ore 21,29 del 3 giugno 2008 (tel. nr. 46500 - RIT 707/08), con cui Antonio ACQUAVIVA, chiamava TEDESCO ed i due dicevano:

Alberto: **ehi, stavo per chiamarti io tutto a posto!**

Antonio: ah, che faccio?

Alberto: **domani si risolve la cosa!**

Antonio: ma vado?

Alberto: domani mattina di Alberto mi ha detto ...

Antonio: eh?

Alberto: **chiamala domani mattina e di Alberto mi ha detto che oggi potevamo risolvere quel problema, va bene?**

Antonio: va bene ok!

Alberto: poi fammi sapere!

Antonio: ok, va bene!

Alberto: ciao.

Quindi la mattina del 5 giugno 2008 TEDESCO Alberto e la Cosentino si davano appuntamento presso il padiglione della Unioncamere della Fiera del Levante, e l'oggetto della discussione, lo si comprendeva dagli avvenimenti successivi, era la immediata redazione del contratto di lavoro in favore del dr. ACQUAVIVA. Infatti alle ore 09,45 del 5 giugno 2008, Alberto TEDESCO, chiamava la Cosentino (tel. nr. 48048 - RIT 707/08), dicendole testualmente:

Cosentino: assessore ?

Tedesco: ehi Lea, dove stai tu ?

Cosentino: alla Asi;

Tedesco: senti io stò venendo in fiera che c'è un convegno all'Unioncamere...vogliamo...

Cosentino: e fammi uno squillo che scendo, sì, sì...

Tedesco: ...no io stò sul lungomare, io fra cinque minuti...

Cosentino: fra cinque minuti...(inc.)...

Tedesco: ...stò all'ingresso, stò all'ingresso della fiera, casomai ti aspetto fuori;

Cosentino: va bene, okay, okay;

Tedesco: così è inutile che entriamo;

Cosentino: scendo fra cinque minuti;

Tedesco: ciao;

Cosentino: *ciao, ciao.*

Poi, alle ore 10,52 del 5 giugno 2008, Lea Cosentino, chiamava (tel. nr. 48138 - RIT 707/08) Alberto TEDESCO, avvisandolo di essere arrivata alla Fiera del Levante (*che io stò a piedi qua vicino alla fiera*) e TEDESCO la invita a raggiungerlo (*vieni al padiglione dell'Unioncamere e vieni su dove c'è la sala riunioni, ti affacci un attimo, ti vedo ed esco, ciao*).

Il giorno seguente (6.6.2008) alle ore 13,18 l'Assessore contattava (tel. n. 48283 - RIT 707/08) il dr. ACQUAVIVA informandolo di aver preso accordi con il Direttore Generale dell'ASL BA e gli garantiva che, pertanto, il suo contratto di lavoro sarebbe stato sottoscritto il successivo lunedì 9 giugno 2008, dicendo testualmente

Acquaviva: *pronto*

Tedesco: *ehi, Tonino... **Alberto sono...tutto a posto, lunedì ti firma questa cosa***

Acquaviva: *ah*

Tedesco: *va bene?*

Acquaviva: *e io che faccio, vado?*

Tedesco: ***lunedì mattina, poi ci sentiamo ...lunedì mattina la chiamo e poi ti dico quando puoi andare***

Acquaviva: *ma non... come questi giorni no?*

Tedesco: ***no, stai tranquillo ... l'ho incontrata a lungo oggi***

Acquaviva: *va bene.*

Come da accordi, alle 8:56 del 9 giugno 2008, TEDESCO contattava (tel. nr. 48926 - RIT 707/08) la Cosentino chiedendole l'orario in cui il dr. ACQUAVIVA avrebbe dovuto raggiungerla per firmare il contratto ed il Direttore Generale gli rispondeva che aveva già dato disposizioni di prepararlo e che, appena pronto, lo avrebbe richiamato:

Cosentino: *Buongiorno Assessore*

Tedesco: *Ciao Lea...Ma tu stai venendo a sta cosa di Villa Romanazzi?*

Cosentino: *Che cosa? Non lo so*

Tedesco: *È una conferenza conferenza sulle sui centri antifumo*
...No

Cosentino: *Non so niente*

Tedesco: *Va bene*

Cosentino: *Devo vadere un pò di cosette oggi...Eh...*

Tedesco: *Ma poi vai in Azienda?*

Cosentino: *Sto già sotto l'Azienda*

Tedesco: *Eh... **E a che ora ti posso mandare Tonino?***

Cosentino: ***Eeee...Ti chiamo io e te lo dico?...IO ADESSO STO FACENDO PREPARARE IL CONTRATTO***

Tedesco: *Uh... Allora mi fai sapere tu*

Cosentino: ***Si...Si non ti preoccupare***

Quindi, nel corso della conversazione ambientale registrata all'interno dell'ufficio dell'ex Assessore alle ore 18,15 del 9 giugno 2008, Mario MALCANGI ricordava (prog. nr. 346 - RIT 1054/08) al TEDESCO che il dr. Antonio ACQUAVIVA era dalla mattina ancora in attesa di una risposta (*niente volevo dirti di Acquaviva niente, non c'è niente?*) e TEDESCO rispondeva che dopo poco si sarebbe incontrato con il Direttore Generale dell'ASL BA (*Acquaviva, adesso vedo Lea...adesso vedo Lea.*) -

Alle ore 18,41 del 9 giugno 2008, quindi, Mario MALCANGI chiamava (tel. nr. 16582 - RIT 708/08) Antonio ACQUAVIVA comunicandogli che a breve l'assessore si sarebbe incontrato con la Cosentino per risolvere la sua questione, dicendogli:

Acquaviva: Pronto
Malcangi: Tonino Mario sono
Acquaviva: Dimmi
Malcangi: Vedi che io gliel'ho detto
Acquaviva: Eh...
Malcangi: Ha detto sì...lo adesso la incontro (ndr Lea Cosentino) che sta andando a Triggiano al Consiglio Comunale che dice che sta lei, lei sta là
Acquaviva: E bè?
Malcangi: E quindi... **E che glielo avrebbe detto eee...Questo mi ha detto**
Acquaviva: Va bene
Malcangi: Eeee...lo ho detto cioè a volo quattro cinque cose, ho detto vedi che io poi oggi mi sono sentito con Tonino per altre cose e aspettava una risposta che hai fatto...Di no no adesso devo andare quella là..La trovo là eee...gliene parlo...Stop
Acquaviva: **E di nuovo le deve parlare?**
Malcangi: Eeee...Tonino eee...
Acquaviva: Bò...Va bene
Malcangi: Tanto ho capito che il motto nostro è aspettiamo e vediamo
...Ride...
Acquaviva: Uh...Va bene
Malcangi: L'importante...Stava stava nervoso piccioso incazzato non lo so...Hanno fatto la riunione dei capigruppo non lo so quindi non ti so dare
Acquaviva: Uh...Uh...
Malcangi: Delle...Dice che da stamattina sta incazzato mi ha detto Arturo, quindi adesso non so che cazzo è successo
Acquaviva: Uh...Uh...
Malcangi: Va bene?
Acquaviva: Va bene okay grazie
Malcangi: Magari...No e di che cosa...Ma che stai scherzando non so non so neanche che... che cosa suggerire se chiamarlo stasera perché tanto presuppongo che questa cosa
Acquaviva: Va bene
Malcangi: Finirà prima della partita quindi...
Acquaviva: Eeee...
Malcangi: Dovrebbe...Bòh non lo so
Acquaviva: Adesso sta andando lì lui
Malcangi: Lui adesso dovrebbe già stare a Triggiano al Consiglio
Acquaviva: Ah...
Malcangi: Perché è andato via un quarto d'ora fa quindi...
Acquaviva: Eh...Eh...
Malcangi: Penso che sia già arrivato
Acquaviva: Uh...Ho capito

L'opera di persuasione svolta dal TEDESCO otteneva gli effetti sperati. Difatti, la mattina del 10 giugno 2008 Lea COSENTINO comunicava all'Assessore che, nonostante il parere negativo da parte dell'ufficio proponente

(ufficio concorsi e direzione sanitaria), in mattinata la sua segreteria avrebbe predisposto il contratto per l'ACQUAVIVA. Infatti alle ore 11,36 del 10 giugno 2008, Alberto TEDESCO chiamava, sull'utenza 3357257693, Lea Cosentino chiedendole a che ora si sarebbe recato da lei il dr. Antonio ACQUAVIVA per firmare il contratto ("senti, allora a che ora deve venire...il mio amico là?"). La Cosentino affermava che si sarebbe fatta portare i documenti e che il contratto lo avrebbe firmato solo lei, nonostante il parere contrario dell'ufficio (NO SE NO ME LO FACCIAMO FARE, GLI HO DETTO DI SALIRMELE, ME LO FACCIAMO SALIRE (...)) ANCHE SE NON LO VOGLIANO FARE LORO, LO FACCIAMO IO...). Al termine della conversazione (tel. nr. 49670 - RIT 707/08), la Cosentino riferiva all'ex Assessore che avrebbe invitato il Dr. ACQUAVIVA a raggiungerla alle ore 13.00 per la firma del contratto, dicendo testualmente i due interlocutori:

Cosentino: pronto;
Tedesco: ehi Lea ? Alberto !
Cosentino: lo so (ride);
Tedesco: senti, allora a che ora deve venire...il mio amico là ?
Cosentino: e fallo venire a che ora vuole, lo sto qua;
Tedesco: è tutto pronto ?
Cosentino: no se no me lo faccio fare, gli ho detto di salirmele, me lo faccio salire;
Tedesco: e allora ?
Cosentino: anche se non lo vogliono fare loro, lo faccio io... (annuisce) ...
Tedesco: all'una ?
Cosentino: si va bene;
Tedesco: va bene, d'accordo;
Cosentino: ciao, ciao,
Tedesco: ciao.

La conferma che la firma del Direttore Generale era stata apposta sul contratto soltanto in data 10 giugno 2008, si aveva attraverso la conversazione (tel. nr. 51454 - RIT 707/08) delle 12:29 del 13 giugno 2008 nella quale l'Assessore TEDESCO formulava gli auguri all'ACQUAVIVA, quale nuovo primario di Oculistica del P.O. di Terlizzi., dicendogli:

Antonio: pronto?
Alberto: ehi ti volevo fare gli auguri!
Antonio: grazie come stai?
Alberto: eh adesso mi sono rimesso in piedi purtroppo io più di un giorno non posso rimanere a letto!
Antonio: lo sapevo lo immaginavo!
Alberto: ieri poi sono andato a Roma !
Antonio: ah poi sei andato a Roma poi?
Alberto: si sono andato, meno male che sono andato perché è stato un incontro di proficuo ieri!
Antonio: ah ber.e!
Alberto: per altro il documento del governo Berlusconi ricalca le linee, le politiche sanitarie della giunta Vendola quindi...adesso voglio vedere questi come si devono mettere Palese e compagni!
Antonio: ah, ah si, dopo quella cosa della Lombardia te lo avevo detto che era una situazione non ...
Alberto: va bene, va bene!

Antonio: *va bene, lo sono andato ieri là a vedere!*

Alberto: *beh?*

Antonio: *insomma è una bella cosa!*

Alberto: *va beh fammi sapere poi, fai un pò il punto della situazione ...*

Antonio: *e si, si!*

Alberto: *poi ci incontriamo e ne parliamo, va bene? Anche perché la settimana prossima dobbiamo vedere di fare un incontro per quello che riguarda Bari eh!*

Antonio: *ah!*

Alberto: *vorrei vedere di fare una riunione adesso vediamo quando!*

Antonio: *e si, si!*

Alberto: *va bene?*

Antonio: *ok va bene!*

Alberto: *va bene ok! Auguri ancora un bacio!*

Antonio: *grazie di cuore grazie ciao Alberto.*

Seguendo l'iter logico e cronologico delle conversazioni intercettate, risulta dunque in modo indiscutibile che la sottoscrizione del contratto di lavoro è avvenuta non prima del 10.06.2008, e peraltro, come emerso dalla acquisizione documentale del contratto stesso, si accertava che, così-come preannunciato telefonicamente, il contratto era stato redatto e, conseguentemente, siglato solo dal Direttore Generale dell'ASL BA, Lea Cosentino, contrariamente a quanto ritenuto in merito dal suo ufficio.

La cosa strana (e sicuramente non veritiera) che emergeva dall'acquisizione di tale contratto di lavoro del dr. Antonio ACQUAVIVA, tuttavia, era che lo stesso risultava registrato già dal 20 maggio 2008 al protocollo nr. 98870

A tale fine, presso l'ufficio protocollo informatico dalla ASL BA si accertava che alle ore 17:48 del 10.06.2008 l'operatore del protocollo D'ADDATO Gabriele aveva modificato l'oggetto dell'atto inserendo al n. 98870 del 20.05.2008 il Contratto di Lavoro del Dr. Antonio ACQUAVIVA, sovrascrivendolo alla reale annotazione a protocollo, che aveva per oggetto: "INVITI A CONVEGNO - DR.SSA MARIA ROSA GIANGRANDE, GIANFRANCO SANGIORGIO, GIUSEPPINA MUGGEO, DOMENICO PEDATA, ETHICON ENDO - SURGERU".

D'ADDATO Gabriele, escusso a s.i.t., pur non ricordando chi fosse stata la persona che gli aveva ordinato la modifica del protocollo, aggiungeva che costui verosimilmente apparteneva all'area della Direzione Generale, in quanto l'atto era stato esclusivamente predisposto da quell'ufficio, dicendo agli inquirenti: "Detta variazione è stata eseguita dal sottoscritto, come risulta dalla stampa allegata; non ricordo assolutamente le circostanze di questa variazione da me eseguita. Posso precisare che effettivamente è una procedura molto strana, in quanto solitamente eventuali variazioni si effettuano di solito nella stessa giornata, per modificare eventuali errori, ma in questo caso è stata addirittura cambiata la pratica dopo quasi un mese. Da una mia ricerca del cartaceo, agli atti del mio ufficio non risulta l'atto del primo inserimento quello dell'Invito a Convegno, mentre ho trovato la copia del Contratto di lavoro del Dr. Antonio Acquaviva, privo dalla firma del medico che vi lascio in copia (allegato nr. 2 al presente verbale). Ripeto pur ammettendo l'atipicità della variazione non ricordo le circostanze che mi hanno portato a questa variazione. Dalla visura del contratto di lavoro posso affermare che la modifica è stata richiesta direttamente

dalla Direzione Generale, in quanto il Contratto non reca alcuna sigla di dirigenti dell'area personale, solitamente estensori dei contratti di lavoro."

A sua volta Colella Giuseppe, responsabile dell'ufficio protocollo, escusso a s.i.t., confermava la falsità accertata, riferendo testualmente agli inquirenti che: "In relazione prof. nr. 98870/1, di cui mi avete chiesto informazioni, mi sono recato presso l'ufficio protocollo e ne ho chiesto delucidazioni all'operatore sig. D'ADDATO Gabriele, il quale consultando l'archivio informatico del protocollo aziendale, ha evidenziato che con il prof. nr. 98870 risulta protocollata una nota in data 20 maggio 2008 con un oggetto: "CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A.T.D. - DIRETTORE S.C. OCULISTICA TERLIZZI DR. ACQUAVIVA ANTONIO. Da una verifica più approfondita dello storico è emerso che lo stesso protocollo era assegnato alla nota con oggetto: "INVITI A CONVEGNO - DR.SSA MARIA ROSA GIANGRANDE, GIANFRANCO SANGIORGIO, GIUSEPPINA MUGGEO, DOMENICO PEDATA, ETHICON ENDO - SURGERU". Tale modificata risulta essere stata eseguita in data 10 giugno 2008 alle ore 17.54 dall'operatore Sig. D'ADDATO Gabriele."

Sulla scorta di quanto accertato, pertanto, il Direttore Generale, Lea Cosentino, su indicazione dell'Assessore TEDESCO Alberto e del dr. ACQUAVIVA Antonio, aveva dato disposizione all'addetto al protocollo informatico dell'ASL BA, DADDATO Gabriele di "modificare" il protocollo e tanto sicuramente in relazione all'atto stragiudiziale di diffida e messa in mora promossa dal Dr. Salvatore Nacucchi il 28 maggio 2008 (ossia dodici giorni prima della reale firma del contratto del dr. ACQUAVIVA) con il quale veniva intimato al Direttore Generale della ASL Bari di revocare gli eventuali illegittimi atti di indizione di procedure concorsuale e/o assegnazione dell'incarico di Direttore di Oculistica del P.O. di Terlizzi.

Difatti, nonostante la notifica dell'atto di diffida sia intervenuta prima della stesura del contratto (10.06.2008), il Direttore Generale dell'ASL BA, dovendo recepire i desiderata dell'Assessore TEDESCO, predisponeva e firmava il contratto, non solo malgrado il parere contrario degli uffici competenti (come affermato dalla stessa Cosentino nel corso della sopra riportata conversazione telefonica n. 49670 del 10.06.2008), ma persino retrodatandolo al 20.05.2008.

I fatti sopra descritti, quindi, alla luce delle risultanze investigative, integrano appieno un quadro indiziario grave, ex art. 273 c.p.p., per i reati di falso materiale e ideologico (falso numero di protocollo al fine di far risultare il contratto stipulato in epoca precedente) e di abuso di ufficio poiché la condotta in palese violazione di legge era volta a favorire l'ACQUAVIVA per proteggerlo da eventuali ricorsi giudiziari (la stipulazione del contratto precedente alla diffida del Nacucchi impediva a quest'ultimo la possibilità di ottenere provvedimenti di natura cautelare). L'intervento del TEDESCO ha infatti indotto la Cosentino (e quello della Cosentino ha indotto il D'Addato) ad effettuare senza la minima obiezione prima l'abuso e poi il falso sopra descritti, sicché non vi sono dubbi che la misura cautelare richiesta dal PM, sotto tale primo profilo di valutazione imposto al decidente ex art. 273 c.p.p., meriti pieno accoglimento nei confronti del TEDESCO e dell'ACQUAVIVA, non essendovi alcuna altra richiesta di misura cautelare nei confronti di altri indagati, se non per il MALCANGI.

Tuttavia, relativamente alla posizione processuale del MALCANGI in questa vicenda, lo stesso sembra essersi limitato ad un ruolo defilato di *nuncius* del suo assessore, molto meno marcato e protagonista rispetto ad altri fatti di

abuso (e addirittura concussione) visti in precedenza, sicché, in relazione alla vicenda del dott. ACQUAVIVA, questo Giudice ritiene manchino gravi indizi di colpevolezza della compartecipazione dolosa ed intenzionale del MALCANGI alla commissione di tale abuso e di tale falso e che pertanto la richiesta di misura solo nei suoi confronti in relazione al capo Z-1) della rubrica vada rigettata per carenza di gravi indizi di colpevolezza.

Il capo Z-3)

Si tratta dell'ultimo dei presunti reati-fine del sodalizio di cui al capo A) della rubrica (di cui dovremo occuparci nel prossimo paragrafo della presente ordinanza), nella specie un nuovo tentativo di concussione contestato dalla pubblica accusa al TEDESCO, al GAROFOLI ed al RANA, i quali, inducevano il già visto ing. Angiulli Vito, Dirigente dell'Area Innovazione Tecnologiche dell'ASL BAT, a rinnovare il contratto con la ditta Medicom, di GAROFOLI Giovanni, per l'assistenza tecnica "Full-Risk" degli ecografi ESAOTE in uso ai diversi PP.OO. della ASL BAT alle stesse condizioni precedenti per il periodo 01.01.2008 - 31.12.2010, potendo esercitare tale indebita pressione psicologica per effetto della procedura di stabilizzazione relativa alla selezione per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere "ingegneria elettronica (rinnovo avvenuto con delibera n. 841 del 5 giugno 2008), e nel contempo, tentavano anche di indurre lo stesso Angiulli a consentire l'acquisto da parte della ASL BAT di un ecografo modello HITACHI EUB 7500 A ESAOTE, commercializzato sempre dalla stessa Medicom e destinato ad essere utilizzato nel P.O. di Bisceglie - U.O. di Malattie Infettive, attraverso la predisposizione di pareri di infungibilità e necessità clinica, circostanza che non si verificava per fattori indipendenti dalla volontà degli indagati ed in particolare perché l'ing. Angiulli questa volta si limitava a fornire solo un parere di unicità.

La Procura ha innanzi tutto osservato come la "Me.Di.Com. srl" sia una società già emersa da precedenti intercettazioni nei cui confronti sicuramente l'ex Assessore TEDESCO non era ostile, come vedremo, avente ad oggetto la commercializzazione di apparecchiature elettromedicali, facente capo al GAROFOLI. Per quanto riguarda i contatti con RANA, si sottolinea come già in una intercettazione del maggio 2008 il GAROFOLI, che non possedeva lo strumento che le avrebbe permesso di partecipare ad una gara presso la ASL/Bat, si adoperava per ottenere la modifica di un bando di gara presso la ASL Bat, al fine di adattarlo alle proprie esigenze ed aggiudicarsi così la fornitura.

Pertanto nella conversazione n. 591 del 15.05.2008 (RIT 935/08) tra RANA e GAROFOLI i due discutevano di come ottenere dal dirigente capo dell'area tecnologica dell'ASL Bat la suddivisione dell'unica gara in due gare distinte, dicendo:

Omissis...

Garofoli: *va bene, senti Diego e l'incontro come è andato ?*

Rana: *stamattina è l'incontro non ieri;*

Garofoli: *ah, ah;*

Rana: *è stato spostato ad oggi...*


Garofoli: *ah;*

Rana: *...ora si farà;*

Garofoli: *ah ho capito va bene allora ci sentiamo dopo, mi*

tranquillizzi;

Rana: *si, si, si volentieri;*



Garofoli: ehi...eh...Diego non calcare la mano, cioè nel senso di...fai vedere che è una cosa tua come rapporto di...
 Rana: sì, no, no quella È UNA, UNA SCELTA NOSTRA NON...
 Garofoli: ...di amicizia come, eh;
 Rana: appunto, non ti preoccupare;
 Garofoli: perché se no è capace che si irrigidisce dall'altro lato quello là, che quello è così;
 Rana: no ma non può è cambiato tutto Gianni, poi ti spiego e...
 Garofoli: va bene te la vedi tu;
 Rana: eh;
 Garofoli: oh Diego una cosa...
 Rana: dimmi;

GAROFOLI: ...VEDI PER QUANTO RIGUARDA LE GRANDI, PARLO 64, NOI NON CE L'ABBIAMO...

RANA: Sì, Sì;
 GAROFOLI: ...COME TU SAI;
 RANA: Sì, Sì, L'HA DECLASSATA...
 GAROFOLI: QUINDI E LA DEVONO, DEVONO DIVIDERE LE SITUAZIONI;
 RANA: SÌ NON TI PREOCCUPARE;
 GAROFOLI: NON DEVONO FARE UNA COSA UNICA, EH, VA BENE;
 Rana: una su tre insomma, questo è il discorso;
 Garofoli: sì ma le devono anche dividere nel momento...
 Rana: certo, certo;
 Garofoli: eh, okay va bene ci sentiamo dopo, tranquillizzami dopo;
 Rana: statti bene ciao;
 Garofoli: grazie Diego un abbraccio, ciao, ciao.

La particolare "attenzione" dell'ex Assessore TEDESCO nei confronti sodalizio si è tradotta in ulteriori episodi delittuosi il cui compendio probatorio gravemente indiziario si è raggiunto con la testimonianza dell'ing. Vito Angiulli e le intercettazioni espletate nel corso delle indagini.

Nel corso dell'esame del 13 maggio 2010, l'ing. Vito Angiulli ha precisato che, essendo riuscito negli anni a dimezzare i costi per la manutenzione degli ecografi della ditta ESAOTE, rappresentata in Puglia dalla MEDICOM di GAROFALI Giovanni, nel corso di un incontro, attraverso l'emblematica locuzione "METTITI A PECORA", MALCANGI Mario gli ordinava di sottostare alle sue richieste tendenti ad evitare un'ulteriore riduzione dei costi di manutenzione. Il teste ha aggiunto di essere stato costretto a subire le pressioni da parte del MALCANGI perché aveva timori di ripercussioni dal punto di vista lavorativo in quanto dirigente precario e quindi temeva che tali azioni potessero influenzare il dott. DE PIETRO che, per sua conoscenza diretta, era espressione nella dirigenza del peso politico rappresentato dall'imprenditore RANA Diego.

L'ing. ANGIULLI ha poi aggiunto che nella stessa circostanza il GAROFOLI gli aveva presentato le caratteristiche di un nuovo ecografo denominato ESAOTE, da impiegare in determinate strutture complesse. Nella circostanza l'ingegnere si era limitato ad esprimere un parere a livello tecnico mentre sia l'imprenditore che il MALCANGI, che puntavano ad ottenere l'approvvigionamento attraverso una licitazione privata, avevano invece preteso da lui che esprimesse una vera e propria valutazione di infungibilità e di necessità clinica, dicendo l'Angiulli a tal proposito (pagg. 46-60 del suo verbale di

S.I.T.):

Quindi nel 2006, corso 2006, feci questo contratto che prendeva tutte le apparecchiature, ecografi della Esaote. Quando si trattò... eravamo in epoca, quindi, del rinnovo... Il primo che avevo fatto, quando mi ero trovato appena arrivato nella BARI/1, solo apparecchiature BARI/1, ma non elevatissimi voglio dire, elevati, ma non elevatissimi, invece di 3.500,00 Euro potevano essere intorno ai 5.500, 6.000,00 Euro, ma non avevo il tempo di procedere ad una negoziazione profonda, perché ero appena arrivato, per intendersi. L'anno successivo di fatti andai con una cognizione di causa, vedendo lo stato delle apparecchiature ed il resto, ed andai a negoziazione diretta con la Esaote e riducemmo l'appalto a 3.500,00 Euro ad ecografo. Questa fu secondo me un'ottima cosa, perché ci condusse poi ad avere - come dire? - una leva nei confronti delle altre aziende per abbassare i loro costi. Si era quindi nel 2007 o 2008, adesso non ricordo, comunque inizi 2008, perché nel 2006... ero arrivato nel 2006... Nella sostanza loro chiedevano... Erano, secondo me, loro preoccupati della mia negoziazione, per intendersi, ed io dissi: "Guardate che non riesco a capire perché voi... È chiaro che io vi rinnovo il contratto, ma ve lo rinnovo negli stessi termini, perché non vi do neanche l'Istat - per intendersi - rispetto a quello", e così mi comportai. Dissi: "L'unica cosa che posso fare, posso... ovviamente abbiamo bisogno di queste cose, è inutile a stare fare inutili...", quindi non gli riconobbi neanche l'Istat, il loro desiderato aumento, per intendersi. ... RANA mi presentò GAROFOLI dicendo che era... Dissi: "Ma io conosco te, conosco lui, sinceramente non riesco a capire la motivazione delle telefonate di MALCANGI". E' chiaro che credo che GAROFOLI avesse paura di subire - come dire? - un ulteriore... ..taglio, non so se mi sono spiegato. Abbastanza ingiustificato, la trattativa l'avevo già condotta, ed anche in maniera molto seria. Quindi dissi: "Non riesco a capire il motivo di questa vostra... di questa chiamata" eccetera. Era - come dire? - una presentazione con un tutor, ritenuto come un testimonial politico, non so se mi sono spiegato, dice: "E' mio amico, non gli farà del male", questo ho pensato fosse, è una cosa che capita frequentemente, però io personalmente... Disse: "Mettiti a pecora". Sinceramente la cosa mi diede un estremo fastidio, perché era - come dire? - lesivo della dignità, lesivo della dignità!

P.M. Dr.ssa DiGERO-VIMO. Che significa? Aveva paura di ritorsioni nei suoi confronti?

Sig. ANGIULLI V.: Sì, ... Da parte del Dottor DE PIETRO. Il Dottor DE PIETRO... Perché io ero una persona che ancora doveva poter essere eventualmente stabilizzata, e da lui dipendevano tantissime decisioni.... poi chiamai RANA quando DE PIETRO stava per essere - fra virgolette - nominato, e gli dissi: "Io ho paura di questa persona", E LUI MI DISSE: "NON TI DEVI PREOCCUPARE DI QUESTA PERSONA", perché sapevo che era stato voluto da loro, voluto... Sì, mi venne detto, non lo seppi direttamente, che chi ha fatto in modo che DE PIETRO venisse nominato è il gruppo di Bisceglie, per cui RANA, sostanzialmente. ...nonostante queste pressioni, mantenni le stesse condizioni contrattuali, addirittura non riconoscendo neanche un di più, per intendersi. ...Non ricordo se nella stessa circostanza o qualche tempo dopo, e non ricordo se da solo GAROFOLI oppure accompagnato da altri, questo non saprei dirglielo, mi presentarono sostanzialmente un ecografo... in quel caso sì, disse: "Con il

tuo parere, se il tuo parere riscontra queste cose, si potrebbe fare la fornitura perché è un'apparecchiatura che riveste caratteristiche di unicità".

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: E lei ha dato un parere positivo?

Sig ANGIULLI V.: Sulla esistenza di una unicità sì, non sulla necessità clinica.

Molteplici elementi attestano le pressioni esercitate da MALCANGI Mario verso il capo Area Gestione Tecnologiche dell'ASL BAT al fine di indurlo a favorire la ditta ESAOTE, rappresentata in Puglia da GAROFOLI Giovanni.

La prima telefonata si riferisce alle ore 11,40 del 9 maggio 2008 (n. 212 RIT 935/08), allorquando RANA Diego contattava GAROFALI Giovanni e, nel permettergli di aver ricevuto dal dr. Fontana Tommaso la richiesta (si tratta della richiesta dell'acquisto di un ecografo per l'U.O. di Malattie Infettive del P.O. di Bisceglie della ditta ESAOTE), chiedeva di visionarla prima che la stessa venga trasmessa dal medico alla ASL BAT. I due si danno appuntamento per il prossimo lunedì 12 maggio, dicendo i due:

Gianni: Pronto

Rana: Ti ho cercato perché stavo da Tommaso (Fontana Tommaso, ndr)

Gianni: Ohhh...

Rana: **E mi ha fatto la richiesta ...io me la sono presa ed adesso la inoltro spero che sia giusta ...Solo che volevo che la guardavi ancora stavano delle cose che non....**

Gianni: **Ed io sto a io sto a Bari, tu devi venire a Bari?**

Rana: No, no

Gianni: Ahhhh...

Rana: **E c'ho mio padre che sta da capo in ospedale un casino ...Gianni, sto, sto incasinato su queste cosesu queste cose non buone ...adesso èperò io mi sono preso tutto c'ho...ho il**

Gianni: **Eh...eh...ci dobbiamo incontrare prima che gliela dai ancora sta qualche cosa**

Rana: **E sì ...tanto lunedì ...fino a lunedì non...**

Gianni: **Dimmi tu se vuoi torno a Bisceglie**

Rana: **Noooo ma non ti preoccupare ci possiamo vedere nel pomeriggio domani mattina non...non.. non...ci ci sono problemi Gianni...non ti preoccupare ...va bene**

Gianni: **Va bene**

Rana: **Ti volevo solo avvisare di questo ce l'ho io lui la manda per le vie normali alla...alia ...Grazie tutto okay (rivolgendosi a terza persona)...scusami Gianni per le vie normali a Barletta ed io me la vedo dove me la devo vedere io, capito?**

Gianni: **Barletta... Andria**

Rana: **Ad Andria cioè sì. Lui ha già parlato ieri, ha fatto le cose sue, stamattina poi abbiamo parlato ha scritto l'ha redatta, stava Giovanni pure, eeeee...quello che hai incontrato pure tu ieri che ti ha detto sulle sonde sulle cose...e quindi adesso ce l'ho io, la vedi prima, tu se va bene la mandiamo avanti**

Gianni: **Perfetto**

Rana: **Va bene?**

Gianni: **Va bene...va bene**

Rana: E ci vediamo domani ...ci vediamo lunedì mattina non c'è problema, ti volevo solo avvisare, lo sai e quindi quando ti chiamo

Gianni: Va bene ci sentiamo ...va bene, va bene

Rana: Va bene così ...va bene così

Gianni: Ti chiamo più tardi

Rana: D'accordo? Statti bene

Gianni: Eh Diego...Diego...

Rana: Dimmi caro

Gianni: Che tu sappia, Mario è a Bari?

Rana: No lunedì

Gianni: No lunedì, okay va bene

Rana: Però l'avevano fatto stamattina

Gianni: Va bene...va bene

Rana: Ha fatto il ponte

Gianni: Okay d'accordo va bene

Rana: Statti bene

Gianni: Grazie Diego a dopo

Rana: Figurati

Come concordato, la mattina del 12 maggio 2008, RANA Diego si recava dapprima dal dott. Fontana Tommaso e di seguito, in compagnia di GAROFOLI Giovanni, presso l'Assessorato alle Politiche della Salute, da MALCANGI Mario (Conv. nr. 307 RIT 935/08 del 12.05.2008, ore 09,43n - Conv. nr. 323 RIT 935/08 del 12.05.2008, ore 12,01-Conv. nr. 330 RIT 935/08 del 12.05.2008, ore 13,09 - Conv. nr. 334 RIT 935/08 del 12.05.2008, ore 14,55). Le successive conversazioni registrate nei giorni 14 e 15 maggio 2008, concludono le finalità dell'incontro avuto tra i due imprenditori e MALCANGI e cioè quello di intervenire in loro favore verso il capo area delle tecnologie dell'ASL BAT, Ing. Vito Angiulli.

Difatti nella conversazione del 14 maggio (n. 561 RIT 935/08) RANA da disposizioni al MALCANGI, con riferimento all'incontro che avranno il giorno seguente con il dirigente ASL, di incutergli timore "...Mario ti prego domani veramente ti prego domani dobbiamo essere un po' duri, eh? Ti prego. Eloquente è la replica del MALCANGI "... dobbiamo, diciamo, cercare di portare a casa il risultato..."

La mattina del 15 maggio GAROFOLI Giovanni ricontattava (n. 591 RIT 935/08) RANA Diego chiedendogli delucidazioni sull'esito dell'incontro. RANA risponde che l'appuntamento è stato rimandato nella mattinata. Nel corso della conversazione GAROFOLI, dopo aver chiesto al suo interlocutore di non essere impulsivo per non irritare la suscettibilità del dirigente ASL, riferendosi evidentemente alla redazione di un bando di gara, chiede di farsi portavoce verso costui che la sua ditta non commercializza le TAC da 64 slice e quindi è necessario modificarlo "...vedi per quanto riguarda le grandi, parlo 64, noi non ce l'abbiamo come tu sai... quindi e la devono, devono dividere le situazioni, non devono fare una cosa unica..."

Il Dirigente dell'ASL BAT che quella mattina MALCANGI e RANA dovevano incontrare si identificava proprio nell'ing. Vito Angiulli, capo dell'area Tecnologica. Tanto si evince dalla cronologia delle seguenti conversazioni intercettate:

n. 599 (RIT 935/08) del 15.05.2008, ore 10,42

Malcangi: oh ?

Rana: ehi stai, stai ancora lì ?

Malcangi: e io sto aspettando te, io ho finito quasi... (brevemente si sentono delle voci in ambientale inc.)... **mi manca solo Angiuli, ho fatto tutto; eh, fermati, fermati, fermati, ti raggiungo!**

Rana:

Malcangi: va bene;

Rana: ti sto raggiungendo, ciao.

Telefonata n. 11907 (RIT 708/08) del 15.05.2008, ore 10,54

Malcangi: sì... (con tono scherzoso)... fra un'ora... no...

Roca: e allora dove sei?

Malcangi: sono in Asl (Asl Bat di Andria, ndr) tra un'oretta sono da te, ho l'appuntamento con Lorenzo (Marchio Lorenzo, ndr) da te;

Roca: perfetto;

Malcangi: **sto aspettando Diego** (Rana Diego Romano, ndr) **che dobbiamo parlare con Angiulli e poi vengo, va bene? Fra un'ora sto lì, okay?**

Roca: va bene vi aspetto, anzi ti aspetto, ciao;

Malcangi: va bene ciao, sto mi son fa...

Telefonata n. 11912 (RIT 708/08) del 15.05.2008, ore 11,11 (entrambe le utenze monitorate, agganciano le celle di Andria)

Malcangi: dove stai?

Rana: sto giù;

Malcangi: **sì arrivo subito, sto un attimo in un ufficio, vengo io;**

Rana: okay;

Malcangi: ciao.

Nel pomeriggio del 15 maggio 2008, RANA chiama GAROFOLI e, con riferimento all'incontro avuto nella mattinata con l'Ing. ANGIULLI, lo informa che l'intervento di MALCANGI è stato determinante oltre che perentorio a riguardo della tutela degli imprenditori amici, minacciando il dirigente di sottostare a tali interessi estranei alla PA o di fare le valigie (conversazione n. 630 del RIT 935/08): **"... è stato gladiatorio... gladiatorio nel vero senso della parola... della serie punto e basta, non c'è un secondo capoverso o un ultimo capoverso o la possibilità di, né si può replicare, punto e basta e la prossima volta io non ci vengo più: questo è quello che, che, il referente che comanda qua, pertanto mettetevi dove vi dovete mettere, altrimenti cominciate a fare le valigie...."**. Questa conversazione toglie ogni dubbio in ordine alle indebite e pesanti pressioni esercitate dagli indagati sull'Angiulli Vito al fine di indurlo a omettere di rinegoziare il contratto in corso con la ditta Esaote per ridurre i costi e al fine di far predisporre una dichiarazione di unicità tecnica dell'ecografo Esaote commercializzato dalla stessa ditta.

Invero l'incontro avuto il giorno 15 maggio otteneva immediatamente i suoi effetti, perché il giorno seguente Angiulli Vito chiamava (n. 708 RIT 935/08) RANA Diego e lo informava che gli stava inviando, come da accordi, il fax con tutte le indicazioni.

Rana: pronto;

Angiulli: Diego, sono Vito;

Rana: eh Vito caro;

Angiulli: (inc.)...

Rana: **io ho provato a chiamarti ma non volevo disturbarti perché...** (in effetti risultano due tentativi di chiamata in uscita dall'utenza di Rana Diego verso la suddetta utenza in uso ad Angiulli Vito - cfr. prog.694 e 703 rispettivamente delle ore 15,41 e 16,45 del 16.05.2008 - su questo R.I.T.);

Angiulli: **no ma che non mi disturbi figurati, dimmi pure;**

Rana: *eh siccome non ho ricevuto nessun fax;*
Angiulli: *no te le sto mettendo insieme con una nota esplicativa di ogni cosa, non ti preoccupare, stai tranquillo;*
Rana: *ah va bene, va bene;*
Angiulli: *d'accordo, ciao stammi...*
Rana: *va bene proce...io ti devo venire a trovare che dobbiamo decidere quell'altra cosa, sai che oggi abbiamo avuto un altro...*
Angiulli: *comunque sto dando le conferme a tutti anche, non so se stai avendo dei ritorni anche in questo senso...*
Rana: *si, si;*
Angiulli: *...stamattina sono venuti a trovarmi...(inc.)...siamo andando avanti serenamente su quella cosa;*
Rana: *perfetto, perfetto, okay, ci vediamo da te allora;*
Angiulli: *ciao Diego, un abbraccio forte ciao;*
Rana: *un abbraccio a te, ciao Vito.*


Il 19 maggio 2008 ANGIULLI Vito si recava presso l'Assessorato alle Politiche della Salute ove incontra sia MALCANGI Mario che BALESTRAZZI Paolo Emilio (Conv. nr. 12385 RIT 708/08 del 19.05.2008, ore 08,40 – Conv. nr. 12390 RIT 708/08 del 19.05.2008, ore 08,42 – Conv. nr. 12394 RIT 708/08 del 19.05.2008, ore 08,49) e nella stessa giornata, RANA Diego, dopo aver ricevuto le indicazioni da ANGIULLI Vito, si recava presso l'Ospedale di Bisceglie per incontrare il dott. Fontana Tommaso. Il medico, sulla scorta delle informazioni ricevute, trasmetteva – via fax – la richiesta al capo area tecnologie, Ing. Angiulli Vito, come emerge dalla telefonata n. 867 (RIT 935/08) del 19.5.2008, tra RANA e Fontana:

Fontana: *si dimmi do...dimmi Diego;*
Rana: *so che ci sono delle autorità nazionali lì in visita ? (si riferisce alla visita effettuata all'ospedale di Bisceglie, da alcuni rappresentanti del Pdl di quel Comune, tra cui il Senatore Francesco Amoruso, il Consigliere regionale Sergio Silvestris ed altri politici locali, ndr)*

Fontana: *(ride);*
Rana: *ti sei liberato o sono...*
Fontana: *dimmi dove stai ?*
Rana: *...o sono ancora...*
Fontana: *no adesso vengo su, no no, vengo su, stai su da me ?*
Rana: *no, no, non ti preoccupare...*
Fontana: *sto arrivando;*
Rana: *...arrivo, arrivo più tardi quando finite;*
Fontana: *no, no, sto, ma sto già su...ma dove stai tu scusa ?*
Rana: *sto arrivando io;*
Fontana: *e allora ti aspetto su, okay;*
Rana: *ciao;*
Fontana: *ciao.*

Quindi, nella conversazione n. 871 (RIT 935/08) RANA chiamava Angiulli per dirgli:

Angiulli: *Diego ti richiamo tra cinque minuti esatti....*
Rana: *si....*
Angiulli: *solo cinque minuti*
Rana: *perché sto da Tommaso e dobbiamo...*
Angiulli: *si ciao...*



Rana: **fare quel fax**

Angiulli: **ciao ciao ciao**

E nella conversazione n. 873 dello stesso giorno Angioli chiamava RANA, senza ottenere risposta, lasciando il seguente messaggio vocale in segreteria telefonica: *...eh Diego sono Vito, purtroppo ho visto che c'è la segreteria, ti richiamo tra qualche minuto oppure chiamami tu non appena possibile, ciao...* poi, poco dopo (conversazione n. 874) RANA era richiamato dal dott. Fontana, dicendo i due interlocutori:

Tommaso: **Diego posso farlo il fax?**

Rana: **sì! Scrivigli sopra all'attenzione dell'Ingegnere Vito**

ANGIULI

Tommaso: **ok!**

Dopo qualche minuto, RANA chiamava ancora (n. 879) ANGIULLI chiedendogli notizie del fax inviatogli dal medico. L'ingegnere lo rassicurava a proposito della ricezione del fax, aggiungendo quanto segue:

Angiulli: **Diego, Diego;**

Rana: **puoi parlare, ti disturbo?**

Angiulli: **ti avevo chiamato, sì;**

Rana: **allora...ehm...hai ricevuto il fax, tutto a posto?**

Angiulli: **io Diego?**

Rana: **sì;**

Angiulli: **sì, sì, sì, ho ricevuto tranquillamente già fatto, anzi già**

autorizzato;

Rana: **okay allora noi ci dobbiamo solo vedere, quando sei disponibile tu in settimana?**

Angiulli: **quando vuoi tu, per te sempre;**

Rana: **(ride)...ti ringrazio;**

Angiulli: **no scherzi, quando mi dici tu, il pomeriggio è meglio Diego, perché...**

Rana: **sì, sì;**

Angiulli: **...di pomeriggio dopo le, le quattro e mezza se vuoi vedermi presto al pomeriggio ti chiederei di, di, se riesci a muoverti tu se è più tardi al pomeriggio, se è dopo le diciotto posso...**

Rana: **no, no, no;**

Angiulli: **...io prima che rientro verrei io;**

Rana: **se tu mi dici alle quattro e mezza, mercoledì alle quattro e mezza va bene? Vengo io da te;**

Angiulli: **è perfetto, è perfetto, ciao Diego;**

Rana: **ci vediamo mercoledì allora, d'accordo;**

Angiulli: **un abbraccio ciao;**

Rana: **un abbraccio a te, ciao Vito.**

Angiulli: **ciao.**

La nota a cui facevano riferimento, nelle conversazioni intercettate, tutti gli interlocutori è quella datata 9.05.2008, inviata a mezzo fax alle ore 12:46 del 19.05.2008 dal n. 0803363233 della Direzione Sanitaria del P.O. di Bisceglie, con la quale il responsabile del U.O. di Malattie Infettive, dr. Tommaso Fontana, dopo aver esposto la necessità dell'acquisto di un Ecografo con determinate caratteristiche, termina affermando che "a titolo di esempio si pone in evidenza che le caratteristiche descritte sono proprie di varie apparecchiature in commercio tra cui anche nel modello HITACHI EUB 7500 A ESAOTE".

Nonostante le assicurazioni da parte dell'Ing. Angiulli, come vedremo, l'acquisto di tale apparecchio non venne mai autorizzato.

Al fine di dare riscontro alle dichiarazioni rese dal responsabile dell'Area Tecnologica dell'ASL BAT a riguardo delle minacce subite dal MALCANGI tese a impedirgli di rinegoziare un nuovo contratto con la ditta ESAOTE, è necessario partire dalla deliberazione nr. n. 781 del 30 maggio 2005, con la quale la AUSL BA/1 affidava il servizio di assistenza tecnica, tipo full-risk, degli ecografi della ditta Esaote in dotazione agli ospedali di Andria, Canosa, Corato, Spinazzola e Terlizzi, all'omonima ditta al costo annuale di € 97,292,00 oltre IVA, scontato del 25% rispetto ai listino prezzi.

Con la nota prot. 13636 del 2 aprile 2007, l'ing. Angiulli chiedeva alla ditta ESAOTE di riformulare l'offerta nei contenuti tecnici ed economici. Quindi, con nota del 6 aprile 2007, la ditta ESAOTE, in risposta alla richiesta avanzata dal capo area tecnologie, trasmetteva la nuova proposta che prevedeva il nuovo sconto pari al 50% sul prezzo di listino della sostituzione delle sonde e, poi, con nota di prot. 14752 del 10 aprile 2007 l'ing. Angiulli chiedeva alla ditta ESAOTE di includere nel corrispettivo contrattuale la sostituzione gratuita di cinque sonde.

La proposta veniva accettata da parte della ditta Esaote a mezzo fax del 10 aprile 2007 e con nota prot. 30234 del 19 luglio 2007, l'ing. Angiulli trasmetteva alla ditta ESAOTE l'elenco dettagliato degli ecografi e delle dotazioni di ciascuno di essi da includere nel contratto.


L'elenco veniva siglato per accettazione da parte della ditta ESAOTE e trasmesso alla ASL BAT a mezzo fax del 20 luglio 2007, per cui, con delibera n. 1099 del 23 agosto 2007, l'ASL BAT affidava alla ditta ESAOTE il contratto di assistenza tecnica "Full-Risk" degli ecografi in uso ai diversi PP.OO. di quella azienda con una serie di condizioni migliorative rispetto al contratto precedente e cioè:

- o Sostituzione di cinque sonde elettroniche gratuite;
- o Sostituzione di altre sonde al 50%;
- o Parti di ricambio incluse;
- o Interventi correttivi illimitati,

il tutto per l'importo annuo di € 80.500,00 oltre IVA, per il periodo 01.01.2007 - 31.12.2007.

Con nota di prot. 34265 del 28 agosto 2007, l'Ing. ANGUILLI comunicava alla ditta ESAOTE i termini del contratto di cui alla deliberazione n. 1099 del 23 agosto 2007, poi, in prossimità della scadenza, la ditta ESAOTE formulava la nuova proposta di contratto di manutenzione relativa al periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2010; pertanto, con delibera n. 841 del 5 giugno 2008, l'ASL BAT approvava il nuovo contratto di assistenza tecnica "Full-Risk" degli ecografi ESAOTE in uso ai diversi PP.OO. di quella azienda alle stesse condizioni precedenti, per il periodo 01.01.2008 - 31.12.2010.

Nel corso dell'interrogatorio del 13 maggio 2010, l'Ing. Angiulli ha riferito di essere stato assunto, a tempo determinato, dall'ASL BA/1 il 1° marzo 2005 e di aver rivestito, a seguito dell'accorpamento delle Aziende Sanitarie, la qualifica di Dirigente dell'Area Innovazione Tecnologiche dell'ASL BAT, ruolo che ricopre, a tempo indeterminato, dal novembre 2009 a seguito del processo di stabilizzazione (pag. 6 a pag. 7 del verbale). Il teste ha precisato che, in occasione della nomina a Direttore Amministrativo dell'ASL BAT di DE PIETRO Felice, aveva telefonato a RANA Diego in quanto preoccupato dal fatto che il



nuovo direttore, rappresentante di una "casta" di dirigenti che mai digerivano l'ingegneria innovativa, potesse ostacolare il suo lavoro, basato sullo studio della documentazione tecnica oggetto di capitolati di appalto (da pag. 11 a pag. 13 del verbale).

L'Angiulli ha aggiunto di aver ricevuto minacce esplicite solo da parte di MALCANGI Mario, mentre le pressioni esercitate da DE PIETRO Felice erano di tipo "ambientale", nel senso che, trovandosi in una posizione di precariato, ogni richiamo di costui poteva significare la perdita dell'incarico lavorativo (pag. 23 a pag. 24 del verbale) ed ha quindi aggiunto (pagg. 27-30) di essere a conoscenza che la gestione del Dr. DE PIETRO Felice era predisposta per favorire alcuni imprenditori tra i quali GAROFOLI Giovanni della ME.DI.COM, agente pugliese della ditta ESAOTE, e la PRODEO S.p.A rappresentata da RANA Diego e MARZOCCA Domenico (vedi quanto detto sub capi R-1 e R-2):

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: Siccome lei prima ha detto che temeva per l'arrivo di DE PIETRO, evidentemente temeva perché sapeva che era una persona poco abituata al rispetto delle procedure amministrative, ritengo, di trasparenza, di imparzialità, altrimenti non riesco a capire questo suo timore da dove derivasse.

Sig. ANGIULLI V.: Probabilmente legata alla gestione di un potere. Ecco, questo direi, prevalentemente.

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: Un potere per favorire qualcuno o...

Sig. ANGIULLI V.: Beh, il potere non è mai funzionale a se stesso, nel senso che un gestore di azienda...

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: Quindi nella sua esperienza le risulta che DE PIETRO aveva una sua schiera di favoriti, diciamo così?

Sig. ANGIULLI V.: Sì.

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: Le risulta chi erano gli imprenditori che lui tutelava?

Sig. ANGIULLI V.: Sono esplicito in questo, non poteva sfuggirmi che esisteva una quantità di apparecchiature in tutta l'ex BARI/2 magari tutte legate ad una marca, ad una ditta.

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: Cioè, a quale marca e a quale ditta?

Sig. ANGIULLI V.: Per esempio, tutta la elettrocardiografia era Esaote, che ad esempio... addirittura tutte le parti...

U.P.G.: Esaote a chi...

Sig. ANGIULLI V.: Questo lo dovrei attingere all'epoca, però io so che l'agenzia Esaote è della Società Medicom, ad esempio. ...

U.P.G.: Di GAROFOLI.

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: Sempre riferite...

Sig. ANGIULLI V.: Non so se è GAROFOLI, ci sono varie persone tra cui penso anche GAROFOLI evidentemente. Questo, voglio dire, è una constatazione di fatti, io gli inventari li vedo, gli interventi di manutenzione li faccio, per cui... Lì c'era... può darsi che erano state fatte varie gare d'appalto, non lo so, questo non saprei dirlo, perché non ero nella BARI/2, però vedevo questa situazione, vedevo, ad esempio, una situazione legata alla, non so, fornitura delle pellicole, erano dell'Alfa in quel caso, erano legate magari alla stessa... alla Medicom. Avevo...

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: Sempre Medicom?

Sig. ANGIULLI V.: Beh! In quel caso quello. Ad esempio, mi faceva specie i costi, perché li guardavo, avendo poi la gestione di tutto il sistema informatico, i

costi che aveva la ditta Prodeo, mi sembravano costi molto elevati.

... omissis...

L'Angiulli ha aggiunto di essere a conoscenza dei rapporti esistenti tra MALCANGI Mario e DE PIETRO Felice, riferendo in particolare (pagg. 32-40 del verbale) che aveva avuto modo di notare che il primo si presentava normalmente presso la Direzione Generale dell'ASL dando, a voce alta, disposizioni varie e che nessuno era in grado di ostacolare le sue richieste in quanto **si presentava negli uffici in palese rappresentanza dell'Assessore TEDESCO**.

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: In che senso? Vabbè, poi ci ritorniamo, adesso vorrei...

Sig. ANGIULLI V.: Certo.

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: ...rimanere con DE PIETRO. Per quanto riguarda i rapporti con DE PIETRO, lei ha avuto modo di verificare se DE PIETRO aveva dei rapporti poi particolarmente stretti con MALCANGI, con... a parte con questi imprenditori.

Sig. ANGIULLI V.: Beh, vedevo che il MALCANGI frequentava molto spesso gli uffici soprattutto della direzione generale, della direzione, quindi lo vedevo frequentemente giù di sotto, parlare con il direttore amministrativo, ma anche in precedenza rispetto alla venuta di DE PIETRO; frequentava... conosceva il Dottor Portaluri, conosceva il Dottor Silvestri⁴⁵, conosceva il Dottor Saraceni, aveva l'abitudine di frequentare gli uffici dirigenziali insomma, sicuramente.

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: Ma MALCANGI quando veniva...

Sig. ANGIULLI V.: E aveva un tono confidente, questo mi sembrava evidente, sì.

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: Aveva anche un tono diciamo autorevole, di persona che comanda?

Sig. ANGIULLI V.: A dir poco autorevole, ma non nei confronti di direttori, nei... In loro vedevo una certa educazione, almeno dal punto di vista dei rapporti verso l'esterno, poi non so in camera caritatis se ci fossero rapporti diversi. Nei nostri confronti frequentemente usava dei toni diversi, a volte amichevoli, a volte quasi minacciosi.

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: Che cosa lo rendeva così temibile anche ai vostri occhi, nel senso...

⁴⁵ Peraltro anche il dott. Silvestri, direttore sanitario, ed il dott. Saraceni, direttore amministrativo, lungi da quanto previsto apparentemente dalla legge, non sono stati scelti dal direttore generale, dott. Portaluri, ma a lui imposti dal potere politico secondo le logiche del manuale Cencelli, come rivelato al PM dal Portaluri stesso il 6 agosto 2009, allorquando veniva sentito in qualità di persona informata sui fatti Portaluri Maurizio, già Direttore Generale dell'ASL BAT dal 2005 al 2007. In particolare il Portaluri ha evidenziato la forte interferenza subita dai politici per la scelta dei direttori amministrativi e sanitari della ASL (ndr Nicola Silvestri in qualità di direttore sanitario e Gian Luigi Saraceni in qualità di direttore amministrativo) secondo una grave ed un'opportuna, ma purtroppo stabile ed imperante, logica di spartizione delle "poltrone", da poter poi utilizzare a fini elettorali in un secondo momento. In particolare il Portaluri in quelle dichiarazioni affermava: "...sono stati segnalati. Sono stati segnalati... perché nella spartizione dei posti erano uno dei DS ed uno della Margherita...", con conseguente impossibilità per il Direttore Generale Portaluri (e per tutti gli altri Direttori Generali di Puglia, peraltro) di operare scelte dei suoi principali collaboratori in piena autonomia: "...io ho ritenuto dentro di me di rivendicarla, ma poi non ho... ho deciso di iniziare subito una battaglia su questo tema dal primo giorno di insediamento... il condizionamento della gestione da parte della politica era forte, perché la politica intende incassare il consenso attraverso la gestione della Sanità".

Sig. ANGIULLI V.: Era il braccio destro dell'assessore.

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: Quindi era da voi risaputo che MALCANGI era persona...

Sig. ANGIULLI V.: Tutti noi non avevamo rapporti con...

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: ...vicinissima a TEDESCO?

Sig. ANGIULLI V.: Decisamente sì.

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: Voi, quando MALCANGI faceva una richiesta o una pressione, avevate consapevolezza...

Sig. ANGIULLI V.: Davamo per scontato...

P.M. Dr.ssa DIGERONIMO: ...che il superiore di MALCANGI, il referente di questa pressione era TEDESCO?

Sig. ANGIULLI V.: Nessuno in quella posizione che MALCANGI rivestiva poteva avere quel modo di rivolgersi a chicchessia "impunemente", fra virgolette, se non fosse stato protetto in qualche modo dall'assessore, e poi questo lo si percepiva tutti. Per cui ora non so se questo...

L'Angiulli ha quindi aggiunto (pagg. 127-129 del verbale) di essere stato danneggiato dal DE PIETRO in occasione del suo processo di stabilizzazione in quanto per ben due volte, in qualità di Presidente della Commissione, non si era presentato. Lo stesso DE PIETRO che, a seguito delle indagini sul caso Tarantini, si era dimesso dalla Commissione, venendo sostituito dal dr. Tandoi Carlo, dava disposizione al termine della fase procedurale di non adottare alcuna delibera e solo nel novembre del 2009, a seguito della promessa fatta al dott. CANOSA e allo stesso dott. DE PIETRO di andare via dall'ASL in mobilità, la delibera di stabilizzazione veniva firmata. In effetti con delibera n. 409 del 27.03.2008, la ASL BAT, in ossequio alla Legge n. 296 del 27.12.2006, nota come Legge Finanziaria 2007, approvava il processo di stabilizzazione del personale dirigenziale precario di quell'azienda che prevedeva, tra l'altro, tre posti di ingegnere¹⁶.

¹⁶ Con delibera n. 1846 del 24.12.2008, la ASL BAT indicava avviso pubblico per la selezione di natura concorsuale per la stabilizzazione del personale precario della dirigenza professionale, per la copertura a tempo indeterminato di:

o 2 posti di Ingegneria Dirigente, disciplina ingegneria civile;

o 1 posto di Ingegnere Dirigente, disciplina ingegneria elettronica.

Con delibera n.574 del 08.04.2009, l'ASL BAT ammetteva le domande presentate dai candidati che, in possesso dei requisiti, avevano fatto richiesta di partecipazione:

o ANGIULLI Vito per ingegneria elettronica;

o IEVA Carlo per ingegneria civile


o TEDONE Marcello Antonio per ingegneria civile.

Con delibera nr. 925 del 03.06.2009, la ASL BAT nominava la commissione esaminatrice relativa alla selezione per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere "ingegneria elettronica", presieduta dal direttore amministrativo, Dott. Felice DE PIETRO.

Con telegramma prot. nr. 35838 del 23.06.2009, il segretario della Commissione esaminatrice, informava i restanti componenti che "per sopraggiunti impegni improcrastinabili da parte del Presidente della Commissione, l'espletamento del concorso per n. 1 posto di ingegnere - disciplina ingegneria elettronica - previsto per il 24 giugno 2009, è stato rinviato a data da destinarsi".

Alla vigilia della nuova data fissata per l'espletamento del concorso, il segretario della commissione, informava i restanti componenti che "causa improvvisi impegni del Presidente della Commissione esaminatrice, l'espletamento del concorso per n. 1 posto di ingegnere - disciplina ingegneria elettronica - previsto per il 9 luglio, è stato rinviato a data da destinarsi".

Con delibera n.1150 del 16.07.2009, il Direttore Generale dell'ASL BAT, a seguito della indisponibilità del Direttore Amministrativo, nominava il nuovo presidente della Commissione esaminatrice, nella persona del dr. Carlo TANDOI.



Del resto il rapporto di totale sudditanza dell'Angiulli nei confronti del MALCANGI e del TEDESCO, che era dal MALCANGI *expressis verbis* rappresentato, affinché favorisse figure imprenditoriali vicine all'ex Assessore, trova riscontro nella conversazione n. 30581 (RIT 707/08) del 23.9.2008, di seguito riportata nel corso della quale l'ingegnere viene definito dal predetto MALCANGI, che conversava con il già conosciuto STALLONE, come un suo "fedele" e, pur tuttavia suggeriva allo STALLONE, che affermava di aver bisogno di rivolgersi (si ignora il motivo) al suo "fedele" Angiulli, di parlarne sempre prima con TEDESCO:

Malcangi: Direttore!

Stallone: Mario buongiorno!

Malcangi: Buongiorno! Sto al San Paolo sto arrivando in ufficio dimmi!

Stallone: Senti Mario tu conosci l'ingegnere VITO ANGIULLI della

BAT?

Malcangi: È un mio fedele diciamo così lo conosco tutti però,

DICIAMO DEVI IMPARARE CHE SE VUOI PARLARE CON ME, DEVI PRIMA

PARLARE CON TEDESCO, DEVI CHIEDERE L'APPUNTAMENTO A LUI E POI

PARLI CON ME!

Stallone: Io ho parlato già con Alberto!

Malcangi: E che ha detto?

Stallone: HA DETTO CHIEDI A MARIO!

Malcangi: HA DETTO CHIEDI A MARIO? ALLORA PUOI

CHIEDERE!

Stallone: E SEI UN GRANDE!

Malcangi: Io sono un grande! Dimmi!

Il 22 luglio 2009 si riuniva la commissione esaminatrice che nella stessa giornata, anche in considerazione che l'ing. Vito ANGIULLI era l'unico partecipante, terminava i lavori rimettendo gli atti al Direttore Generale per i successivi adempimenti di competenza.

Il 20 novembre 2008 (dopo 4 mesi) con delibera nr. 1795 il Direttore Generale dell'ASL BAT, dott. Rocco Michelangelo CANOSA, approvava gli atti del concorso dando atto che dalla data di sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro con l'ing. Vito ANGIULLI sarà instaurato il rapporto di lavoro a tempo determinato.

Gli atti amministrativi confermano, pertanto, quanto dichiarato dall'ing. Vito ANGIULLI nel corso delle dichiarazioni rese il 13 maggio 2010, nella parte in cui ha riferito che il management dell'azienda nelle persone del Direttore Generale e Amministrativo, in considerazione che avevano in animo di sostituirlo con una persona di loro fiducia, avevano deliberato la sua nomina solo dopo avergli estorto la promessa che alla prima occasione avrebbe accettato il trasferimento, in mobilità, presso un'altra azienda sanitaria ("fu fatto il concorso e fu tutto approvato in giornata stessa, perché il concorso era con tutte le tre prove, essendo io da solo, consecutive. Venne approntata la delibera. La delibera era pronta per la firma il Mercoledì successivo, che era l'ultimo giorno in cui doveva restare il Dottor TANDOI, era pronta sul tavolo da portare in direzione generale. Il Dottor DE PIETRO telefonò esplicitamente, perché me l'hanno riferito, e disse di togliere quella delibera da quelle che dovevano essere firmate da TANDOI, e mi ha poi tenuto in sospeso su questa cosa per... l'ha sospesa completamente per cinque mesi. Io sono andato avanti, perché questo era a Luglio, quindi Agosto, Settembre, Ottobre... No, io sono stato stabilizzato a Dicembre, quindi cinque mesi mi ha tenuto in sospeso in questo modo... Solo e soltanto quando promisi di andarmene via in mobilità... L'intesa, non solo al Dottor DE PIETRO, anche al Dottor CANOSA".

Di contro, a riguardo delle procedure concorsuali che hanno riguardato gli altri due ingegneri che avevano partecipato per la disciplina di ingegneria civile, l'iter si è svolto regolarmente. Difatti la commissione esaminatrice, presieduta sempre dal dott. Felice DE PIETRO, espletato il concorso nella seduta del 10.06.2009, trasmetteva gli atti alla Direzione Generale che, il successivo 17.06.2009 (dopo appena 7 gg.), li approvava con delibera nr. 991, dando mandato all'area del personale di predisporre i relativi contratti per l'assunzione a tempo indeterminato degli ingg. TEDONE Marcello e IEVA Carlo.

Stallone: ... inc... siccome abbiamo a scavalco l'ingegnere Coscio, io lo devo mandare via! Il trenta Settembre! E vorrei che Vito potesse venire a scavalco qua!

Malcangi: Ah! Vuoi Vito vuoi?

Stallone: Voglio Vito!

Malcangi: Vito è già, **tieni conto che lui è già capo area là eh!** Quindi non lo so ora questo! Vabbè io ho il numero di Vito! Lo chiamo!

Stallone: L'ingegnere Coscio è capo area a Brindisi e viene a scavalco qua ... inc...!

Malcangi: Sentì! **Ma poi bisogna parlare con Rocco Canosa** (Direttore Generale ASL BAT)

Stallone: Si allora tu chiamalo, lo avvisi, io poi lo chiamo io ... inc..!

Malcangi: Vabbè io appena! Vabbè, Vito, Tommà appena arrivo in Assessorato ti chiamo io! Ora, che sto parlando con delle persone! Ho capito me la vedo io! Va bene Ciao!

Stallone: Ciao!

La totale sudditanza ottenuta dagli odierni indagati, in particolare dal MALCANGI Mario, braccio destro dell'Assessore TEDESCO Alberto, sul Dirigente Amministrativo Angiulli Vito, è riconducibile al potere politico degli stessi indagati, e, come testimoniato dallo stesso ANGIULLI Vito, tale da rendere possibile la immediata destituzione del personale del management sanitario pugliese che, in qualsiasi modo ed in qualsiasi momento non avesse supinamente accondisceso alle richieste dell'ex Assessore.

Quanto affermato trova prova, inconfutabile, nelle intercettazioni analizzate dai carabinieri alle pagine 102 e segg. dell'Informativa del 09 agosto 2010, di seguito commentate:

Prima dell'arrivo in ufficio dell'Ing. Vito ANGIULLI, **MALCANGI** chiama **RANA** e, nell'informarlo che il prossimo venerdì si recherà dal Direttore Generale dell'ASL BAT per parlargli evidentemente delle problematiche riguardanti **Paolo BALESTRAZZI**, chiede se intende partecipare all'incontro. L'imprenditore risponde di sì ed aggiunge che il suo direttore amministrativo **COSMAI Giuseppe** detto Pippo è rimasto stupefatto dall'autorità con cui si impone verso il management sanitario "... **Cazzo! (una risata), E' stato contento? Dice che con rara autorità sei andato e hai detto qua, questo e quello dobbiamo fare quello, buongiorno e arrivederci! E' inutile che sto io! (una risata) E quello si è messo a disposizione!**". **MALCANGI** aggiunge che precedentemente anche **Paolo BALESTRAZZI** aveva fatto opera di persuasione: "... **Vabbè anche Paolo aveva fatto! Perché Paolo gli aveva spiegato già prima chi ero!**". Nel condividere il metodo, l'imprenditore afferma "... **ci vuole no il cosiddetto gioco di squadra!**". Nel corso della conversazione, **MALCANGI** nel riferire di essere in attesa dell'Ing. Vito ANGIULLI, chiede se deve chiedergli qualcosa: "... **Sentì e ora siccome sto aspettando Vito Angiulli, tu hai cose appese?**" **RANA** suggerisce di sollecitarlo a definire le sue questioni. Nell'occasione, riferendosi all'incontro avuto il precedente 24 settembre, in Bisceglie, con il Direttore Amministrativo dell'ASL BAT, **Felice DE PIETRO**, lo informa che costui aveva intenzione di sostituirlo con un altro di sua fiducia in quanto aveva appreso che il dirigente era legato alla corrente politica di **Pina MARMO** "... **Tutte quelle cose, ah c'è un fatto io quando ho parlato a Bisceglie con coso, con**

l'amministrativo⁴⁷... e quello mi ha detto che questo (ndr Angiulli Vito) qua si è fatto raccomandare dalla Marmo, e adesso fatemi capire è vostro o è di quello? - Ho detto: è dalla Marmo e che cazzo c'entra la Marmo? Allora ha detto: - vabbè io SE NON VIENE A FARE L'ATTO DI FEDE, cioè a dire che lui DICE CHE IO OVVIAMENTE SCEGLIERÒ ALTRE PERSONE! Quindi regolati Capito?... Felice (DE PIETRO Felice, ndr) ha detto... lo l'ho difeso: vedi che a quello lo devi tenere in considerazione, perchè è uno che con noi ha lavorato bene! - Dice: ma sei sicuro? - E Perché? - Perché mi ha chiamato tizio e caio! - Ah! - Dice: ALLORA CAPITE PRIMA E POI FATEMI SAPERE A ME!, pertanto suggerisce di chiedergli se era ancora sua intenzione perorare i loro interessi o quelli legati alla corrente della MARMO "...Quindi quando viene gli devi dire scusami ma, tu sei consegnato qua? E di, sei consegnato qua o sei consegnato là? Se sei consegnato là vai là!... Per capire! E gli dici che questo è andato a perorare la tua causa ed io, che saresti tu, l'ho fermato dicendo un momento, bello, bello, dobbiamo capire prima come stanno le cose, poi vai e gli spieghi qual'è il ruolo del sottoscritto e quale potrebbe essere così, O SI ALLINEA PURE LUI OPPURE SCEGLIAMO ALTRE PERSONE INSOMMA!".

Malcangi rassicura, comunque, il suo interlocutore sull'esito dell'incontro che avrà più tardi con l'ing. ANGIULLI affermando che costui è obbligato ad ottemperare alle loro richieste, in quanto è uno di quelli che è interessato alla stabilizzazione (...noi Noi Proprio perchè io, proprio perchè stiamo diciamo a fare l'altra cosa!) Vedasi Conv. nr. 7602 (RIT 935/08) del 29.09.2008, ore 16,56.

Come preannunciato, dopo pochi minuti giunge all'interno dell'ufficio di MALCANGI Mario l'ing. ANGIULLI Vito. La conversazione che segue dimostra, senza ombra di dubbio, che le nomine del management sanitario sono finalizzate a favorire un sistema clientelare e lottizzatorio di appalti, in vista dell'acquisizione di varie utilità, nonché di consenso elettorale, in violazione dei doveri di imparzialità, trasparenza e buon andamento della P.A. con conseguente sviamento da un corretto fine pubblico istituzionale. Difatti, al dirigente, dopo aver riferito che i nuovi direttori sanitari e amministrativi appartengono alla loro corrente politica, a nome dell'assessore, chiede di non intralciare la questione che riguarda la Siemens informatica "...Ti ricordi quel paio di cose che ti dissi, la cosa della Siemens, l'informatica, pare che ci siano problemi, che stai a fare problemi risulta che....Ti risulta?". Laconica è la risposta del dirigente "...Zero, Anzi...io li tengo sempre in buona...lo l'ho sanato". Nel corso della conversazione MALCANGI chiede notizie a riguardo delle illazioni che lo danno vicino a Pina MARMO "...ma Pina Marmo ti sta sponsorizzando ad Andria di qualche cosa?". Il dirigente risponde che è legato alla consigliera regionale sia per aver fatto parte in passato dello stesso partito e cioè "La Margherita" sia per il fatto che entrambi abitano ad Andria e che comunque lui si è sempre messo a disposizione delle loro volontà "... IO MI METTO SEMPRE A DISPOSIZIONE". MALCANGI, a tal proposito, afferma che l'assessore TEDESCO intende portare avanti, attraverso un sistema clientelare teso a favorire alcuni imprenditori della BAT, un progetto politico finalizzato alla nomina del presidente di quella provincia della sua corrente "... noi su Bat,

⁴⁷ Effettivamente RANA Diego la mattina del 24.09.2008 ha incontrato a Bisceglie De Pietro Felice, come si evince dal contenuto delle conversazioni cui ai progr. 30814 e 30816 del 24.09.2008 - RIT 708/08.

abbiamo delle prospettive, perché se si verificano alcune condizioni... se si verificano alcune condizioni probabilmente il candidato presidente del Partito Democratico, potrebbe essere in quota Tedesco, punto. Quindi ovviamente l'Asl diventa uno snodo per i prossimi quattro cinque mesi... Per cui allora... **SICCOME CON FELICE IO MI SONO FATTO UN CERTO TIPO DI RAGIONAMENTO E FELICE... DICE ... A COMPLETA DISPOSIZIONE...** Ti ho chiamato solo per dire queste due cose... **QUESTA COSA DELLA SIEMENS MI INTERESSA UN PO' DI PIÙ PERCHÉ INSOMMA SONO PERSONE CHE POI QUELLO SCASSA IL CAZZO, IL CAPO E A ME...** tutto qua... "vedasi n Conv. nr. 2640 (RIT 1458/08) del 29.09.2008, ore 16,36.

Al termine del colloquio, **MALCANGI** chiama **RANA** riferendogli quanto appreso dal dirigente ASL. In particolare lo rassicura della fedeltà del dirigente ai loro voleri "... **E noi HA DETTO CHE È UN FEDELE!** A tal proposito l'imprenditore afferma "... **SE È COSÌ LO METTIAMO SUBITO ALLA PROVA INSOMMA!** Non è che è sempre su cose vecchie! Ti pare? Gli diciamo scusa, vedi, vedi queste cose qua a che punto stanno? Che cosa puoi fare, dove le puoi mettere, dove le puoi? Non è che ci vuole assai! Le cose sono sempre le stesse non gli chiederemo niente di nuovo! (una risata)" Vedasi Conv. nr. 7810 (RIT 935/08) del 29.09.2008, ore 17,51;

Il giorno seguente, dopo aver ricevuto delle chiamate senza risposta, **MALCANGI** chiama **BALESTRAZZI** per informarlo dell'esito della conversazione avuta il giorno precedente con il dirigente dell'ASL BAT. In particolare afferma che costui ha dichiarato fedeltà ai loro voleri "... **Diciamo, lui dice che anzi è... Prono**", e che pertanto gli ha suggerito di non ostacolare i loro interessi "... **Ho fatto anche il secondo ragionamento... ho ribadito di non rompere i coglioni, però sul primo diciamo cerca di essere un poco più attivo e più rapido nelle... nelle determinazioni tutto qua**". Vedasi Conv. nr. 31887 (RIT 708/08) del 30.09.2008, ore 18,44; il 01 ottobre 2008, **ANGIULLI Vito** chiama **MALCANGI Mario** e dopo avergli riferito di aver chiarito la sua posizione con **DE PIETRO Felice** "**VOLEVO DARTI DUE INDICAZIONI, LA PRIMA CHE HO PARLATO CON FELICE**", ribadisce di interessare l'assessore **TEDESCO** per definire la sua posizione di precariato "... **l'altra cosa che ti volevo dire è, noi stabilizzandi, per dare un... diciamo, un'accelerata al processo che le Asl dormono un poco, ci puoi fissare un appuntamento con l'assessore?**". Vedasi Conv. nr. 32066 (RIT 708/08) del 01.10.2008, ore 18,48.

Quanto sin qui evidenziato dimostra, a parere di questo decidente, la sussistenza di un grave quadro indiziario in merito alla effettiva qualificazione di condotta di concussione (tentata), così contestata sub capo Z-3) in concorso agli indagati, essendo risultate certe le pressioni e le minacce subite dall'Angiulli, e, nonostante il tentativo latente di costui di sminuire la condotta delittuosa degli indagati, fornendo informazioni testimoniali "edulcorate" sul punto, il contenuto di certe espressioni intercettate, come pronunziate dagli odierni indagati, la durezza dell'intervento esercitato e del ricatto morale cui è stato sottoposto quel dirigente amministrativo, cristallizzano un grave quadro indiziario a carico di tutti gli indagati del capo Z-3) per i quali è stata, dunque, richiesta misura cautelare da parte del PM, che dunque, per il momento sotto tale primo e necessario profilo valutativo, merita pieno accoglimento.

§ 3. L'ASSOCIAZIONE A DELINQUERE (il capo A)

Venendo, a questo punto, a sciogliere la riserva fatta nella premessa di questa ordinanza cautelare, e, cioè, dovendo ora valutare, dopo aver valutato prima, nel precedente paragrafo, la sussistenza o meno di gravi indizi di colpevolezza a carico di ogni indagato in relazione ai fatti loro contestati, in quanto ritenuti reati-fine del sodalizio criminoso criminoso capeggiato da TEDESCO ed avente quale braccio destro il MALCANGI, i quali, come referenti politici, nominavano i vertici più alti (primo livello) tra i funzionari della Sanità pugliese, che, a loro volta, grati per tale nomina, nominavano a loro volta come direttori amministrativi e sanitari (secondo livello) e come primari (terzo livello) persone legate al TEDESCO ed al MALCANGI in modo da costituire una "rete" che, grazie a queste conoscenze intime, era in grado di controllare tutte le forniture e gare di appalto della Sanità pugliese, le quali venivano illecitamente pilotate verso imprese facenti capo ad imprenditori collegati da interessi familiari e economici con TEDESCO e che erano in grado di controllare rilevanti pacchetti di voti elettorali (vedi il caso dei fratelli ACQUAVIVA, per esempio, o della famiglia COLUMELLA) da dirottare verso il TEDESCO in occasione delle competizioni elettorali cui quest'ultimo doveva periodicamente sottoporsi.

La complessa attività investigativa sinora esaminata sotto il profilo dei reati commessi, rispettivamente, dai vari indagati, che la Procura assume essere tutti (o quasi) legati da un vincolo associativo, sicuramente ha portato alla luce l'esistenza di un collaudato sistema criminale, stabilmente radicato nei vertici politico-amministrativi della sanità regionale. Non vi è alcun dubbio che il sistema fosse incentrato sulla rigorosa applicazione di logiche affaristiche e clientelari, sorrette dalla già ricordata equazione *nomina del dirigente amico - ricambio dei favori da parte del dirigente stesso*, favori che conducevano, tramite le turbative d'asta e gli abusi di uffici, ma anche le concussioni per i funzionari meno "docili", alla spartizione illecita degli appalti in favore degli imprenditori che garantivano futuro sostegno elettorale ai politici (che, quindi, li ricambiavano con tali appalti), e, sempre nell'ottica dei politici di acquisizione del maggior numero possibile di consensi, anche delle nomine dei primari, che poi si sdebitavano in vario modo (visto il potere di spesa a ciascuno di essi garantito dalla legge), costituendo in tal modo le nomine per gli incarichi pubblici lo snodo fondamentale per garantire ingenti ed indebiti profitti ai privati complacenti (politici, imprenditori, manager pubblici) che sorreggevano il politico di turno, in un circolo vizioso ed impenetrabile i cui partecipi prosperavano a tutto discapito dell'efficienza, trasparenza e buona organizzazione del servizio sanitario pubblico.

Il problema, a questo punto, è vedere se tale "rete", se tale "circolo vizioso" instauratosi tra i vari indagati, possedeva o meno i requisiti per poter essere giuridicamente qualificato come una vera e propria associazione a delinquere, ai sensi dell'art. 416 c.p.

Secondo la pubblica accusa l'organigramma di tale sodalizio avrebbe visto ai vertici, quindi come capi, promotori ed organizzatori, anzitutto l'Assessore alla sanità della Regione Puglia (dal 2005 al 6.2.2009) Alberto TEDESCO e Mario MALCANGI componente della segreteria dell'assessore e suo braccio destro politico (che tale fosse, lo dice molto coloritamente nelle sue dichiarazioni al PM in teste Angiulli, vedi supra, capo Z-3), con gli indagati SIGRISI e SCHIRALDI (per i quali, tuttavia, non è stata chiesta, per questo od altri fatti, applicazione di alcuna misura cautelare) come altri politici di riferimento, spesso inviati dal


TEDESCO (come abbiamo visto esaminando i gravi indizi di colpevolezza relativi ai reati contestati sub capi D ed E) in sua vece a fare indebite pressioni e raccomandazioni sui manager, di vario livello, della ASL. Di questo sodalizio, sempre secondo l'assunto accusatorio, avrebbero poi fatto parte i vari manager delle ASL, DE PIETRO, CANOSA, SCODITTI, DEL RE, TRAGNI e Valente (per il quale pure non vi è stata richiesta di applicazione di misura cautelare), i quali, prони ai desiderata del politico (TEDESCO) e grati per la ottenuta la nomina dirigenziale, abdicavano ad ogni autonomia decisionale mettendosi totalmente a disposizione - nell'adozione degli atti del proprio ufficio - delle direttive impartite dalla figura politica di riferimento, anche al costo di commettere degli illeciti penali, perché dal politico che li aveva nominati dipendeva sempre, come una eterna spada di Damocle sospesa sul loro capo, la conferma nell'incarico dirigenziale (e, in molti casi, la stabilizzazione, vedi appunto i casi dell'ing. Angiuli e, per altro verso, del SANAPO, dopo la nomina di SCODITTI nella ASL/LE).

Da ultimo, dietro le quinte di tale sodalizio, vi erano coloro che, in cambio di una sapiente regia nella conduzione delle gare di appalto della sanità pugliese, fornivano stabile supporto elettorale ed economico al politico, consentendogli di attingere a piene mani per la sua futura riconferma ad uno stabile serbatoio di voti e ad una consistente fonte di ricchezza per il sovvenzionamento delle proprie spese elettorali, ossia gli imprenditori RANA, GAROFOLI, BALESTRAZZI, COLUMELLA Michele e Carlo Dante, PETRONELLA, RUBINO, MARZOCCA, ROCA a cui favore erano, secondo la pubblica accusa, "pilotate" le varie gare di appalto.

L'esame di tutti i reati contestati ai presunti appartenenti a tale gruppo, rende a questo punto possibile ritenere che non sussistono elementi in questo viluppo di interessi illeciti per far ritenere che gli indagati abbiano agito nella consapevolezza di perseguire fini propri di una sovraordinata associazione e che abbiano avuto coscienza e volontà di essere uniti tra loro da *affectio societatis* al fine di realizzare tali reati.

Infatti il requisito della c.d. *affectio societatis scelerum* è, in pratica, il "collante" che lega tra loro i vari partecipanti all'associazione è costituito dalla permanenza dell'attività, attuativa di un programma, anche generico ed appena abbozzato, di esecuzione di numerosi delitti, che ovviamente possono anche non avvenire, esistendo il sodalizio indipendentemente dalla effettiva realizzazione dei singoli reati fine.

Ne discende così che, ai fini della configurabilità del delitto associativo perseguito dall'art. 416 c.p., è decisivo che il Giudice compia l'accertamento in capo agli associati del citato elemento della *affectio societatis scelerum*, ossia l'esistenza di un vincolo associativo che non deve essere *ab initio* circoscritto ad uno o più delitti, ma consapevolmente esteso ad un generico programma criminoso. È, infatti, l'accordo che costituisce elemento comune sia al concorso di persone nel reato sia all'associazione per delinquere e, tuttavia, i due fenomeni si distinguono per aspetti strutturali e teleologici profondamente diversi, dato che l'accordo che designa la fattispecie concorsuale di cui all'art. 110 c.p. (sia esso un concorso eventuale o necessario) è pur sempre occasionale ed accidentale e, in ogni caso, è funzionale alla realizzazione di uno o più reati, consumati i quali l'accordo si esaurisce o si dissolve. Inoltre, l'accordo di cui all'art. 110 c.p. è rilevante nei confini della mera ipotesi concorsuale, cioè in quanto pervenga ad una concreta realizzazione del reato voluto, sia rivolto ad un'attività esecutiva, dunque, che non si arresti alle soglie del tentativo, con la



conseguenza che il mero accordo allo scopo di commettere un reato, non traducendosi in un'attività di partecipazione al reato stesso, resta assoggettato al principio di ordine generale stabilito dall'art. 115 c.p (cfr. Cass., Sez. VI, 12.05.1995 n. 9320, Mauniello, C.E.D. n. 202036).

Quindi, secondo l'assunto accusatorio, l'associazione per delinquere costituita dal politico, dai dirigenti amministrativi e dagli imprenditori operanti nel settore della sanità pugliese, si identificherebbe, invece, in un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono (ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati), parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, ossia contro il buon andamento della PA (e connessi reati di falso).

Ben si vede allora che il concorso di persone nel reato dall'associazione è dunque, in primo luogo, caratterizzato dal dato che l'oggetto dell'accordo che riguarda una serie circoscritta di fatti di reato, mentre nel caso della fattispecie associativa riguarda una serie di reati che, al momento della costituzione dell'accordo, è ancora eventuale nella sua realizzazione ed indeterminata nel suo numero.

È questo, a parere di questo decidente, il primo elemento che impedisce di ritenere sussistente una fattispecie associativa tra i vari autori dei singoli reati sinora esaminati, dato che, gli stessi, prima che il politico venisse eletto nel posto desiderato e prima che i dirigenti venissero nominati da costui nei posti chiave della PA, nessuno di essi poteva avere in animo di commettere una qualsiasi tipologia di reato.

In secondo luogo la fattispecie associativa per la sua esistenza concreta richiede necessariamente una struttura organizzativa, ossia un gruppo i cui membri si siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di reati contro la PA ed altro.

In secondo luogo si osserva poi come, ai fini della costituzione di un'associazione per delinquere, anche per la peculiare difficoltà investigativa nascente dalla necessità di individuare tali compagini criminali ed i loro aderenti, non è pertanto necessario che vi sia un preventivo accordo formale fra gli aderenti, ma è necessario, almeno, che fra tre o più persone si stringa, anche di fatto, un patto che, come detto, rechi in sé la cosiddetta *affectio societatis*, in forza della quale tutti gli aderenti siano portati ad operare nel medesimo settore (nel caso di specie reati contro l'amministrazione della sanità pugliese), e tutti sono consapevoli che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio ed insieme contribuiscono all'attuazione del programma criminale: non conoscendosi tra loro molti degli autori dei reati fine, che hanno in comune soltanto la regia di TEDESCO e/o di MALCANGI, davvero non si vede dove sia, nella fattispecie, la necessaria *affectio societatis*.

Riassumendo, perché l'associazione risulti effettivamente costituita, dalle risultanze processuali il giudice deve trarre la prova che l'organizzazione, sia pure rudimentale, è uscita dalla fase embrionale e le attività dirette a conseguire lo scopo sono state ripartite tra gli associati, anche con fungibilità di compiti, ed è trascorso un apprezzabile lasso di tempo; e ciò neppure costituisce ancora permanenza, ma una fase, tutt'al più, di precostituzione, che al massimo potrà rivelarsi un tentativo, ove si arresti senza alcun reato (cfr. Cass., Sez. I, 12.11.1992 n. 1008, Messina, C.E.D. n. 195102; Cass. 11.12.1996, Iozzio, Guida dir., 1997, n. 19, 95).

In quest'ottica, la realizzazione di una serie di iniziative illecite (nella

specie, in materia di reati contro la PA), costituisce – come detto più volte – solo una situazione fattuale e giuridica del tutto autonoma, e di per sé ininfluyente, ai fini della sussistenza di un sodalizio, potendo, tutt'al più, essere utilizzata dal giudice come elemento da valutare, unitamente ad altri indici.

Non bisogna, infatti, trascurare che la suddetta fattispecie associativa è qualificabile come reato di pericolo, rispetto alla quale non è richiesto che il programma stilato trovi puntuale esecuzione concreta: è l'esistenza stessa di un sodalizio criminoso che crea pericolo e allarme per la collettività e per l'ordine pubblico e viene punita, non la realizzazione del programma delittuoso avuto di mira.

Occorre, quindi, concentrare l'attenzione sul requisito della stabilità e permanenza dell'accordo illecito, la cui manifestazione (in mancanza, come sempre dimostra l'esperienza giudiziaria, di un formale atto costitutivo contenente un formale documento programmatico della compagine), è rappresentata dall'esistenza di una stabile struttura organizzativa, adeguata allo scopo perseguito.

In altri termini, sotto il profilo probatorio, la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti, che di per sé integra il reato associativo (cfr. Cass., Sez. IV, 21.04.2006 n. 22824, Qose, C.E.D. n. 234576).

Al riguardo, il Supremo Collegio, in molteplici occasioni (anche recenti, cfr. Cass., Sez. I, 18.02.2009 n. 10758, Urio, C.E.D. n. 242897), ha avuto modo di precisare che per la configurazione del reato associativo *de quo*, è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali:

I. l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di reati contro la pubblica amministrazione;

II. l'organizzazione di attività personali e di mezzi economici degli associati per il perseguimento del fine illecito (e nel caso di specie i mezzi economici erano forniti solo al politico e solo dagli imprenditori) e con l'obbligo solidale di fornire, ciascun membro per la sua parte anche in ragione del ruolo a lui attribuito, un contributo materiale di beni economici e/o di sole energie fisiche e psichiche, secondo l'effettiva ripartizione di compiti funzionali al programmato assetto criminoso da realizzare, assetto criminoso di volta in volta ignoto, essendo impossibile ipotizzare, per esempio, che il direttore generale della ASL di Bari fosse a conoscenza di una eventuale condotta illecita posta in essere dal suo collega di Lecce per favorire il TEDESCO e/o persone da lui "raccomandate");

III. l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita, destinata a durare nel tempo per l'attuazione del programma criminoso.

Sul punto, occorre infine rilevare che, sebbene il reato associativo per la sua esistenza non richieda una struttura articolata e complessa ovvero una esplicita manifestazione di intenti, ciò non fa venir meno l'esigenza, per giungere a riconoscere la penale responsabilità di coloro che siano accusati di essere affiliati di tale compagine, che ciascuno di essi abbia dato quella disponibilità e quell'impegno permanente e continuativo a svolgere un determinato compito, che costituisce, appunto, il tratto distintivo tra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato (cfr. Cass., Sez. VI, n. 22968 dell'11.06.2007), impegno permanente e continuativo che questo decidente non ha ravvisato nei molteplici reati commessi dai vari indagati (neppure, molte volte, in concorso tra loro).

motivati unicamente dalle esigenze che il TEDESCO aveva in quel momento (non tutti gli appalti, o tutte le nomine di cariche importanti del management sanitario pugliese erano "pilotate", ma solo quelle che, di volta in volta, interessavano l'ex Assessore, a seconda della clientela richiesta ricavuta).

Quanto, poi, al profilo della partecipazione ad un'associazione criminosa, trattandosi di reato a forma libera, la condotta sanzionata dal legislatore può assumere forma e contenuti diversi e variabili; onde è necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico. Ciò nonostante, deve pur sempre trattarsi di un contributo apprezzabile e concreto sul piano causale all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione, con la conseguenza che, per poter ritenere concretizzato il reato associativo, è necessario nel caso di specie individuare e sottolineare quale sia stata la parte svolta dal compartecipe e cioè quale sia stato il suo contributo, anche minimo ma non insignificante, apportato consapevolmente alla vita della struttura e in vista del perseguimento del suo scopo illecito.

L'apporto del singolo, in questa prospettiva, può essere anche non permanente e limitato nel tempo e può addirittura implicare il coinvolgimento in uno solo dei reati-fine organizzati e realizzati, purché risulti dalle fonti di prova comunque il suo inserimento nell'apparato strutturale criminoso, attraverso l'assunzione di un ruolo specifico il cui assolvimento è funzionale alla realizzazione degli scopi criminosi della consorteria (cfr. Cass., Sez. Fer., 22.08.2006 n. 29450).

Pertanto, proprio dall'esame di tutte le condotte poste in essere dal TEDESCO e dalle persone con cui egli si rapportava (da notare che TEDESCO e MALCANGI cercavano di evitare che tra imprenditori e funzionari, nei limiti del possibile, si stabilissero contatti diretti, dovendo sempre loro fungere da intermediari tra le richieste dei primi e le determinazioni dei secondi, come ben emerge dallo studio dei capi da B a D ed il fatto che tutte le violazioni di segreto di ufficio non sono state comunicate, durante l'espletamento delle gare d'appalto, ai diretti partecipanti, ma sempre al TEDESCO, che poi le ha a sua volta riferite a chi di dovere), esclude la sussistenza di una "*affectio societatis*" tra gli imputati (intesa, secondo quelli che sono i dettami della giurisprudenza di merito, di cui poi si dirà, sul punto quale "convergenza e sinergia di contributi" dei sodali al raggiungimento di un fine unico).

Peraltro, proprio dallo studio delle modalità, praticamente sempre eguali, di commissione dei reati fine, è possibile per questo Giudice affermare che non esisteva in questo presunto sodalizio una interscambiabilità o fungibilità di ruoli, bensì una rigida ed ermetica chiusura all'interno dei segmenti dei rapporti tra soggetti intercettati, rapporti che invariabilmente terminavano o partivano dall'ex Assessore TEDESCO e/o dal suo braccio destro MALCANGI, e che perciò non avevano un respiro più ampio e, in definitiva, non abbracciavano né coprivano tutta la vasta area delle attività illecite contestate dal PM nei successivi reati-fine.

Ne deriva, a parere di questo decidente, che la assoluta mancanza di autonomia decisionale in capo a persone diverse dal TEDESCO e, per sua diretta emanazione, dal suo fidato segretario MALCANGI (sua diretta emanazione e *longa manus*), quale emergente dal tenore delle conversazioni intercettate induce a trovarsi di fronte ad un fenomeno assolutamente inverso alla ricordata *affectio societatis*, elemento che, al contrario, dovrebbe fa crescere, aumentare e incrementare il sodalizio con la partecipazione totalitaria dei soci

alla gestione comune della *res sociale*, gestione comune qui del tutto assente, visto che, come abbiamo visto, tutti quanti i presunti aderenti al sodalizio contavano di ricevere e fare "favori" illeciti, passando sempre, tuttavia, per la previa richiesta ed assenso del TEDESCO.

In definitiva che TEDESCO, con l'apporto insostituibile di MALCANGI, sia stato uno dei principali, e magari persino il principale protagonista del sistema di lottizzazione politica nella gestione della sanità pubblica pugliese emerge senza ombra di dubbio dalle fonti di prova esaminate nelle contestazioni di reato formulate nei confronti di tutti gli altri indagati, ma questo non vuol dire - alla luce delle argomentazioni sopra riportate - che egli abbia creato una apposita organizzazione per raggiungere scopi ed obiettivi che poteva, benissimo, raggiungere nell'ambito del comune sistema di malaffare insieme, certo, ad un determinato gruppo di potere, ma non per questo l'esistenza comprovata (dalle indagini) di tale gruppo può essere ipso facto assimilabile a quella di una organizzazione a delinquere, tenuto conto, lo si ripete, che in questo gruppo gran parte degli adepti non si conoscevano tra loro e alcuni (si pensi, per esempio, a SCODITTI da un lato e TRAGNI o DEL RE dall'altro, sotto il profilo degli amministratori, ed a BALESTRAZZI da un lato ed i COLUMELLA dall'altro, sotto il profilo degli imprenditori), vi erano entrati non certo per dare un contributo al raggiungimento di non conosciuti né da loro conoscibili scopi illeciti del sodalizio, ma unicamente per mantenere il loro posto di lavoro di lavoro all'interno della ASL ed ottenerne la definitiva stabilizzazione (i dirigenti) e fare comunque il proprio esclusivo tornaconto (gli imprenditori).


Peraltro, l'attività in favore di questo presunto sodalizio espletata da taluni dei sodali (vedi p. es. i casi di ROCA, CANOSA, BALESTRAZZI, ecc.), spesso è consistita nell'esecuzione di un unico e solo fatto reato, ulteriore elemento che ha fatto propendere questo Giudice per la inesistenza di tale figura di reato.

E, del resto, forse la miglior prova della inesistenza di questo sodalizio, ma solo di un consolidato sistema di malaffare incancrenito nel "sottosistema" della sanità regionale, è data dal fatto che i "metodi" dell'ex Assessore TEDESCO erano spesso utilizzati - come abbiamo visto esaminando gli esiti delle indagini - in maniera del tutto identica da altri assessori (regionali e comunali) e da altri uomini politici e, come nel caso del TEDESCO, finalizzati a favorire altri gruppi imprenditoriali (vedi per esempio il gruppo opposto di potere creato nello stesso ambito dai fratelli Tarantini, acerrimi nemici del TEDESCO, che, addirittura, come abbiamo sopra visto, ne invocava l'arresto) che, ovviamente, avrebbero pagato l'uomo politico con quello che maggiormente desiderava, ossia il sostegno elettorale: si può allora sostenere, alla luce di queste risultanze investigative, che presso il "sottosistema" della sanità pugliese operassero contemporaneamente, lottando per i medesimi interessi ma su fronti opposti, più associazioni a delinquere?

Evidentemente no.

Per tutte le argomentazioni sopra esposte, dunque, questo decidente ritiene non sussistere gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 c.p.p., nei confronti di tutti gli indagati cui è stato contestato il capo A) della rubrica, con rigetto, pertanto, della richieste di applicazione di misura cautelare del PM nei loro confronti.

§ 4. DELLA SUSSISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI ATTUALI E DELLA SCELTA DELLA CONCRETA MISURA DA APPLICARE

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name of the court or the official's name.

AGLI ATTUALI INDAGATI
(ex artt. 274 e 275 c.p.p.)

A questo punto, dopo avere esaminato e spiegato nei precedenti paragrafi della presente ordinanza cautelare, quali sono gli atti della indagini preliminari che hanno consentito di far luce sugli episodi di concussione, anche tentata, abuso di ufficio, falso, turbativa d'asta ed altro, commessi solitamente in danno della Pubblica Amministrazione regionale, proprio sulla scorta dei fatti sin qui narrati, ritiene questo Giudice di poter essere solidale con la richiesta del P.M., che ha individuato sul punto a carico degli indagati di cui all'epigrafe della presente ordinanza, quali ipotizzabili a loro carico, solo le esigenze cautelari attuali di cui alla lettera c) dell'art. 274 C.p.p. (fatta eccezione sul punto per taluno degli indagati, come p. es. il COLELLA), potendosi sin d'ora effettivamente escludere che a carico di ognuno degli indagati raggiunto da gravi indizi di colpevolezza (vedi *supra*) possa oggi concretamente individuarsi il pericolo di fuga di cui alla lettera b) del citato articolo e, per quanto alla capacità di inquinamento probatorio.


Né del resto apparirebbe concretamente possibile ravvisare il pericolo di inquinamento probatorio a carico di taluno degli indagati di cui oggi ci si occupa, posto che, in tutta evidenza, proprio la tipologia di indagine, fondata su intercettazioni telefoniche, su cristallizzate testimonianze e su acquisizioni documentali, rende di fatto praticamente impossibile mutare, in futuro, anche senza applicazione di una misura cautelare, un quadro probatorio ormai cristallizzato a carico di ciascuno di essi che potrà essere discusso e diversamente interpretato nell'ottica e con i poteri che spettano alla difesa in qualsiasi stato e grado del presente giudizio, ma che resta, comunque, oggettivamente inalterabile nella sua già valutata entità.

Esaminando, pertanto, il solo profilo del concreto pericolo che taluna delle persone sottoposte alle indagini per cui si sono ravvisati, in tutto od in parte, gravi indizi di colpevolezza a carico, possa in futuro concretamente commettere reati della stessa specie di quello per questo si procede (ex art.274 lett. c) C.P.P.), va preliminarmente ricordato che in giurisprudenza è pacifico che in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'articolo 274, lettera c), del Cpp, non può ritenersi che tale pericolo sia escluso in modo automatico dallo stato di incensuratezza, giacché la pericolosità sociale dell'indagato può essere desunta, oltre che dai precedenti penali, anche dai comportamenti o dagli atti concreti posti in essere dall'agente⁴⁸.

Tali esigenze cautelari si desumono in primo luogo dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti oggetto della presente richiesta cautelare, come già positivamente delibati ex art. 273 c.p.p. nella prima parte di tale ordinanza.

È infatti facile osservare a tal fine come, nella fattispecie, abbiamo svariati reiterati casi di consumazione, a breve distanza temporale gli uni dagli altri, di delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica, nonché contro l'ordinato svolgimento della vita politica, e tali modalità di esecuzione delle condotte delittuose, attesa proprio la facilità di commissione delle stesse da parte delle persone che facevano (e fanno) parte attiva del mondo politico ed imprenditoriale, oltre che della burocrazia regionale, induce questo Giudice a

⁴⁸ Vedi di recente Cass., Sez. I, sentenza 14 maggio-10 giugno 2003 n. 25146 - Pres. Fazzioli; Rel. Chieffi; Pm (conf.) Ciampoli; Ric. Franchi.



ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.

Proprio la reiterazione sistematica dei menzionati delitti contro la pubblica amministrazione, infatti, risulta chiaramente ispirata alla logica della sistematica distorsione della scelta del contraente nelle forniture alla P.A. e delle nomine apicali dei dirigenti e primari nel "sottosistema" della sanità all'interno della burocrazia regionale, con consequenziale appropriazione delle risorse della collettività, nella fattispecie anche per interessi spiccatamente elettorali.

Le modalità di esecuzione delle condotte illecite, atteso proprio il grado abbastanza semplice ed "automatico" di commissione delle stesse, induce questo decidente a ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede ed è poi il sistema così disvelato nell'oggetto delle presenti indagini l'oggetto dell'accordo che ha legato insieme nei fatti di cui si è narrato nella prima parte di questa ordinanza l'impresa, la pubblica amministrazione, il potere imprenditoriale-economico ed il potere politico, creando un ben funzionante sistema illecito, sia pure non assurto alla qualità di associazione a delinquere, quale, appunto, rivelato dalle risultanze delle indagini preliminari, come tale, per la sua stessa natura, capace di ripetersi, con le stesse modalità, anche in una mutata situazione ambientale.

Proprio precisando quanto scritto dal PM sull'esistenza di tale sistema va anzitutto chiarito che l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose (perché, ovviamente, per l'applicazione di una misura cautelare il vigente codice di rito non richiede una realizzazione criminosa ancora *in itinere*), per poter configurare a carico da un indagato, sempre che sia stato previamente raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un determinato reato, della sua pericolosità sociale ai sensi dell'art. 274, lett. c) C.p.p. due sono i parametri di riferimento richiesti congiuntamente per la configurabilità, il primo oggettivo, legato alle "specifiche modalità e circostanze del fatto", ed il secondo soggettivo, legato alla personalità concreta dell'indagato, quest'ultima a sua volta desumibile o dai suoi precedenti penali ovvero da "comportamenti ed atti concreti".

Se non sorgono problemi di sorta in merito alle specifiche modalità e circostanze del fatto, oggettivamente ravvicinate nel tempo, gravi e reiterate ai danni della P.A., qualche problema va chiarito in merito alla sussistenza del secondo requisito, quello soggettivo, in ordine alla personalità mostrata dagli indagati nella commissione dei fatti di reato oggetto di indagine anche perché, come è evidente a chiunque, trattandosi comunque di persone incensurate e non potendo quindi trarsi un giudizio di pericolosità da loro eventuali precedenti in relazione i reati per cui risultano gravemente indiziati, la valutazione dei loro "comportamenti o atti concreti" diventa decisiva per desumerne la personalità.

La Suprema Corte (Cass. V 28.11.1997, n. 5457, Filippi, su Cass. Pen. 1999 n. 374) ha stabilito in un primo temo che "Il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole di cui all'art. 274, comma primo, lett. c) C.p.p. non può desumersi dal carattere stesso dei reati contestati, ed in particolare dalla protrazione nel tempo di condotte professionalmente dedite alla perpetrazione di fatti per cui è indagine", ma un diverso orientamento della Corte, di gran lunga prevalente, ritiene, al contrario, che "le specifiche modalità e circostanze del fatto" di cui alla lettera c) dell'art. 274 C.p.p. ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio relativo alla personalità del soggetto, costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione del reato un

elemento diretto assai significativo, appunto, per interpretare la personalità degli agenti, sostenendo che: *"Nulla impedisce, pertanto, di attribuire alle medesime modalità e circostanze una duplice valenza, sul piano, cioè della gravità del fatto, ma anche su quello dell'apprezzamento della capacità a delinquere. Né, d'altra parte, lo stato di incensuratezza dimostra automaticamente l'assenza di pericolosità, potendo questa essere desunta, come espressamente previsto dall'art. 274, lett. c), C.p.p., dai comportamenti o dagli atti concreti dell'agente, oltre che dai precedenti penali"* (così Cass. Pen. Sez. VI 2.10.1998, n. 2856, Mocchi, su Cass. Pen. 1999, n. 1286, CED 211756; conformi anche Cass. Sez. I 6.12.1995, Fiorenti; Cass. Sez. I 18.1.1996, Esposito e Cass. Sez. I 14.6.1996, Serra, nonché Cass. Sez. I 10.6.1997 n. 4064, Sanfilippo e Cass. Sez. III, 24.11.1997, n. 4005, Ibrahimi).

Alla luce di tali pronunzie giurisprudenziali, quindi, appare assurdo sostenere che il Giudice non possa trarre alcuna conseguenza, sul piano soggettivo della valutazione della personalità dell'agente, dalla gravità stessa del reato, dalla sua premeditazione, dal movente dell'azione, dai mezzi predisposti per eseguirla e dal possesso di tali mezzi ancora da parte dell'agente, dalla presenza di eventuali altre misure cautelari precedentemente irrogate al medesimo soggetto, ecc., per cui il fatto di reato contestato, nelle sue specifiche circostanze e modalità di verifica costituisce in realtà la principale fonte di analisi della personalità del soggetto, che proprio nel fatto e nella relativa condotta si manifesta e si esprime in maniera genuina, esprimendo schiettamente la sua personalità ed allora l'assenza di precedenti penali (ossia dell'altro requisito cui la legge collega la "personalità pericolosa") diviene circostanza assolutamente neutra, o almeno da relegare in secondo piano (per la scelta della misura, ex art. 275 C.p.p.).

Quindi il Giudice, nell'applicare una qualsiasi misura cautelare, non può certo limitarsi alla valutazione dell'esistenza o meno di precedenti penali a carico dell'indiziato (il che condurrebbe, peraltro, a conseguenze a dir poco aberranti) ma deve necessariamente considerare, tra gli altri parametri, anche la condotta contemporanea o susseguente al reato e ciò vuol dire che nel caso di specie, a carico dei tre indagati per cui si sono ravvisati gravi indizi di colpevolezza per cui il PM ha comunque richiesto, per la verità con varie gradazioni, l'applicazione di una misura cautelare, comunque si rileva che una prognosi di pericolosità sociale sfavorevole per loro sotto il detto profilo, ben può fondarsi, sulla valutazione, filtrata ex art. 133 c.p., dei motivi a delinquere del reo e delle modalità reiterate e quanto mai "professionali" di commissione dei due fatti-reato oggetto del presente procedimento penale.

Per quanto riguarda le esigenze cautelari da valutare a carico del Senatore TEDESCO, si riporta qui testualmente quanto detto in merito nella richiesta del PM: *"Detta circostanza (che il TEDESCO sia oggi un Senatore della Repubblica, ndE) è già di per sé sintomatica della notevole ed indiscussa influenza che l'indagato può a tutt'oggi esercitare sul tessuto politico e amministrativo, sia a livello locale che nazionale, perpetuando così le medesime condotte illecite realizzate al tempo in cui lo stesso era ai vertici della sanità regionale. La carica ricoperta, comportando per ragioni istituzionali contatti e collegamenti con la società civile e imprenditoriale con l'autorevolezza ed il prestigio proprio di un rappresentante del parlamento nazionale, permette tuttora di rivestire l'indagato di quella 'autorità' e/o supremazia anche solo funzionale consona alla carica di alto rappresentante delle istituzioni nazionali; al pari della*

carica, un tempo ricoperta, di membro di un governo regionale (assessore) che si adopera(va) 'localmente' con pubblici funzionari 'subordinati' o tali da subire il 'metus' connesso alla funzione pubblica ed operativa svolta.

È del tutto evidente come il rischio del ripetersi di episodi delittuosi analoghi a quelli emersi dalla presente indagine non possa dirsi in alcun modo neutralizzato né in alcuna misura affievolito dalla circostanza che l'odierno indagato - a cui va attribuito un indiscusso ruolo apicale all'interno della compagine associativa, unanimemente ed a più riprese riconosciuto dagli altri consociati - non ricopra più lo stesso incarico che aveva propiziato gli episodi attualmente contestati.

Tali episodi sono maturati, infatti, nell'ambito di un sistema incentrato essenzialmente su logiche clientelari di controllo del territorio, ed in particolare dei consensi elettorali, nonché di lottizzazione degli appalti e degli incarichi pubblici e/o nomine di responsabili di ASL e/o dirigenti amministrativi di strutture sanitarie e/o personale amministrativo con funzioni minori, che ben può continuare ad essere controllato ed alimentato anche senza ricoprire ruoli di diretta responsabilità amministrativa sul territorio. Ciò in forza del persistente carisma e influente 'appeal' sul personale, nei meccanismi procedurali e negli uffici della pubblica amministrazione regionale per la lunga esperienza politica vissuta in tale ambito.

A dimostrazione di quanto appena esposto, vi è la considerazione che i fatti contestati al Tedesco, sia per quanto concerne il ruolo di vertice del sodalizio sia sotto il profilo del contributo morale e materiale alla realizzazione dei reati-fine, sono stati posti in essere dallo stesso non già nell'esercizio dei poteri e delle prerogative strettamente correlati alla carica di Assessore regionale alla Salute, bensì facendo valere illecitamente la sua posizione di leader di una fazione politica inserita nella maggioranza di governo regionale. Posizione di cui tuttora il Tedesco, forte del prestigioso munus publicum di Senatore della Repubblica, può continuare a valersi, allo stesso modo, per assecondare gli scopi illeciti già ampiamente illustrati.

Altamente significative, inoltre, di come la carica di Senatore sia da considerarsi idonea a garantire, in via strumentale, la prosecuzione degli affari illeciti nel campo della gestione sanitaria da parte del gruppo di potere in esame, appaiono le conversazioni intercettate tra l'imprenditore Petronella Francesco e la consorte del Tedesco all'immediata vigilia delle elezioni politiche del 2008, allorquando l'imprenditore confessa apertamente⁴⁹ la cointeressenza politico-affaristica tra il gruppo imprenditoriale dei Columella e la progressione in carriera dell'assessore Tedesco.

Il tenore della riportata conversazione rivela in modo inequivoco come il legame di antica data che unisce gli interessi del Tedesco con quelli del gruppo imprenditoriale Columella (tra i principali fruitori dei favoritismi illeciti

⁴⁹ Conversazione telefonica n. 4514 del 22.02.08 RIT 242/08:

Mariella: come dovevo fareio se non avevo fratelli, eh?

Franco: Mariella tu sai che il rapporto tra di noi non è politico è personale e familiare, dunque non ci sono problemi!

Mariella: e tu pensi che questo si ferma in mezzo a una strada se non va avanti...

Franco: no, no e stiamo tutti per strada non è che sta solo lui

Mariella: voi avete altre attività, lui no!

Franco: stiamo tutti per strada, Mariella ci siamo intesi! Senti lunedì tu vieni ad Altamura con lui no?

dell'assessore nell'aggiudicazione degli appalti unella sanità) avrebbe trovato, proprio attraverso l'accaparramento dell'ambito seggio senatoriale, più fertili e propizie occasioni di perpetuazione delle condotte illecite.

Né vi possono essere dubbi in ordine alla scelta della misura irroganda, secondo i parametri tracciati dall'art. 275 c.p.p.: deve, infatti, ritenersi la custodia cautelare in carcere, da un lato, proporzionata all'entità dei fatti contestati ed alla prevedibile sanzione conseguente all'accertamento delle penali responsabilità dell'indagato, dall'altro, pienamente idonea a soddisfare le paventate esigenze di cautela, rendendosi, all'evidenza, ogni altra misura meno afflittiva del tutto inadeguata a neutralizzare o comunque contenere il pericolo di reiterazione di condotte delittuose della stessa specie."

Questo Giudice ritiene di poter sostanzialmente condividere a carico del Senatore TEDESCO l'attualità concreta - ovviamente all'attualità ed allo stato degli atti - delle esigenze cautelari rappresentate a suo carico dal PM, tenuto presente, comunque, che, anche se il TEDESCO non è più un politico presso la Regione Puglia, è e resta comunque il rappresentante di un partito politico importante che, in virtù dei suoi indiscussi (e si presume tuttora stabili) rapporti non solo con gli imprenditori emersi dalle indagini, ma anche con vari funzionari tuttora in servizio nell'establishment burocratico della sanità pugliese, può ben far sentire ancora il suo peso sulle decisioni di questi ultimi, i quali non sono certo così ingenui da non credere che in un futuro, magari prossimo, il TEDESCO possieda tutte le carte in regola per tornare ad occupare quello stesso posto.

A tanto poi si aggiunga, soprattutto, la circostanza dirimente che i figli ed altri congiunti del Senatore TEDESCO erano e sono tuttora imprenditori nel mondo della sanità regionale, per cui basterebbe questo solo elemento a dimostrare, oggi, il persistente interesse dell'odierno indagato alle vicende di questo vitale settore della politica regionale, interesse che non potrebbe essere tutelato, per quanto risulta allo stato, da misura cautelare come quella degli arresti domiciliari, dove proprio con tali persone egli avrebbe necessariamente contatti.

Ovviamente, una volta caduta la misura di cui al capo A), la presente ordinanza di custodia cautelare viene emessa nei confronti del TEDESCO esclusivamente in relazione ai reati - per cui è stata ritenuto esistente un grave quadro indiziario - di cui ai capi B), C), D), G), M) e Z-1).

Per quanto riguarda MALCANGI, poi, il PM ha ricordato, a sostegno dell'attualità delle esigenze cautelari ancora attuali a suo carico, che: "Ha esercitato l'attività di segretario politico dell'assessore Tedesco assumendo, come emerge in tutta evidenza dalla grave piattaforma indiziaria a suo carico, un ruolo preminente all'interno della compagine associativa oltre che arrecando un contributo spesso decisivo nella concreta realizzazione dei delitti perpetrati in attuazione delle finalità del sodalizio.

Attualmente opera quale collaboratore amministrativo in servizio presso il Presidio Ospedaliero San Paolo di Bari.

Egli ha agito nel corso degli anni quale indiscusso e rispettato "braccio destro del capo", unanimemente riconosciuto nel Tedesco, facendosi spesso promotore di autonome iniziative illecite, sempre riconducibili al programma criminoso dell'associazione e potendo contare su una fitta rete di controllo e influenza costruita nel tempo attraverso il "piazzamento" di uomini di propria fiducia nei centri decisionali più rilevanti del sistema sanitario regionale. Non vi possono essere dubbi in ordine all'assoluta centralità del Malcangi nelle vicende

delittuose in esame: grazie alla profonda conoscenza degli iter amministrativi e delle burocrazie regionali in campo sanitario, lo stesso svolge il ruolo di collettore delle richieste di favoritismi illeciti avanzate da imprenditori e professionisti collegati, spendendo poi indebitamente nelle sedi decisionali competenti l'autorevolezza e l'influenza riconosciutagli per effetto della risaputa vicinanza all'assessore.

La incontrastata spregiudicatezza mostrata nella gestione della cosa pubblica, sistematicamente piegata a finalità di illecito profitto privato, delinea in modo chiaro una personalità spiccatamente incline a delinquere, rispetto alla quale appare estremamente fondata la prognosi di reiterazione delittuosa, che giustifica l'adozione della misura cautelare invocata.

Sotto il profilo dell'attualità del pericolo di recidivazione, va sottolineato che l'indagato continua, tuttora, ad operare nel campo della sanità regionale, detenendo rilevanti compiti di responsabilità gestionale ed amministrativa all'interno di una delle più importanti strutture sanitarie della regione, potendo così reiterare le condotte delittuose contestate secondo metodi e modalità operative perfettamente collaudati nell'affidamento illecito di appalti ed ambiti incarichi di primariato.

Proprio in considerazione del perdurante inserimento dell'indagato nello stesso ambiente di lavoro che ha fatto da sfondo ai gravi episodi delittuosi contestati, la custodia cautelare in carcere appare l'unica misura rispondente ai criteri di graduazione enunciati nell'art. 275 c.p.p., dovendo senz'altro ritenersi ogni altra misura inidonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274 lett. c). Ciò per l'indiscussa necessità di recidere ogni possibile collegamento dell'indagato con quella fitta trama di interessi e collusioni che vedono tuttora, proprio nel MALCANGI, un potenziale catalizzatore di affari illeciti nel campo della sanità."

Il fatto, quindi, che il MALCANGI sia stato realmente, come già visto nella precedente parte di questa ordinanza cautelare, la *longa manus* del TEDESCO (in maniera pressante e pesante, vedi le sopra ricordate dichiarazioni dell'ing. Angiuli) in svariate occasioni e sia tuttora operante nel campo della sanità regionale, rende a *fortiori* evidente l'attualità delle esigenze cautelari a suo carico sotto il profilo di cui alla lettera c) dell'art. 274 c.p.p., stanti appunto gli stretti contatti con il suo ex Assessore, che resta pur sempre il suo punto attuale di riferimento politico.

Ovviamente, una volta caduta la misura di cui al capo A), la presente ordinanza di custodia cautelare viene emessa nei confronti del TEDESCO esclusivamente in relazione ai reati - per cui è stata ritenuto esistente un grave quadro indiziario - di cui ai capi E), O) e Z-3).

Anche per il dott. SCODITTI Guido tale identico pericolo è oggi ravvisabile, condividendo questo Giudice quanto scritto sul punto, in merito alle condotte da lui tenute, come emerse dalle risultanze investigative, dal PM: "Riveste attualmente la carica di Direttore Generale della ASL Lecce, che è la stessa posizione occupata al tempo della commissione dei fatti contestati, attraverso l'esercizio dei poteri inerenti alla funzione pubblica secondo logiche contrastanti con le finalità di cura e salvaguardia degli interessi della collettività, particolarmente pregnanti in un settore nevralgico come la sanità.

Le condotte addebitate appaiono rivelatrici di una personalità incline allo svolgimento dei propri compiti istituzionali in ossequio alle direttive dei referenti politici di turno e con totale noncuranza delle regole e delle procedure di legge,

in vista di un tornaconto personale rappresentato dalla conservazione dell'incarico dirigenziale.

Ciò depone senz'altro nel senso del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, attesa la non comune disinvoltura criminale mostrata dall'indagato nell'utilizzare a proprio esclusivo vantaggio i poteri correlati alla carica pubblica tuttora ricoperta".


Va solo precisato che, essendo stati i fatti di cui all'unico capo che ammette l'emissione di misura cautelare (senza la contestazione del delitto associativo sub capo A), ossia il delitto di cui al capo V) della rubrica, commessi in Lecce, la misura cautelare che questo Giudice eventualmente applicherà allo SCODITTI, una volta esclusa la sussistenza dell'elemento catalizzatore della associazione a delinquere (di cui al capo A, vedi *supra*), comporta che, contestualmente alla emissione dell'odierna ordinanza di custodia cautelare nei confronti dello SCODITTI, questo Giudice debba dichiararsi territorialmente incompetente nei confronti di tale coindagato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 27 del codice di rito, per cui detta misura, per il solo capo V), è da ritenersi soggetta ad inefficacia se gli atti non sono inviati, nei termini di rito, alla Procura di Lecce, territorialmente competente e non viene, per qualsiasi motivo, successivamente rimessa dal Giudice per le Indagini Preliminari territorialmente competente.

Gli indagati CALASSO, COLELLA STALLONE ed ACQUAVIVA, come anche il poliziotto ALBANESE erano e sono persone tuttora inserite nell'ambito dell'amministrazione e gestione della sanità regionale con evidente ed indiscusso pericolo di reiterazione di condotte delittuose, secondo metodi e modalità di comportamento già collaudati in ragione della lunga esperienza maturata, a vario titolo, per cui anche per loro ritiene questo Giudice che possa essere condivisibile la richiesta del PM, sotto il profilo della sussistenza di attuali esigenze cautelari a loro carico, salvo quanto si dirà per il solo COLELLA.

Per tale ragione condivisibile appare la richiesta cautelare del PM, ex art. 274 c.p.p., come formulata nei confronti degli appartenenti al gruppo imprenditoriale che sosteneva l'ex Assessore TEDESCO ricevendone, a sua volta, i benefici sopra evidenziati dalle risultanze processuali, ossia gli indagati RANA e GAROFOLI (ossia i soli rimasti dopo la ritenuta insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per tutti gli indagati in relazione al capo A della rubrica, vedi *supra*), dato che, oggettivamente, si tratta di imprenditori che operano nel settore delle forniture di beni e servizi (apparecchiature diagnostiche e biomedicali, elaborazione dati per conto della PA) e che avevano ed hanno tuttora costanti rapporti economici con la Sanità pugliese, spesso loro principale cliente.

Dal grave quadro indiziario sopra descritto emerge che questi soggetti rappresentavano il "braccio economico" del sistema di malaffare descritto, configurandosi quali collettori di commesse e appalti pubblici illecitamente ricevuti dalle aziende sanitarie regionali in cambio di utilità di vario genere: dall'appoggio finanziario-elettorale al movimento politico di riferimento, all'assunzione clientelare alle proprie dipendenze di personale legato all'Assessore, che per loro, a prescindere dalla persona fisica che assume tale carica di volta in volta, resta sempre e comunque il punto di riferimento per il buon esito dei loro affari.

In definitiva, alla luce di quanto sopra argomentato, si scorge, quindi, nella presente vicenda un compendio di elementi sintomatici di una personalità degli odierni indagati, anche se incensurati, tali da ritenerli comunque soggetti inclini



alla reiterazione di tale tipologia di reati, per brama di maggior guadagno per tutto, comunque, di ulteriori vantaggi sotto il profilo elettorale per il personaggio pubblico, argomenti che, unitamente alle già descritte modalità della loro condotta, inducono ad una valutazione prognostica negativa della loro rispettiva ed attuale pericolosità sociale e, quindi, ad una prognosi assolutamente infausta di recidivazione criminosa nei loro confronti.

Se, infatti, le modalità di commissione del fatto-reato, possono considerarsi, in un certo senso, lo "specchio dell'anima" di chi lo ha commesso, allora le stesse reiterate ed organizzate modalità di svolgimento dei fatti, e la attuale operatività di un gruppo di "pressione" creato e perfezionato a tali illeciti fini, che ha commesso tali illecite attività per anni in modo apparentemente regolare, fanno ben ritenere che - ove non fosse applicata alcuna misura cautelare agli indagati gli stessi potrebbero alla prima occasione utile continuare ad operare in tal senso e magari con migliori accorgimenti, per cui si può concordare con il PM sul fatto che, allo stato, gli indagati proseguirebbero con altissima percentuale di certezza, eventualmente anche per interposta persona, nel reiterare, per esempio sotto le spoglie di altre compagini sociali e tramite altri pubblici amministratori avvicendatisi a quelli ancora in carica nella sanità pugliese le stesse identiche condotte illecite oggi loro contestate nella presente indagine e, peraltro, non si dimentichi che si tratta di persone tuttora inserite in una trama regionale e nazionale di relazioni tale da garantire, oggettivamente, ai medesimi la possibilità di continuare la commissione di condotte illecite a fronte della mancata adozione di qualsiasi misura cautelare.

In merito alla scelta della misura cautelare da applicare a tali persone, tuttavia, dissentendo in merito da quanto richiesto dal PM per il solo SCODITTI, che peraltro è stato attinto da gravi indizi di colpevolezza per un solo reato capace autonomamente di misura cautelare, ritiene di ricordare questo Giudice in questo punto dell'ordinanza cautelare come alla discrezionalità lasciata al Giudice ex art. 275 C.p.p. nella scelta della misura cautelare da irrogare una volta soddisfatte le motivazioni richieste dai due precedenti articoli del codice di rito, infatti, la legge ha posto solo il limite costituito dal fatto che tale misura cautelare è una misura residuale da applicarsi in caso di effettiva inadeguatezza di tutte le altre (art. 275, comma III, C.p.p.); tale disposizione appare ulteriormente rafforzata da quella contenuta nell'art. 292 C.p.p., in base alla quale il Giudice, se applica la custodia in carcere, deve motivare specificamente in merito alla inadeguatezza delle altre misure.

La giurisprudenza di merito, peraltro, proprio nel caso - come questo - in cui il Giudice abbia individuato nella vicenda sottoposta al suo esame solo esigenze di cautela sociale ex art. 274, lett. c), C.p.p., pretende che si ponga concretamente il problema dell'adeguatezza domiciliare a farvi fronte, non potendosi negare che la detenzione domiciliare, implicando il divieto, per l'indagato, di allontanarsi dalla propria abitazione, sia in grado di elidere, nella maggior parte dei casi, il pericolo di reiterazione criminosa.

Né potrà escludere tale adeguatezza ad applicare la custodia in carcere per l'astratto pericolo di violazione delle prescrizioni inerenti alla detenzione domestica ed alla necessaria episodicità dei controlli delle Forze di Polizia: "In tema di scelta delle misure cautelari, l'astratta possibilità che per l'inefficacia dei controlli l'indagato possa allontanarsi dal domicilio non vale ad escludere l'idoneità degli arresti domiciliari a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie" (Cass. 11.10.1996, Alice) essendo tale pericolo di

trasgressione a quegli obblighi utilmente utilizzabili per l'adozione della custodia cautelare carceraria per la presenza del solo pericolo di cui all'art. 274, lett. c) C.p.p., soltanto quando vi siano nella vicenda "... elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità del soggetto, che indichino quest'ultimo come in qualche modo propenso alla inosservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio a fini criminosi, perseguiti ad ogni costo, in violazione della cautela impostagli" (così, molto chiaramente, Cass. Pen. I, 6.3.1997, n. 1878, Zito, su Cass. Pen. 1998, n° 102, CED 207321).

E, conseguenzialmente, dato che in questa vicenda nessuno, neppure il PM nella sua richiesta ha mai fatto questione a carico degli indagati circa l'esistenza per gli stessi di pericolo di fuga, e dato che lo scrivente ha escluso a carico degli indagati, indistintamente, per le ragioni sopra esposte, che si possano evidenziare a loro carico pericoli sotto il profilo dell'inquinamento probatorio (ex art. 274, lett. a, c.p.p.) non si vede come, proprio in relazione alla qualità dei soggetti, alle modalità esecutive di svolgimento delle condotte loro contestate, al loro stato di sostanziale incensuratezza, si possa oggi ritenere che per i coindagati diversi dal TEDESCO e dal MALCANGI, ossia dai principali autori ed istigatori delle condotte delittuose oggi a tutte contestate, la detenzione domiciliare non sia, allo stato, anche in relazione al principio del *favor libertatis*, ai fini di evitare il pericolo di cui alla lettera c) dell'art. 274 C.p.p., perfettamente idonea ad eliminare il pericolo di reiterazione criminosa (in relazione a reati della stessa specie di quelli loro contestati) per il futuro.

Invero la misura personale massima appare oggi effettivamente inevitabile, per le anzidette ragioni e per la abilità da loro mostrata nella commissione di tali fatti anche per interposta persona, esclusivamente per gli indagati TEDESCO e MALCANGI (per i quali, quindi, si appalesa insufficiente, anche in virtù della "rete" da loro fino a circa due anni or sono saldamente intessuta e, come tale, ancora ragionevolmente in funzione), in quanto per tutti gli altri indagati legati al mondo dell'imprenditoria (nella specie RANA e GAROFOLI), pur evidentemente e parimenti assolutamente necessari per al perfezionamento ed alla consumazione di tutti i delitti di turbativa d'asta, concussione e, soprattutto, a buso di ufficio sopra in epigrafe riportati il PM ha chiesto, al massimo, l'applicazione della misura cautelare domiciliare, che questo Giudice, anche per le ragioni sopra esposte, ritiene nella specie più che sufficiente nei confronti di tutti gli altri indagati, specie ove si tenga presente che i reati da loro commessi sono comunque costituiti da condotte che necessitano per una loro futura reiterazione di una totale ed assoluta libertà di movimento.

Va peraltro sottolineata anche la circostanza che, soprattutto in relazione alle posizioni di CALASSO (che ha, senza alcun dubbio, attivamente partecipato all'episodio di concussione di cui al capo E, ma è stato a sua volta vittima di identici episodi), di ALBANESE (che ha partecipato a tale identico episodio, ma è un poliziotto) e, infine, di ACQUAVIVA (che è un primario che era stato, almeno, legittimamente selezionato da una commissione giudicatrice a ricoprire tale carica poi concessagli con le modalità anzidette), ove si esegua doverosamente un bilanciamento del disvalore giuridico del fatto da loro concretamente commesso, in concorso con il rappresentante politico-istituzionale, ed il reciproco vantaggio che dalle condotte delittuose essi stessi avrebbero ricavato, anche la misura degli arresti domiciliari, tenuto presente dello stato di incensuratezza di tali soggetti, appare oggettivamente eccessiva e sproporzionata (fatta eccezione per quanto si dirà tra breve per il solo ALBANESE), essendo le condotte dei

sanitari oggettivamente non troppo diverse da quelle dello STALLONE, per cui è stata richiesta misura cautelare solo interdittiva, ragione per la quale, potendo il Giudice scegliere, come richiesto dalla Procura, tra la misura degli arresti domiciliari e quella della misura interdittiva ai sensi dell'art. 289 cpp della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, alternativamente richiesta dal PM per CALASSO ed ACQUAVIVA, ha deciso infine per tali due indagati di propendere, anch' per evidenti ragioni di equità, per la scelta di tale ultima misura, che priva egualmente gli indagati, per un congruo lasso di tempo, della possibilità di reiterare fatti della stessa specie, senza essere inutilmente affittiva nei confronti della loro libertà personale.

La misura interdittiva, comunque, si ritiene sproporzionata nei confronti del COLELLA, che è stato attinto da gravi indizi di colpevolezza solo per il reato di cui al capo R-1) della rubrica, tenuto presente che tale indagato è stato già arrestato per fatti attinenti a reati contro la PA (molti dei quali sopra riesaminati) prima a gennaio e poi a luglio dello scorso anno, sicché appare francamente eccessivo sottoporlo oggi a nuova misura (seppure non detentiva, come quella chiesta alternativamente dal PM), seppure non detentiva (ed il titolo di reato, peraltro, neppure la consentirebbe), considerato l'effetto deterrente certamente avuto dalle precedenti misure cautelari personali eseguite a suo carico.

Al contrario la misura degli arresti domiciliari va applicata nei confronti dell'ALBANESE, in considerazione della particolare riprovevolezza del suo comportamento, tenuto conto del fatto che si tratta pur sempre di un rappresentante delle FF.PP. che mai avrebbe dovuto adottare simili "metodi", insieme al MALCANGI, per imporre, tramite i *desiderata* dei politici, un proprio parente nel posto di lavoro da lui stesso prescelto.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta della Procura di applicazione della misura non detentiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto attualmente dallo STALLONE Tommaso, ex art. 289/II c.p.p., si provvede con separato atto, emanato in data odierna, a fissarne l'interrogatorio preventivo per il primo lunedì di marzo, da notificargli a cura della propria Cancelleria, incumbente necessario per la valutazione di questo Giudice in merito a tale posizione processuale, con facoltà di prendere visione di tutti gli atti su cui tale richiesta a suo carico si fonda e presentare memorie entro tre giorni liberi prima dell'interrogatorio stesso.

P. Q. M.

Letti ed applicati gli artt. 273, 274, 275, 284, 289/II e 291 C.p.p.,

Rigetta

l'istanza di misura cautelare nei confronti degli indagati (come nell'ordine di indicazione seguito dalla richiesta del PM) CANOSA Rocco, COLELLA Antonio, DE PIETRO Felice, TRAGNI Filippo, DEL RE Nicola Sante, COLELLA Antonio, SANAPO Francesco, RUBINO Elio, BALESTRAZZI Paolo Emilio, PETRONELLA Francesco, COLUMELLA Carlo Dante, COLUMELLA Michele, MARZOCCA Domenico, ROCA Vitantonio, DELL'ANNA Rita e BORRACCINO Giuseppe.

Non emette

altresì, misura cautelare, per carenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero per mancanza dei minimi edittali di legge, nei confronti degli indagati per i singoli capi di imputazioni sotto indicati:

TEDESCO Alberto, in relazione ai capi A), F), F-1), F-2), F-3), H), S), T);
MALCANGI Mario, in relazione ai soli capi A), R-1), U) e Z-1);
SCODITTI Guido, in relazione ai soli capi A), F-2), F-3), U) e Z);
RANA Diego Romano, in relazione al solo capo A);
GAROFOLI Giovanni Romano, in relazione al solo capo A);

Accoglie

quindi, in parziale difformità dalla richiesta di applicazione di misura cautelare richiesta dal PM, la richiesta cautelare formulata nei confronti degli indagati TEDESCO Alberto, per i capi B), C), D), G), M), Z-1), MALCANGI Mario, per i capi E), O) e Z-3), SCODITTI Guido per il solo capo V), RANA Diego Romano e GAROFOLI Giovanni Romano entrambi per il solo capo Z-3), ed ALBANESE Paolo per il capo E), e, per l'effetto, applica ai primi due indagati citati la misura degli arresti in carcere ed agli altri quattro successivi indagati la misura degli arresti domiciliari, nel luogo che gli stessi indicheranno alla P.G. al momento della esecuzione della misura cautelare senza fissazione di termine alcuno di durata al di là del mero termine di fase e con la prescrizione di non avere alcun tipo di contatto, nel luogo degli arresti domiciliari, neppure per telefono, con persone diverse dai famigliari eventualmente conviventi e dal proprio rispettivo difensore (di fiducia o di ufficio).

Dichiara contestualmente la propria incompetenza territoriale nei confronti dell'indagato SCODITTI Guido, in relazione al capo V) della rubrica, e dispone per l'effetto la trasmissione degli atti relativi alla Procura di Lecce, nei termini di cui all'art. 27 c.p.p..

Applica

altresì agli indagati CALASSO Alessandro ed ACQUAVIVA Francesco la misura cautelare della interdizione temporanea dal pubblico ufficio dai medesimi attualmente ricoperto per la durata di mesi due.

Ordina

quindi agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di procedere alla cattura dell'indagato Alberto TEDESCO, per cui, tuttavia, l'esecuzione della misura è sospesa fino alla concessione da parte del Senato della relativa autorizzazione, e dell'indagato Mario MALCANGI, e di condurre quest'ultimo, con le modalità dettate dall'art. 285 c.p.p., in un Istituto, dove resterà a disposizione dell'A.G., evitando assolutamente forme di pubblicità e proibendo l'uso di manette od altri inutili mezzi di costrizione, se non strettamente necessari durante l'esecuzione a soli fini di salvaguardia della incolumità personale degli agenti di P.G. o degli stessi indagati, autorizzando sin d'ora il MALCANGI ai colloqui ordinari, ex art. 18 O.P., con gli aventi diritto.

Dispone

inoltre di condurre gli indagati ALBANESE, GAROFOLI, RANA e SCODITTI presso il loro rispettivo domicilio, evitando anche nella loro esecuzione inutili forme di pubblicità, eseguendo la misura possibilmente nello stesso domicilio degli indagati e proibendo altresì l'uso nei loro confronti delle manette o mezzi equiparabili di costrizione, se non assolutamente necessari, affinché questi ultimi rimangano in detto rispettivo domicilio a disposizione di questo Ufficio. Prescrive altresì a ciascuno dei cinque indagati per cui è stata disposta la misura